

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (VIII Camera e 8 ^a Senato)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (V e VII)	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)	»	20
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	28
GIUSTIZIA (II)	»	48
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	49
FINANZE (VI)	»	60
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	73
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	81
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	84

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori: (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIPI.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	90
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	97
AFFARI SOCIALI (XII)	»	102
AGRICOLTURA (XIII)	»	111
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	»	112
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	136
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	137
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	142
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	143
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	144
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	146
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	148
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE AT- TENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'U- RANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERA- ZIONI	»	150
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI	»	153
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMI- NISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	»	154
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	156

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti (C. 4373 Governo) (Parere alla Commissione XI) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione</i>)	3
---	---

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della Semplificazione e Pubblica amministrazione, avv. Angelo Vitale, sul sistema delle fonti nel suo concreto dispiegarsi nel contesto delle dinamiche politico-istituzionali attuali	5
--	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente Andrea GIORGIS.

La seduta comincia alle 8.45.

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. (C. 4373 Governo).

(Parere alla Commissione XI).

(*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Arcangelo SANNICANDRO, *relatore*, illustra il contenuto del decreto-legge in titolo, segnalando in particolare una criticità che investe l'articolo 1, comma 2. Tale disposizione, infatti, prevede che i

buoni già richiesti potranno essere utilizzati dalla data di entrata in vigore del decreto-legge fino al 31 dicembre 2017, ma non specifica quale sia la disciplina da applicare in tale periodo transitorio. Al riguardo fa presente che, in base a un comunicato stampa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 marzo 2017, ha fornito chiarimenti a tale proposito, relativamente alla normativa da applicare all'utilizzo dei buoni nella fase residuale occorre fare riferimento alle disposizioni in materia di lavoro accessorio già previste nelle norme che sono state oggetto di abrogazione da parte del provvedimento.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4373 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il provvedimento – che si compone di 2 articoli di natura sostanziale – tratta

due distinti argomenti in materia lavoristica che trovano corrispondenza nel titolo e nel preambolo e che costituiscono oggetto di due consultazioni referendarie già indette per il prossimo 28 maggio;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente e dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:

il decreto-legge, che interviene in maniera testuale sulla normativa vigente, all'articolo 1, comma 1, dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015;

il medesimo articolo 1, al successivo comma 2, dispone che "i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017". A tale proposito, con comunicato stampa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 21 marzo 2017, è stato chiarito che "l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto";

sempre sul piano dei rapporti con l'ordinamento vigente, l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 28 ottobre 2014, recante i criteri di accesso e le modalità di utilizzo dei cosiddetti voucher per il *babysitting* (introdotti dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92/2012, in via sperimentale fino al 2015 e prorogati fino al 2018 dall'articolo 1, commi 356-357, della legge n. 232/2016), ha stabilito che il contributo per il servizio di *babysitting* venga erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro utilizzato per il lavoro accessorio; poiché tale disposizione richiama espressamente l'articolo 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015, abrogato dal presente decreto-legge, ne andrebbe verificata l'applicabilità a seguito dell'abrogazione della disciplina in questione;

infine, il disegno di legge non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

al fine di chiarire l'ultrattività in via transitoria delle disposizioni abrogate (articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015) per consentire l'utilizzazione fino al 31 dicembre 2017 dei voucher richiesti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, si provveda ad integrare i contenuti della disposizione contenuta all'articolo 1, comma 2, inserendovi quanto precisato nel comunicato stampa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 21 marzo 2017 riportato in premessa;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si dovrebbero verificare gli effetti dell'abrogazione dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015 sull'applicabilità delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 28 ottobre 2014, recante i criteri di accesso e le modalità di utilizzo dei cosiddetti voucher per il *babysitting* (introdotti dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92/2012, in via sperimentale fino al 2015 e prorogati fino al 2018 dall'articolo 1, commi 356-357, della legge n. 232/2016). ».

Andrea GIORGIS, *presidente*, auspica che la condizione proposta dal relatore venga accolta da parte della Commissione di merito, non potendo i comunicati stampa assurgere a livello di fonti primarie del diritto.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 8.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della Semplificazione e Pubblica amministrazione, avv. Angelo Vitale, sul sistema delle fonti nel suo concreto dispiegarsi nel contesto delle dinamiche politico-istituzionali attuali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 10.05.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma – Sezione GIP – Ufficio XXII nell'ambito del procedimento penale nei confronti del deputato Orfini (procedimento n. 4576/17 RGNR – 6176/17 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 18) (<i>Esame e rinvio</i>)	6
AVVERTENZA	9

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

*Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza
del Presidente Ignazio LA RUSSA.*

La seduta comincia alle 15.05.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma – Sezione GIP – Ufficio XXII nell'ambito del procedimento penale nei confronti del deputato Orfini (procedimento n. 4576/17 RGNR – 6176/17 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 18).

(Esame e rinvio).

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che il 14 marzo 2017 è pervenuta dal tribunale di Roma, Sezione del Giudice per le indagini preliminari – Ufficio XXII, una questione di insindacabilità relativa un procedimento penale (il n. 4576/17 RGNR – n. 6176/17 RG GIP) nei confronti del deputato Matteo Orfini e dei senatori Stefano Esposito e Franco Mirabelli.

Nella precedente seduta la Giunta ha deliberato la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria con riferimento alle posizioni dei senatori Esposito e Mirabelli, rispetto alle quali vi è un difetto di competenza della Camera.

Oggi, pertanto, inizierà l'esame della sola posizione dell'onorevole Matteo Orfini.

Prima di dare la parola al Relatore, onorevole Bragantini, ritiene opportuno fissare i termini per consentire al deputato interessato di esercitare, ove lo ritenga, la facoltà di essere audito dalla Giunta o anche di presentare memorie scritte, come previsto dall'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera.

Propone, pertanto, le seguenti date: martedì 4 aprile 2017, quale termine indicato all'onorevole Orfini per comunicare alla Giunta l'eventuale intenzione di esercitare la citata facoltà (intendendosi, in difetto di tale comunicazione, che l'interessato vi abbia rinunciato); mercoledì 12 aprile 2017, quale termine ultimo per l'eventuale audizione o per la presentazione di memorie difensive.

La Giunta concorda.

Ignazio LA RUSSA, *presidente*, precisa come i predetti termini non siano perentori, rispondendo all'esigenza di contemperare l'esercizio della facoltà dell'interessato di interloquire con la Giunta con quella di una razionale organizzazione dei lavori di tale organo. Si tratta, dunque, di termini che la Giunta, ove necessario, potrà eventualmente modificare.

Dà quindi la parola al relatore.

Matteo BRAGANTINI (Misto-FARE !-Pri), *relatore*, osserva, in primo luogo, come la questione di insindacabilità sia stata posta ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 e, quindi, dal Pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari.

La citata disposizione prevede, infatti, che « *Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti al giudice, perché provveda [...]* ».

Nella richiesta di deliberazione indirizzata alla Camera, infatti, il giudice per le indagini preliminari rileva come sia stato il pubblico ministero a porsi la questione dell'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione e gli abbia, conseguentemente, trasmesso gli atti ai sensi della legge n. 140.

Il GIP precisa, altresì, che l'oggetto della richiesta di deliberazione è rappresentato da « [...] un commento pubblicato il 9 marzo 2016 sulla rete *Twitter* attraverso gli account @orfini, @stefanoesposito il cui testo è il seguente: “*Ostia finta antimafia esiste ha solo diffamato chi combatte la mafia. Domani conferenza stampa al Nazareno @orfini*” ».

Dunque, l'autorità giudiziaria chiede alla Giunta di valutare se la dichiarazione contenuta nel predetto « *tweet* » – con il quale, in sostanza, si annuncia una conferenza stampa che si svolgerà il giorno seguente, indicandone l'oggetto – sia o meno sindacabile ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Pertanto, la Giunta dovrà valutare se il *tweet* contenga l'espressione di un'opinione e se sussista eventualmente un nesso funzionale tra tale opinione e l'esercizio della funzione parlamentare da parte del deputato Matteo Orfini.

Come più volte ribadito, la Giunta non potrà invece valutare se il contenuto del *tweet* integri o meno gli estremi del reato di diffamazione, poiché ciò compete solo ed esclusivamente all'autorità giudiziaria.

Come accennato in precedenza, la questione di insindacabilità sembra essere stata posta in una fase iniziale delle indagini. Pertanto la Giunta non dispone di

un capo d'imputazione e i documenti trasmessi dal Tribunale di Roma unitamente alla richiesta di deliberazione sono piuttosto scarni, esaurendosi essenzialmente nella denuncia-querela presentata dall'ingegner Andrea Schiavone e nei relativi allegati.

Dunque, mentre l'oggetto della richiesta dell'autorità giudiziaria è delineato con precisione ed è rappresentato dal contenuto di un *tweet*, non altrettanto può dirsi della vicenda che fa da cornice a quel *tweet*, della quale si conosce la sola rappresentazione del querelante che, allo stato, non appare suffragata da atti di indagine né da una ricostruzione sistematica dei fatti operata dall'autorità giudiziaria.

Dalla lettura della querela e della documentazione allegata, peraltro, è possibile desumere alcuni elementi che appaiono dotati di un certo grado di oggettività e che potrebbero, eventualmente, essere utili ai fini delle valutazioni che competono alla Giunta.

Per quanto di interesse della Giunta, in particolare, si segnala che l'intera vicenda sembra trarre origine da un comunicato stampa della Questura di Roma del 9 marzo 2016 in cui si dava notizia dell'oscureamento dei profili *Facebook* di sei indagati, fra i quali vi sarebbe anche il querelante, e della pagina *Facebook* di « Luna Nuova », ente la cui natura giuridica non appare chiara dalla lettura degli atti trasmessi alla Giunta (da una ricerca su *internet* emerge comunque che si tratterebbe di un'iniziativa di privati cittadini, in forma di associazione o comitato, impegnati nella lotta contro la mafia, con particolare riferimento all'ambito territoriale del litorale romano).

Secondo il querelante, il senatore Stefano Esposito, commissario del PD di Ostia dopo i fatti di « Mafia capitale », immediatamente dopo il comunicato della Questura, avrebbe annunciato una conferenza stampa, tramite il citato *tweet* (che risulterebbe condiviso dall'account del deputato interessato).

Il querelante, segnatamente, si duole del fatto che durante la conferenza stampa

sarebbe stato rivelato il suo nome, insieme a quello degli altri indagati, mentre le indagini erano ancora in corso, nonché del contenuto a suo giudizio gravemente diffamatorio della conferenza stessa.

Occorre, tuttavia, chiarire che questi ulteriori fatti, presumibilmente ancora in corso di accertamento da parte della magistratura, non sono confluiti nella richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità trasmessa dall'autorità giudiziaria alla Camera.

Sottolinea, quindi, come alla Camera e, quindi, alla Giunta, sia stato richiesto esclusivamente di valutare i profili di sindacabilità o insindacabilità del testo del *tweet* con il quale è stato dato l'annuncio della conferenza stampa (« *Ostia finta antimafia esiste ha solo diffamato chi combatte la mafia. Domani conferenza stampa al Nazareno @orfini* »).

Invita, quindi, tutti i colleghi ad approfondire la lettura della documentazione trasmessa dal Tribunale di Roma e ad esprimere le proprie valutazioni sulla questione oggetto dell'esame della Giunta.

Ignazio LA RUSSA, *presidente*, esprime perplessità sulla richiesta di deliberazione in esame e, in particolare, sul motivo per il quale si sia ritenuto di porre la questione di insindacabilità in una fase delle indagini che appare del tutto iniziale, con conseguente trasmissione alla Camera di una documentazione che si riduce, in sostanza, alla sola querela di parte e sulla quale la stessa autorità giudiziaria sembrerebbe non aver compiuto altre valutazioni se non, appunto, quelle strettamente propedeutiche all'invio al Parlamento della richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità.

Dopo avere osservato che tale documentazione potrebbe risultare insufficiente anche ai fini delle valutazioni di competenza della Camera, ritiene che la Giunta debba valutare l'opportunità di deliberare una richiesta di integrazione istruttoria, auspicando che *medio tempore* siano stati disposti atti d'indagine e sia stata effettuata una prima ricostruzione dei fatti che possa essere raffrontata con

quella contenuta nella querela. L'acquisizione di ulteriori elementi potrebbe fornire dati utili ed oggettivi sul « contesto » e, quindi, sulla vicenda nella quale si colloca il *tweet*. Solo allora, a suo giudizio, sarebbe possibile svolgere una compiuta valutazione in termini di sindacabilità o insindacabilità.

Ritiene, inoltre, opportuno un approfondimento che abbia ad oggetto l'interpretazione e le modalità di applicazione dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 140 del 2003, con particolare riferimento al caso in cui tale norma consenta all'autorità giudiziaria, d'ufficio, di applicare l'articolo 68, primo comma, della Costituzione anche laddove l'indagato – che potrebbe non essere a conoscenza della pendenza del procedimento penale – preferisca non avvalersi della prerogativa.

Matteo BRAGANTINI (Misto-Fare !-Pri), *relatore*, ipotizza che l'autorità giudiziaria abbia inteso subordinare la stessa prosecuzione delle indagini preliminari, ovvero la decisione circa l'eventuale archiviazione, alla previa soluzione della questione relativa all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Ritiene, quindi, che alla base della scelta di trasmettere gli atti al Parlamento in una fase iniziale delle indagini possano esservi anche ragioni di economia procedurale.

Anna ROSSOMANDO (PD) nel condividere quanto ipotizzato dal relatore, osserva comunque come la richiesta di deliberazione trasmessa dall'autorità giudiziaria delinei e circoscriva con molta precisione l'oggetto sul quale la Giunta è chiamata a deliberare. Dubita che vi possano essere ulteriori atti istruttori perfezionati in tempi così brevi e ritiene che su un oggetto tanto chiaramente circoscritto la Giunta potrebbe anche deliberare sulla base della documentazione già trasmessa. In ogni caso, rileva come, se ulteriori atti istruttori fossero sopravvenuti, la relativa acquisizione potrebbe rendere i lavori della Giunta più completi ed approfonditi.

Paola CARINELLI (M5S) ritiene che un'eventuale richiesta di integrazione

istruttoria non debba assolutamente comportare un rallentamento dei lavori della Giunta. Chiede, quindi, rassicurazioni in tal senso.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, assicura che la Giunta proseguirà regolarmente i propri lavori, senza rallentamenti, esaminando gli atti al momento disponibili e le eventuali deduzioni del deputato interessato.

Propone quindi che la Giunta deliberi di richiedere l'acquisizione del fascicolo integrale delle indagini, comprensivo di ogni atto e documento eventualmente perfezionato o acquisito successivamente alla trasmissione degli atti alla Camera dei deputati, con particolare riferimento ad ogni atto che possa esplicitare i termini della questione di insindacabilità posta ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 140 del 2003.

Non essendovi obiezioni, la Giunta approva la proposta di integrazione istruttoria.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici.

Audizione del Presidente dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), Raffaele Cantone
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione) 10

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente della VIII Commissione della Camera dei deputati, Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici.

Audizione del Presidente dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), Raffaele Cantone.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione della Camera dei deputati*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché attraverso la trasmissione diretta sulla *web tv*. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Raffaele CANTONE, *presidente dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e considerazioni, i senatori Andrea CIOFFI (M5S), Salvatore MARGIOTTA (PD) e Stefano ESPOSITO (PD), i deputati Tino IANNUZZI (PD), Federico MASSA (PD) e Raffaella MARIANI (PD) e il presidente della VIII Commissione della Camera dei deputati Ermete REALACCI.

Raffaele CANTONE, *presidente dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC)*, fornisce ulteriori precisazioni.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione della Camera dei deputati*, ringrazia il Presidente dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione, Raffaele Cantone, e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

La seduta termina alle 16.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Emendamenti C. 2188-1442-2770-A

11

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 29 marzo 2017.

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali.

Emendamenti C. 2188-1442-2770-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.45 alle 16.40.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Atto n. 389).

Audizione del professor Valerio Vallefucio, docente del corso di alta formazione di diritto penale e tributario e della gestione illecita dei flussi finanziari presso l'Università Roma Tre e docente presso gli istituti di istruzione della Guardia di finanza (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	12
Audizione del dottor Alessandro Cerboni, componente di <i>Assocompliance</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	13

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Atto n. 389).

Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	13
Audizione del Direttore della Direzione investigativa antimafia, generale Nunzio Antonio Ferla (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	14

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 8.45.

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e

2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Atto n. 389).

Audizione del professor Valerio Vallefucio, docente del corso di alta formazione di diritto penale e tributario e della gestione illecita dei flussi finanziari presso l'Università Roma Tre e docente presso gli istituti di istruzione della Guardia di finanza.

(*Svolgimento e conclusione*).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva in differita sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Valerio VALLEFUOCO, *docente del corso di alta formazione di diritto penale e tributario e della gestione illecita dei flussi finanziari presso l'Università Roma Tre e docente presso gli istituti di istruzione della Guardia di finanza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare considerazioni Maurizio BERNARDO, *presidente*, e il deputato Sergio BOCCADUTRI (PD).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ringrazia il professor Vallefuooco e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione del dottor Alessandro Cerboni,
componente di Assocompliance.**

(Svolgimento e conclusione).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva in differita sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Alessandro CERBONI, *componente di Assocompliance*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, svolge alcune considerazioni, ringrazia il dottor Cerboni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI, indi del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 14.05.

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Atto n. 389).

Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva in differita sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Franco ROBERTI, *Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*, e Francesco MANDOI, *Sostituto Procuratore nazionale*, intervengono sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e osservazioni i deputati Sergio BOCCADUTRI (PD), Daniele PESCO (M5S), Davide MATIELLO (PD), Franco VAZIO (PD), Gaetano PIEPOLI (DeS-CD) e Vittorio FERRARESI (M5S), ai quali rispondono Franco ROBERTI, *Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*, e Francesco MANDOI, *Sostituto Procuratore nazionale*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, pone un ulteriore quesito, al quale risponde Franco ROBERTI, *Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia il dottor Roberti per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del Direttore della Direzione investigativa antimafia, generale Nunzio Antonio Ferla.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva in differita sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Nunzio Antonio FERLA, *Direttore della Direzione investigativa antimafia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per formulare un quesito Donatella FERRANTI, *presidente*, cui risponde Nunzio Antonio FERLA, *Direttore della Direzione investigativa antimafia*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia il generale Ferla e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-01200 Palese: Sulla destinazione anche al sistema universitario pugliese delle somme derivanti dalla riprogrammazione del FSC 2007-2013, con riferimento alle somme non spese al 31 dicembre 2016 (<i>Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00228</i>)	15
ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata</i>)	18

RISOLUZIONI

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente della V Commissione Edoardo FANUCCI. — Interviene il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 13.35.

7-01200 Palese: Sulla destinazione anche al sistema universitario pugliese delle somme derivanti dalla riprogrammazione del FSC 2007-2013, con riferimento alle somme non spese al 31 dicembre 2016.

(Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00228).

Le Commissioni avviano la discussione della risoluzione in oggetto.

Rocco PALESE (Misto-CR), nel ringraziare preliminarmente il Ministro De Vincenti per la disponibilità manifestata, illustra i principali contenuti della risoluzione in titolo, rammentando in particolare come con delibera CIPE n. 78 del 2011, nell'ambito del Piano nazionale per

il Sud siano stati assegnati 315 milioni di euro al sistema universitario pugliese a valere sul ciclo di programmazione del Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013, dei quali un importo corrispondente a 49 milioni risultano destinati all'università del Salento per interventi infrastrutturali di ristrutturazione di alcuni edifici e realizzazione *ex novo* di altri edifici destinati a servizi agli studenti.

Rammenta tuttavia che, come peraltro indicato anche nella successiva delibera CIPE n. 21 del 2014, l'utilizzo dei fondi in parola da parte delle amministrazioni beneficiarie risulta subordinato alla sottoscrizione da parte delle stesse, entro un termine prestabilito, di obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV). In tale quadro, fa presente che le università interessate dall'intervento, quale ad esempio il citato istituto del Salento, non sono state peraltro in grado di sottoscrivere entro il 31 dicembre 2016 le predette OGV, per una serie di motivi ad esse chiaramente non imputabili bensì riconducibili in prevalenza a ritardi burocratici. Ricorda che il Governo, già in occasione dell'esame del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,

cosiddetto «Milleproroghe», si era in qualche misura fatto carico della esigenza di affrontare tale delicata problematica, prospettando in quella circostanza la possibilità di consentire l'utilizzo delle risorse già assegnate anche agli enti beneficiari che non risultassero ancora sottoscrittori, alla data del 31 dicembre 2016, di obbligazioni giuridicamente vincolanti, limitando tuttavia tale deroga ai soli enti che si trovassero comunque in uno stato avanzato del prescritto *iter* procedurale, tra i quali non figuravano le università. Ricorda, altresì, di avere egli stesso presentato alla Camera una specifica proposta emendativa in occasione dell'esame parlamentare del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante misure in favore del Mezzogiorno, sul quale tuttavia era stato espresso un parere contrario da parte del Governo, motivato dal fatto che non era comunque possibile ulteriormente procrastinare i termini relativi all'utilizzo delle risorse finanziarie ricomprese nel ciclo programmatorio 2007-2013. Ciò posto, segnala che obiettivo principale della presente risoluzione è quello di impegnare il Governo ad assumere iniziative affinché, in sede di riprogrammazione da parte del CIPE dei fondi di cui sopra e per i quali alla data del 31 dicembre 2016 non sono state assunte dalle amministrazioni beneficiarie obbligazioni giuridicamente vincolanti, vengano ricomprese anche le università, e non solo le scuole superiori, alle quali quei fondi erano peraltro stati originariamente assegnati.

Il ministro Claudio DE VINCENTI, nel condividere la *ratio* della risoluzione in esame, chiarisce che il parere contrario espresso dal Governo sulla proposta emendativa dell'onorevole Palese in precedenza citata è dipeso dall'esigenza di scongiurare una proroga indiscriminata in favore di tutti gli enti beneficiari che non erano stati in grado di assumere, entro il termine prestabilito, le obbligazioni giuridicamente vincolanti, con effetti controproducenti rispetto all'obiettivo generale di assicurare tempestività nell'utilizzo delle risorse afferenti alla programmazione del Fondo di

sviluppo e coesione per il periodo 2007-2013. Prende atto del fatto che la risoluzione in esame, rispetto alla citata proposta emendativa, si muove ora in una logica di tipo diverso, giacché, da un lato, essa individua con precisione l'ambito applicativo, ricondotto al Piano nazionale per il Sud, e le risorse finanziarie interessate, quantificate in 315 milioni di euro a valere sul ciclo di programmazione del Fondo di sviluppo e coesione per il periodo 2007-2013, dall'altro, l'intervento da essa richiesto in sede di riprogrammazione delle risorse medesime non si configura come una sanatoria, bensì appare volto esclusivamente a porre rimedio a talune specifiche difficoltà che gli enti beneficiari, ed in particolare le università, possono avere incontrato nella sottoscrizione in tempo utile delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, per ragioni di carattere per lo più procedurale agli enti stessi non direttamente imputabili. Ciò posto, ritiene pertanto di esprimere un parere favorevole sulla risoluzione in discussione, a condizione che la stessa venga riformulata tanto nelle premesse quanto nella sua parte dispositiva. Per quanto concerne le premesse, la riformulazione è volta a sopprimere il secondo periodo del penultimo capoverso nonché l'intero ultimo capoverso, ravvisandosi a tale riguardo l'opportunità di espungere dal testo informazioni che appaiono comunque desumibili dalla parte residua dell'atto di indirizzo ed evitando, in tal modo, un richiamo troppo esplicito ad eventuali responsabilità soggiacenti la mancata sottoscrizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. Per quanto concerne invece la parte dispositiva, la riformulazione proposta è finalizzata ad impegnare il Governo « a valutare l'opportunità di assumere iniziative affinché, in sede di riprogrammazione da parte del CIPE dei fondi di cui sopra e per cui al 31 dicembre 2016 non sono state assunte dalle amministrazione beneficiarie obbligazioni giuridicamente vincolanti, vengano ricomprese oltre alle scuole superiori, anche le università alle quali quei fondi erano stati inizialmente assegnati, a fronte di specifici impegni delle università

stesse a compiere, per le parti di propria competenza, gli atti necessari per l'avvio dei relativi progetti, al fine di evitare la perdita di fondi determinanti per lo sviluppo infrastrutturale delle università del Mezzogiorno con cui potrebbero essere realizzati degli interventi infrastrutturali fondamentali per garantire la qualità della vita e la formazione degli studenti ».

Rocco PALESE (Misto-CR) accetta la riformulazione proposta dal Ministro De Vincenti, del quale apprezza lo spirito di collaborazione, ferma tuttavia restando, a suo avviso, la necessità di procedere, nelle sedi opportune, ad una successiva fase di monitoraggio nella erogazione e nella gestione delle risorse finanziarie in questione. Esprime pertanto soddisfazione per la riformulazione proposta dal Governo, che non incide sulla *ratio* dell'atto di indirizzo a sua prima firma, consentendo viceversa l'utilizzo di risorse essenziali per il rilancio del sistema universitario, elemento centrale per lo sviluppo e l'innovazione del nostro Paese, tanto più nel quadro delle misure e degli interventi relativi al processo di ammodernamento e digitalizzazione del mondo universitario stesso.

Maino MARCHI (PD), nell'esprimere apprezzamento per l'ampia convergenza di intenti registratasi rispetto ad una problematica tanto rilevante, oggetto della risoluzione in titolo, ritiene tuttavia necessario riformulare l'impegno al Governo in termini maggiormente vincolanti, prevedendo che lo stesso sia chiamato « ad assumere le iniziative » del caso, dovendosi a suo avviso considerare già esaurita la preventiva fase della valutazione circa l'opportunità o meno di adottare le iniziative medesime.

Giuseppe BRESCIA (M5S) si associa al collega Marchi. Rappresenta che il suo gruppo era già orientato per un voto favorevole alla risoluzione, di cui condivide il contenuto. Con la modifica testé proposta essa può essere anche sottoscritta.

Stefania COVELLO (PD) si associa alla ulteriore riformulazione testé avanzata dal

collega Marchi della parte dispositiva della risoluzione, che dichiara di sottoscrivere dal momento che essa consente di risolvere una problematica di cui si è peraltro da tempo fatta interprete anche la presidente della VII Commissione Cultura, l'onorevole Piccoli Nardelli, che desidera in questa sede ringraziare per l'impegno profuso. In proposito, segnala le enormi criticità che ancora caratterizzano le realtà universitarie del Mezzogiorno, le quali richiedono a suo giudizio un trattamento differenziato rispetto a quelle collocate nelle altre aree del Paese, sottolineando in particolare la questione relativa al funzionamento del sistema universitario delle regioni Sicilia e Sardegna, contraddistinto dalle note vicende della contiguità territoriale.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR), auspicando che le università del Mezzogiorno siano poste rapidamente nelle condizioni di adempiere appieno al ruolo propulsivo ed alle responsabilità che le competono, dichiara di sottoscrivere la risoluzione 7-01200 Palese, così come riformulata, della quale condivide l'impostazione di fondo.

Il ministro Claudio DE VINCENTI concorda con l'ulteriore riformulazione della risoluzione 7-01200 Palese, nei termini dianzi rappresentati dall'onorevole Marchi.

Rocco PALESE (Misto-CR) accetta l'ulteriore riformulazione della sua risoluzione 7-01200, esprimendo apprezzamento per la disponibilità manifestata al riguardo dal Governo.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che la risoluzione 7-01200 Palese, così come da ultimo riformulata, viene sottoscritta da tutti i componenti delle Commissioni V e VII presenti nella odierna seduta.

Le Commissioni approvano la risoluzione in titolo, come ulteriormente riformulata, che assume il numero 8-00228 (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

7-01200 Palese: Sulla destinazione anche al sistema universitario pugliese delle somme derivanti dalla riprogrammazione del FSC 2007-2013, con riferimento alle somme non spese al 31 dicembre 2016.

RISOLUZIONE APPROVATA

Le Commissioni V e VII,

premesso che:

con delibera del CIPE n. 78 del 30 settembre 2011, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 21 gennaio 2012, nell'ambito del piano nazionale per il Sud – sistema universitario – venivano assegnati 315 milioni di euro al sistema universitario pugliese a valere sul ciclo di programmazione del FSC 2007-2013. Di questi, 49 milioni di euro venivano assegnati all'università del Salento per interventi infrastrutturali di ristrutturazione di alcuni edifici e realizzazione *ex novo* di altri edifici destinati a servizi agli studenti;

la stessa delibera subordinava lo stanziamento dei fondi ad accordi da sottoscrivere tra università del Salento e regione Puglia, accordi che sarebbero stati sottoscritti solo ad ottobre 2014;

con delibera del CIPE n. 21 del 30 giugno 2014 si ribadiva che le amministrazioni destinatarie dei fondi di cui sopra avrebbero dovuto costituire obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) entro la data dal 31 dicembre 2015;

gli interventi programmati e concordati da Università del Salento e regione, prevedevano la ristrutturazione di edifici storici in cui hanno o avevano sede alcune facoltà e/o servizi universitari agli studenti, come i palazzi Codacci Pisanelli, Buon Pastore, Inapli e istituto Garibaldi e

la costruzione *ex novo*, tra l'altro, di nuovi laboratori didattici e di due biblioteche;

in seguito alla firma degli accordi con la regione Puglia, l'università del Salento avrebbe avuto la materiale disponibilità delle somme solo a luglio del 2015 e da quel momento il CIPE avrebbe concesso ulteriori dodici mesi per bandire le gare, quindi fino a luglio 2016;

nel frattempo, a giugno del 2016, in seguito all'approvazione del nuovo codice degli appalti, che prevede l'adeguamento alle nuove norme anche delle gare in corso d'opera, l'università avrebbe chiesto al CIPE una proroga che, pare, sia arrivata solo il successivo 1° dicembre 2016 con scadenza ultima per contrarre obbligazioni giuridicamente vincolanti al 31 dicembre 2016;

nella stessa sede il CIPE avrebbe anche già stabilito i criteri e i destinatari delle somme derivanti da riprogrammazione dei fondi eventualmente non spesi al 31 dicembre 2016, destinandoli all'edilizia scolastica e, pare, solo alle scuole superiori, non anche alle università;

in sede di conversione in legge del cosiddetto decreto-legge per il Sud alla Camera, il Governo ha espresso parere contrario alla proposta di un articolo aggiuntivo che mirava a prorogare al 31 dicembre 2017 il termine entro cui assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per complesso delle risorse assegnate alle amministrazioni centrali e

regionali per l'intero ciclo di programmazione del FSC 2007-2013,

impegnano il Governo

ad assumere iniziative affinché, in sede di riprogrammazione da parte del CIPE dei fondi di cui sopra e per cui al 31 dicembre 2016 non sono state assunte dalle amministrazioni beneficiarie obbligazioni giuridicamente vincolanti, vengano ricomprese oltre alle scuole superiori, anche le università alle quali quei fondi erano stati inizialmente assegnati, a fronte di specifici impegni delle università stesse a compiere, per le parti di propria competenza, gli atti necessari per l'avvio dei relativi progetti, al fine di evitare la perdita di fondi deter-

minanti per lo sviluppo infrastrutturale delle università del Mezzogiorno con cui potrebbero essere realizzati degli interventi infrastrutturali fondamentali per garantire la qualità della vita e la formazione degli studenti.

(8-00228) « Palese, Bechis, Marchi, Coscia, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Giampaolo Galli, Ghizzoni, Guerra, Malisani, Marchetti, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Cariello, Di Benedetto, Brescia, Brugnerotto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Albini, Alberto Giorgetti, La-tronico ».

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-01024 Ciprini: Iniziative volte a favorire l'acquisizione del capitale sociale delle imprese da parte dei loro dipendenti.	
7-01106 Incerti: Iniziative volte a favorire l'acquisizione del capitale sociale delle imprese da parte dei loro dipendenti (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione, in un testo unificato, delle risoluzioni n. 7-01024 e n. 7-01106</i>)	20
ALLEGATO (<i>Testo unificato approvato dalle Commissioni</i>)	23

RISOLUZIONI

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonio Gentile.

La seduta comincia alle 15.30.

7-01024 Ciprini: Iniziative volte a favorire l'acquisizione del capitale sociale delle imprese da parte dei loro dipendenti.

7-01106 Incerti: Iniziative volte a favorire l'acquisizione del capitale sociale delle imprese da parte dei loro dipendenti.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione, in un testo unificato, delle risoluzioni n. 7-01024 e n. 7-01106).

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 4 ottobre 2016.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che le presentatrici delle risoluzioni hanno presentato un testo unificato che è in distribuzione (*vedi allegato*).

Antonella INCERTI (PD), facendo riferimento alla proposta di testo unificato delle risoluzioni, chiede di conoscere l'avviso del Governo, con particolare riferimento agli impegni richiesti.

Tiziana CIPRINI (M5S) illustra nel dettaglio gli impegni richiesti al Governo nella proposta di testo unificato delle risoluzioni.

Il sottosegretario Antonio GENTILE osserva preliminarmente che il testo unificato delle risoluzioni, si vuole dare evidenza al fenomeno *workers buy out* (WBO), intendendo con questo termine l'acquisizione della proprietà e del controllo dell'azienda da parte dei lavoratori di una cooperativa. Sottolinea che ad oggi è una delle modalità innovative che può essere intrapresa dai lavoratori nel tentativo di « recuperare » le aziende costrette a

chiudere, mantenendo, in tal modo il loro posto di lavoro e non disperdendo le competenze acquisite durante gli anni di attività lavorativa.

La cooperazione tra lavoratori registra un rinnovato interesse a seguito della grave crisi che ha colpito l'economia e l'industria con la conseguenza del verificarsi di numerose chiusure aziendali e di tassi elevati e crescenti di disoccupazione soprattutto giovanile. Questa possibilità di rilancio è stata sfruttata sempre più spesso durante questi anni di crisi evidenziando un buon tasso di sopravvivenza delle fabbriche recuperate. Accoglie pertanto tutti gli impegni recati dal testo unificato delle risoluzioni.

Ritiene totalmente condivisibile quanto rappresentato al punto 1), finalizzato a promuovere la redazione di un « testo che preveda un quadro normativo unitario » a sostegno del WBO » e che peraltro preveda « la semplificazione degli strumenti a sostegno delle cooperative di lavoratori che rilevano aziende fallite o in crisi ».

Sottolinea che con l'impegno previsto al punto 2) si vuole costituire un « tavolo tecnico » che veda la partecipazione di tutte le Amministrazioni coinvolte. In tale sede potranno essere prospettate azioni di sostegno e di accompagnamento nella definizione del c.d. « *business plan* » (o piano d'impresa) per questa forma di passaggio aziendale, anche in nuovi settori produttivi.

Accoglie l'impegno al punto 3), con la volontà di « favorire » iniziative normative volte a prevedere misure agevolative sull'occupazione attraverso agevolazioni fiscali ed altro.

Sottolinea che è stato già avviato quanto richiesto ai punti 4) e 5) in merito al rafforzamento degli attuali strumenti di sostegno alle operazioni di WBO, incrementando il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, istitutivo di aiuti finalizzati a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative. La dotazione iniziale del Fondo, infatti, previsto dal citato DM ammontava ad euro 9.594.016,57, è stata incrementata, nel corso dell'anno 2016 da versamenti, per un totale di euro 1.217.788,00, por-

tando, quindi, la dotazione complessiva del Fondo a euro 10.811.804,57. La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), proprio nella prospettiva di un rafforzamento degli strumenti finanziari e delle relative iniziative, all'articolo 1, comma 75, ha assegnato 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 5 milioni per l'anno 2018.

Accoglie l'impegno al punto 6).

Relativamente al punto 7), concernente l'utilizzo di risorse europee, vorrei evidenziare che il programma Operativo nazionale-PON Impresa e Competitività 2014-2020 prevede la possibilità di ulteriori stanziamenti, per il sostegno alla nascita di nuove cooperative in aree di crisi localizzate nel Mezzogiorno.

Accoglie infine l'impegno al punto 8), in considerazione che un valido strumento per sostenere le operazioni di WBO – basate quasi sempre sul ricorso alla leva finanziaria da parte di lavoratori per l'acquisto dell'azienda – è rappresentato dal Fondo di garanzia delle PMI. Il Fondo, infatti, attraverso il rilascio di una garanzia pubblica fino all'80 per cento del finanziamento, riduce fortemente il rischio di credito della banca, agevolando, dunque, la concessione di nuova finanza anche per operazioni di rilevamento di aziende da parte dei lavoratori. Le cooperative rientrano a pieno titolo tra i soggetti che possono beneficiare della garanzia pubblica. Aggiunge che recentemente il Fondo di garanzia ha esteso la sua attività anche a sostegno del microcredito, a seguito della definizione, da parte del Ministero dell'economia del quadro normativo per l'esercizio in Italia della predetta attività.

Antonella INCERTI (PD) esprime la sua soddisfazione per l'accoglimento da parte del Governo degli impegni posti dalla proposta di testo unificato delle risoluzioni, soprattutto con riferimento al previsto incremento delle risorse finanziarie, all'attuazione di un quadro normativo coerente e omogeneo e, in modo particolare, alle previste iniziative, anche di carattere normativo, che assicurino l'applicazione del

regime di esenzione fiscale per gli importi delle indennità di mobilità o le somme erogate a titolo di NASpI reinvestite in operazioni di *workers buy out* (WBO).

Tiziana CIPRINI (M5S), ringraziando il sottosegretario, sottolinea l'importanza di un sostegno alle nuove realtà economiche emergenti, espressione di un'economia «dal basso» capace di produrre nuovi modelli di lavoro. Osserva che, tra gli impatti positivi di tali nuove modalità

lavorative, vi è anche la capacità di salvaguardare i livelli occupazionali, dal momento che risulta coinvolto, in una a sorta di reazione a catena, l'intero tessuto produttivo del territorio.

Le Commissioni approvano quindi all'unanimità il testo unificato delle risoluzioni che assume il numero 8-00229 (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO

7-01024 Ciprini: Iniziative volte a favorire l'acquisizione del capitale sociale delle imprese da parte dei loro dipendenti.

7-01106 Incerti: Iniziative volte a favorire l'acquisizione del capitale sociale delle imprese da parte dei loro dipendenti.

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni X e XI,
premesse che:

le società cooperative rappresentano una realtà imprenditoriale importante per lo sviluppo del nostro Paese. La Carta costituzionale ne ha legittimato l'esistenza favorendone la diffusione e rinviando alla legislazione statale la disciplina del loro funzionamento: esiste, infatti, un'articolata normativa che disciplina puntualmente il funzionamento di questa particolare forma associativa, dettando, oltretutto, una normativa di favore rispetto alle forme « tradizionali » di società, con particolare riguardo alle società cooperative a mutualità prevalente;

in particolare, nel corso degli anni ha destato una crescente attenzione, il fenomeno del cosiddetto *Workers Buy Out* (WBO), consistente nell'acquisizione della maggioranza o della totalità del capitale sociale di un'impresa, generalmente in crisi, da parte dei rispettivi dipendenti, usando come forma giuridica la società cooperativa, quale forma di risposta alle crisi aziendali ed occupazionali, particolarmente acuitesi nella lunga recessione iniziata nel biennio 2007-2008;

tale forma di acquisizione del capitale sociale è diffusa, con modalità diverse, in molti Paesi; essa nasce negli Stati Uniti, anche grazie all'utilizzo dei fondi pensione e al ricorso all'Employee Stock Ownership Plan (ESOP), mentre in America Latina si parla di *Empresas Recuperadas por sus Trabajadores* (ERT);

la recente crisi economica ha portato anche nei Paesi del Sud Europa a una proiezione verso il WBO come possibile soluzione per salvare imprese e posti di lavoro, nonché, allo stesso tempo, per evitare un impoverimento delle comunità locali; in questo modo, in Francia, Spagna e Italia si è così assistito, soprattutto negli ultimi sei anni, a una crescita di *start-up* e di cooperative di lavoro provenienti da processi di WBO avviati con riferimento ad aziende in difficoltà;

la risoluzione approvata dal Parlamento europeo, il 2 luglio 2013, sul contributo delle cooperative al superamento della crisi (2012/2321 (INI)) ha posto particolare attenzione al fenomeno del WBO evidenziando, in particolare, che « si ritiene che il trasferimento di un'impresa ai dipendenti mediante la creazione di una cooperativa e altre forme di azionariato dei dipendenti possano essere la soluzione migliore per garantire la continuità aziendale, questo tipo di riconversione, con specifico riferimento alle cooperative di lavoro e ai *workers buy out*, deve essere sostenuto da una specifica linea di bilancio dell'UE che preveda anche gli opportuni strumenti finanziari; chiede urgentemente la creazione, con la partecipazione della Banca europea per gli investimenti (BEI), delle parti sociali e degli *stakeholder* del movimento cooperativo, di un meccanismo europeo volto a promuovere lo sviluppo delle cooperative e in particolare, le ri-

conversioni di imprese in cooperative, anche, ad esempio, attraverso lo strumento dei fondi mutualistici »;

in Italia, le prime operazioni di WBO si sono realizzate nei primi anni '80 del secolo scorso, in risposta all'aumento della disoccupazione causata dai ridimensionamenti, dalle ristrutturazioni e dalle chiusure di imprese soprattutto manifatturiere e hanno trovato impulso anche a seguito dell'emanazione della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (cosiddetta « legge Marcora ») che ha promosso la costituzione di cooperative da parte di lavoratori licenziati, in cassa integrazione ovvero dipendenti di aziende in crisi o sottoposte a procedure concorsuali, attraverso un fondo di rotazione per il finanziamento di progetti presentati da società cooperative, gestito principalmente dalla società cooperativa CFI/Cooperazione finanza impresa Scpa, nonché attraverso un fondo statale speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli occupazionali tramite l'assunzione da parte dei lavoratori di opportune iniziative imprenditoriali in forma cooperativa; dalla sua fondazione al 30 giugno 2016 la società CFI ha investito 201 milioni di euro, che hanno permesso di creare o salvare 14.520 posti di lavoro e realizzare interventi in 357 imprese cooperative;

a tale normativa si sono affiancati ulteriori strumenti volti a consentire l'anticipazione delle somme relative agli ammortizzatori sociali: in questo quadro, l'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ha previsto la possibilità per i lavoratori in mobilità di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennità per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti; analogamente, l'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha previsto che, in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità ASpI potesse richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di

intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa; successivamente, l'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ha previsto che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI possa richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;

l'articolo 15, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, prevede che l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è da considerarsi non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;

l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha previsto, inoltre, che nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, abbiano diritto di prelazione per l'affitto o per l'acquisto le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura;

con decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 è stato istituito, un apposito regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione, che si affianca a quello previsto dalla legge n. 49 del 1985 e prevede la concessione di un finanziamento agevolato alle società cooperative nella quali le società finanziarie partecipate dal Ministero dello sviluppo economico, Sofi-

coop Sc e CFI Scpa, hanno assunto delle partecipazioni ai sensi della cosiddetta « legge Marcora »;

l'articolo 1, comma 74, della legge di bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha, da ultimo, previsto un rifinanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro per l'anno 2018, del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da destinare all'erogazione di finanziamenti agevolati a società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché allo sviluppo e al consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno;

dai dati presentati nel rapporto « Le imprese recuperate in Italia » redatto nel 2015 da Euricse – l'istituto di ricerca sull'impresa cooperativa e sociale – si evince come i casi di WBO in Italia abbiano riguardato prevalentemente piccole e medie imprese, tra cui in particolare aziende aventi da 10 a 49 dipendenti (quasi il 70 per cento), da 50 a 249 dipendenti (poco più del 22 per cento) e con meno di 10 dipendenti (quasi il 7,5 per cento), risultando solo due le imprese con oltre 250 dipendenti;

il principale settore di applicazione dell'istituto è quello manifatturiero (63,3 per cento) e quasi tutti i casi di WBO sono costituiti dalla trasformazione di imprese con manodopera altamente qualificata e ad alta intensità di lavoro;

nei sette anni dall'inizio della crisi (tra il 2007 e il 2013) si è passati da ottantuno a centoventidue WBO attivi, con importanti risultati in termini di salvataggio di posti di lavoro nei periodi di gravi difficoltà economiche;

da tali dati si evince come le cooperative recuperate non rappresentano solo una soluzione temporanea per salvare l'impiego dei lavoratori, ma possono co-

stituire uno strumento a medio termine per la salvaguardia dell'occupazione e per il miglioramento dei livelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese;

il principale aspetto positivo delle operazioni WBO è costituito dal mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa interessata, nonché delle imprese dell'indotto, oltretutto, più in generale, dalla conservazione del patrimonio aziendale e del *know-how* produttivo;

particolarmente importante è, poi, la possibilità di coinvolgere nella gestione parte degli attuali lavoratori, e soprattutto, dal momento che l'operazione richiede l'impiego di risorse finanziarie da parte dei lavoratori stessi, di quelli più motivati, avvalendosi in questo modo dell'apporto di quanti conoscono a fondo l'impresa e i suoi *asset*, materiali e immateriali;

le operazioni di WBO sono suscettibili, inoltre, di incidere positivamente sulla finanza pubblica, in quanto la mobilitazione di risorse finanziarie pubbliche presenta un onere di regola inferiore al costo che le amministrazioni pubbliche dovrebbero sostenere, sotto forma di erogazioni sociali, nel caso di cessazione dell'attività di impresa;

a tale riguardo, occorre considerare, ad esempio, che le risorse destinate dal Ministero dello sviluppo economico alla partecipazione nella società CFI nel periodo 2007-2015 sono pari a 84 milioni di euro e hanno generato un ritorno economico per lo Stato stimato in 576 milioni di euro, pari a 6,8 volte il capitale impiegato, considerando le imposte pagate dalle imprese e dai lavoratori e il minore utilizzo degli ammortizzatori sociali;

a tale proposito, risulta interessante notare come, secondo alcuni dati riportati dagli organi di stampa, il tasso di cessazione dell'attività di imprese « salvate » mediante il WBO sarebbe piuttosto contenuto (22 per cento), in ogni caso più basso di quello delle società *start-up* (35 per cento);

nonostante il legislatore sia intervenuto per favorire il fenomeno del recupero delle imprese in crisi da parte dei rispettivi dipendenti occorre completare la disciplina vigente al fine di assicurare adeguata risposta normativa alle diverse esigenze derivanti dal recupero di tali imprese;

occorre assicurare una più completa conoscenza dello strumento del WBO da parte dei lavoratori, rimuovendo le difficoltà nell'accesso agli strumenti a sostegno del recupero delle imprese in crisi nonché quelle legate all'accesso al credito per le imprese interessate, e superando le incertezze applicative derivanti dalle diverse interpretazioni sostenute dalle sedi territoriali dell'INPS con riferimento al trattamento fiscale da riconoscere in caso di reinvestimento dell'indennità di mobilità e degli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;

le audizioni informali svolte dalle Commissioni riunite, anche grazie al contributo offerto dai rappresentanti di imprese il cui capitale sociale è stato acquisito dai dipendenti, hanno consentito di acquisire importanti elementi di informazione e di valutazione,

impegnano il Governo:

1) ad attivare ogni utile iniziativa finalizzata a promuovere la redazione di un testo unico che preveda un quadro normativo unitario, organico e di semplice applicazione in tema di costituzione, agevolazioni finanziarie e rapporti con il fisco per le operazioni di *workers buy out* (WBO) e una semplificazione degli strumenti a sostegno delle cooperative di lavoratori che rilevano aziende fallite o in crisi;

2) ad operare per un rafforzamento degli attuali strumenti di sostegno alle operazioni di WBO, in primo luogo coinvolgendo e sensibilizzando le diverse amministrazioni e parti sociali, a vario titolo impegnate nella gestione delle crisi aziendali, anche con l'istituzione di un tavolo

tecnico tra i rappresentati *workers buy out*, Ministero dello sviluppo economico, Ministero del lavoro, Ministero dell'economia, Cooperazione Finanza e Impresa, CoopFond, Università e tutti i soggetti interessati, finalizzato a favorire e prospettare, qualora ne sussistano le condizioni, il ricorso a tale opportunità imprenditoriale e occupazionale anche con azioni di sostegno e accompagnamento nella definizione del *business plan* e del passaggio aziendale, tenendo in considerazione la possibilità di ricorrervi anche in nuovi settori produttivi;

3) a favorire iniziative normative volte a prevedere misure agevolative per il sostegno dell'occupazione anche attraverso possibili forme di decontribuzione ovvero agevolazioni fiscali a favore delle cooperative di lavoratori che danno vita ad una iniziativa imprenditoriale per rilevare l'azienda di cui erano dipendenti;

4) a favorire iniziative normative volte a prevedere l'incremento delle risorse destinate a finanziare gli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 recante l'istituzione di un nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione, assicurando tempistiche più rapide nell'erogazione dei finanziamenti;

5) a prevedere iniziative normative per il supporto delle *start-up* di cooperative costituite in prevalenza da lavoratori provenienti da aziende in crisi;

6) a favorire iniziative anche di carattere normativo che assicurino l'applicazione il regime di esenzione fiscale per gli importi delle indennità di mobilità o le somme erogate a titolo di NASpI reinvestite nella costituzione di WBO;

7) a promuovere l'introduzione di ulteriori strumenti di sostegno finanziario anche utilizzando le risorse derivanti dal bilancio dell'Unione europea;

8) a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di

finanza pubblica, nell'ambito di futuri provvedimenti economico-finanziari, misure economiche volte a facilitare l'accesso al credito da parte di WBO anche con eventuali forme di garanzia pubblica sui finanziamenti erogati dagli istituti di credito a favore delle iniziative di WBO.

(8-00229) Ciprini, Incerti, Albanella, Arlotti, Baruffi, Basso, Benamati, Boccuzzi, Casellato, Chimienti Cominardi, Dall'Osso, Damiano, Dell'Aringa,

Di Salvo, D'Incecco, Cinzia Maria Fontana, Fragomeli, Giacobbe, Ginato, Gneccchi, Gribaudo, La Marca, Lombardi, Patrizia Maestri, Marantelli, Miccoli, Misiani, Montroni, Paris, Giorgio Piccolo, Pinna, Ribaudò, Romanini, Rostellato, Rotta, Scuvera, Simoni, Taranto, Taricco, Terrosi, Tinagli, Tripiedi, Tullo, Vallascas, Vico, Zappulla.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	29
5-10966 Plangger, Cera ed altri: Sulle iniziative per il contrasto della criminalità organizzata nella provincia di Foggia	29
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	38
5-10967 Fiano e Marantelli: Sulle minacce ricevute da un giornalista da parte di gruppi neo-nazisti presenti in Lombardia	29
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	40
5-10968 Dieni ed altri: Sull'attivazione del distacco dei vigili del fuoco nel comune di Monasterace (RC)	29
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	42
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	30
Variazioni nella composizione della Commissione	30
Modifiche alla legge elettorale C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli.	
Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767 (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	30
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 4096, approvata dalla 6 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	44
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Testo unificato C. 302 Fiorio e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	34
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	45

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza
del presidente Andrea MAZZIOTTI DI

CELISO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-10966 Plangger, Cera ed altri: Sulle iniziative per il contrasto della criminalità organizzata nella provincia di Foggia.

Angelo CERA (Misto-UDC) illustra l'interrogazione in titolo, che deriva dalla gravità degli episodi di criminalità che stanno avvenendo quotidianamente nella provincia di Foggia, con particolare riferimento al comune di San Severo. Si tratta di rapine, omicidi e spaccio di stupefacenti. La delicatezza della situazione è dimostrata dal Consiglio comunale monotematico sul tema della sicurezza e dell'ordine pubblico che si è svolto nei giorni scorsi a San Severo con la partecipazione anche del governatore della Regione Puglia, degli assessori e dei consiglieri regionali. Si chiede quindi al Governo quali forze intenda mettere in campo per fronteggiare la situazione oggetto dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Angelo CERA (Misto-UDC), replicando, nel dichiararsi soddisfatto della risposta del sottosegretario, desidera ringraziare per il loro impegno le forze dell'ordine, dispiegate in un territorio vasto quale è la provincia di Foggia e in città storicamente teatro di episodi criminali. Si è infatti registrata un'evoluzione criminale da reati come l'abigeato a reati quali le rapine e lo spaccio di stupefacenti. Sottolinea quindi come non sia stata opportuna la chiusura

del tribunale di Lucera, che rappresentava un segnale della presenza dello Stato nel territorio. Chiede infine al Governo di mantenere alta l'attenzione su una situazione che, per la sua gravità, richiede interventi di carattere eccezionale.

5-10967 Fiano e Marantelli: Sulle minacce ricevute da un giornalista da parte di gruppi neo-nazisti presenti in Lombardia.

Emanuele FIANO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, ricordando di aver già presentato un atto di sindacato ispettivo a proposito della organizzazione neonazista richiamata nella presente interrogazione, organizzazione che, a suo avviso, si pone chiaramente al di fuori dell'ordinamento e andrebbe sciolta. Chiede pertanto quale sia la valutazione del Ministro interrogato sull'adeguatezza degli strumenti attualmente presenti nell'ordinamento italiano per contrastare l'attività di organizzazioni come quelle citate in premessa nonché quali ulteriori iniziative, a legislazione vigente, intenda adottare per assicurare la piena incolumità di tutti quei giornalisti che a causa della loro attività d'inchiesta e denuncia sono oggetto di intimidazioni, come avvenuto nel caso del giornalista Paolo Berizzi.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Emanuele FIANO (PD) replicando, nel ringraziare per la risposta fornita, si augura in futuro lo scioglimento dell'organizzazione neonazista richiamata nell'interrogazione in titolo.

5-10968 Dieni ed altri: Sull'attivazione del distacco dei vigili del fuoco nel comune di Monasterace (RC).

Federica DIENI (M5S), illustra l'interrogazione in titolo, dichiarando di aspettarsi una risposta del rappresentante del Governo che riferisca del rispetto degli

impegni già assunti dal Governo nell'ambito dello svolgimento di un precedente atto di sindacato ispettivo, riguardo all'attivazione, tra l'altro, del distaccamento di Monasterace, in Calabria. Si tratta, a suo avviso, di un intervento necessario, considerata la situazione difficile della Calabria, anche per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto. Fa notare che ciò oggi appare possibile, atteso che è stato disposto il potenziamento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, condizione che il Governo a suo tempo definì necessaria per la realizzazione di tale intervento.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Federica DIENI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta, facendo notare che l'incremento di organico previsto per la Calabria appare insufficiente, considerati i problemi da cui è afflitta tale regione. Si sarebbe aspettata dunque un intervento più efficace, in modo da consentire l'attivazione del distaccamento di Monasterace, che auspica possa avvenire quanto prima considerate le problematiche della Calabria. Si augura, in ogni caso, che, nell'individuazione dei distaccamenti da attivare, vengano seguiti criteri rispondenti agli effettivi bisogni del territorio e non prevalgano altre logiche.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che, per il gruppo Civici e innovatori, la deputata Mara Mucci non fa più parte della I Commissione.

Modifiche alla legge elettorale.

C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Piscichio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Piscichio e C. 4363 Fragomeli.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto delle proposte di legge e della sentenza della Corte costituzionale, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 marzo 2017.

Tancredi TURCO (Misto-AL-TiPI) interviene per illustrare la posizione della sua componente politica in merito alla modifica della legge elettorale, posizione

che ben si riflette nella proposta di legge C. 4284 di cui è primo firmatario. Con questo progetto di legge, infatti, si dispone l'abrogazione dei due sistemi elettorali attualmente vigenti per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica. Esprime perplessità anche sul cosiddetto *Mattarellum*, in quanto da una parte il sistema maggioritario non ha risolto il problema dalla governabilità e, cosa ancor più rilevante, con il *referendum* del 4 dicembre 2016 l'elettorato ha chiaramente voluto salvaguardare la Costituzione. A suo avviso, il sistema elettorale che più si inquadra nel quadro costituzionale è quello proporzionale puro, in vigore dal 1948 al 1993. In quest'ambito si dichiara disponibile a discutere su alcuni limitati correttivi. Ad esempio sulla previsione di una soglia di sbarramento, anche se in linea di principio è del tutto contrario. Si potrebbe però riflettere su una soglia molto bassa, del 2 o del 3 per cento, per evitare problemi di legittimità costituzionale. Con una soglia più alta si rischierebbero infatti di non veder rappresentati milioni di elettori, i cui voti andrebbero persi. Dichiara invece l'indisponibilità a discutere sui capilista bloccati e sulle pluricandidature, a cui è contrario senza riserva.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) illustra la proposta di legge C. 4309 di cui è primo firmatario, tesa a modificare limitatamente, al fine di renderli omogenei, i sistemi elettorali di Camera e Senato usciti dalle sentenze della Corte costituzionale. È una proposta che riflette la posizione del suo gruppo. Si dichiara non favorevole alla riproposizione del cosiddetto *Mattarellum*, anche perché è emerso chiaramente dalle posizioni dei gruppi come non ci sarebbero i numeri al Senato per approvarlo. Seguire quel percorso significa, a suo avviso, non volere fare veramente una legge elettorale. Salvare, invece, il salvabile dei sistemi di Camera e Senato è una strada concretamente percorribile che indica la volontà di approvare realmente una legge elettorale.

Andrea MAZZIOTTI, *presidente e relatore*, in risposta a talune osservazioni svolte nel corso del dibattito nelle sedute precedenti, riallacciandosi a questioni inevitabilmente legate al prosieguo dell'*iter* poste in particolare dal deputato D'Attorre, osserva che, prima di assumere qualsiasi iniziativa in ordine all'adozione di un testo base sul quale iniziare a ragionare, anche in vista di eventuali successive modificazioni, appare opportuno completare la discussione, acquisendo in modo chiaro la posizione di ciascun gruppo rispetto alla strada da intraprendere. Ritiene che anche l'ipotesi di apportare minime correzioni al sistema vigente, alla luce di quanto emerso dalla sentenza della Corte costituzionale, vada verificata sul campo della dialettica parlamentare, registrando la consistenza di un eventuale consenso a tale proposta o valutando se sussista un consenso per altre soluzioni. Fatto presente che nella giornata di domani si avrà un quadro più chiaro, anche alla luce di quanto sarà stabilito dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi, prevista nella giornata odierna, fa notare che nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ci saranno maggiori elementi per definire modalità di prosecuzione dell'*iter* che assicurino un esame del provvedimento adeguato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**COMITATO PERMANENTE
PER I PARERI**

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.55.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

C. 4096, approvata dalla 6^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla VI Commissione)

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, rileva che la proposta di legge in esame, composta di sette articoli, intende vietare il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine anti-persona, munizioni e submunizioni *cluster* da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. La proposta è stata approvata in sede legislativa dalla 6a Commissione Finanze del Senato e riprende sostanzialmente, con alcune differenze, quanto già previsto dall'A.C. 5407, presentato durante la XVI legislatura, approvato dalla sola Camera dei deputati.

L'articolo 1 vieta totalmente il finanziamento di società, in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che – direttamente o avvalendosi di società controllate o collegate secondo i criteri del codice civile – svolgono attività di costruzione, impiego, stoccaggio, distribuzione, trasferimento o trasporto di mine anti-persona, munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse e vieta altresì la ricerca tecnologica, la fabbricazione, la vendita e cessione, a qualsiasi titolo, l'esportazione, l'importazione e la detenzione delle medesime tipologie di munizioni. Si dispone che le società che svolgono tali attività non possono partecipare a bandi o programmi di finanziamento pubblico e che i divieti valgono anche per tutti gli intermediari abilitati (come definiti dal successivo articolo 2, comma 1, lettera *a*)). Inoltre si vieta alle fondazioni e ai fondi pensione di investire il proprio patrimonio nelle predette attività.

L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina in

commento. In particolare, la lettera *a*), come anticipato, definisce intermediari abilitati le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, le società di gestione del risparmio (SGR) italiane, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, ivi inclusi i confidi, le banche di Paesi membri dell'Unione europea, le imprese di investimento di Paesi membri dell'Unione europea, le banche extracomunitarie, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione. La lettera *b*) definisce finanziamento ogni forma di supporto finanziario, tra cui – a titolo esemplificativo – la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società indicate dalla proposta in esame, anche tramite società controllate. Per mina anti-persona la lettera *c*) si riferisce a ogni ordigno o dispositivo corrispondente alle caratteristiche individuate dall'articolo 2, commi 1 e 2, della Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine anti-persona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 26 marzo 1999, n. 106. La norma specifica che si tratta di mine progettate in modo tale da esplodere a causa della presenza, prossimità o contatto di una persona e tale da incapacitare, ferire o uccidere una o più persone. Si precisa inoltre che le mine progettate per essere detonate dalla presenza, prossimità o contatto di un veicolo, invece che di una persona, e dotate di dispositivi di anti-manipolazione, non sono considerate mine anti-persona per il solo fatto di essere così congegnate. La lettera *d*) reca la definizione di mina, intendendo per tale una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o presso il terreno o qualsiasi altra superficie e per essere fatta esplodere

dalla presenza, prossimità o contatto di una persona o veicolo. La lettera *e*) reca la definizione di munizioni e submunizioni *cluster*. In particolare, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, di cui alla legge 14 giugno 2011, n. 95, si tratta di ogni munizione convenzionale idonea a disperdere o rilasciare submunizioni esplosive ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi, fatte salve le specifiche di esclusione indicate dalle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 2 del medesimo articolo 2 della Convenzione. La lettera *f*) individua infine gli organismi di vigilanza rilevanti ai sensi delle norme in esame: essi sono la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) e gli eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati.

L'articolo 3 individua i compiti delle Autorità di vigilanza in relazione ai divieti posti dalle disposizioni del provvedimento. In particolare, si prescrive che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, detti organismi emanino, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati, al fine di contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, assemblaggio, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine anti-persona, delle munizioni e submunizioni *cluster* e di loro singoli componenti. Nel medesimo termine, essi provvedono a istituire l'elenco delle società operanti nei settori individuati dall'articolo 1, comma 1 della proposta di legge, indicando l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco. Nell'ambito dei compiti riguardanti l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il cosiddetto decreto antiriciclag-

gio, i controlli dei flussi finanziari sono estesi alle imprese e alle società di cui all'articolo 1, comma 1.

L'articolo 4 definisce i compiti per gli intermediari i quali devono, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle società operanti nei settori individuati dall'articolo 1, comma 1 del provvedimento in esame, escludere dai prodotti offerti ogni componente che costituisca supporto finanziario alle società incluse nell'elenco medesimo.

Con l'articolo 5 si disciplinano le verifiche dei divieti posti dalle norme in esame; in particolare, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli stessi. Si dispone che gli organismi di vigilanza provvedano, nell'ambito delle ispezioni e dei controlli a carico dei soggetti vigilati, anche a controlli specifici di valutazione dell'attività connessa alla funzione di *compliance* in relazione ai divieti di cui al provvedimento in esame.

L'articolo 6 disciplina le sanzioni comminate agli intermediari abilitati che non osservano il divieto di finanziamento delle società operanti nel settore delle mine e delle munizioni. In particolare, ai sensi del comma 1, gli intermediari abilitati che violano il divieto di finanziamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150.000 a 1.500.000 euro, ove ne ricorrano le condizioni secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

L'articolo 7, infine, in deroga alle disposizioni sulla legge in generale, dispone che il provvedimento in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è riconducibile alla materia « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari », di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.

Testo unificato C. 302 Fiorio e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele COZZOLINO (M5S), *relatore*, rileva che il testo unificato, come modificato durante l'esame in sede referente dalla Commissione Agricoltura, si compone di 15 articoli e reca norme relative alla produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico, con esclusione di quella relativa al settore dei controlli.

Come è noto, la produzione agricola biologica è regolata dalla normativa comunitaria e più specificamente dal regolamento (CE) n. 834/07 e dal suo regolamento di applicazione (CE) 889/08. La normativa nazionale, intervenuta con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, definisce gli ambiti operativi nazionali.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, osserva che l'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità. Quanto al primo viene meglio specificato che il campo di intervento interessa la definizione del sistema delle autorità nazionali e locali, i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato nonché gli strumenti finanziari per la ricerca e per la realizzazione di campagne di informazione.

Quanto alle finalità, il comma 2 dell'articolo 1 definisce la produzione biologica attività di interesse nazionale con funzione sociale, in quanto attività economica basata, tra l'altro, sulla qualità dei

prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali e sulla riduzione delle emissioni inquinanti. Il comma 3 equipara il metodo di agricoltura biodinamica al metodo biologico nei limiti in cui il primo rispetti tutti i requisiti previsti a livello europeo per produrre biologico.

L'articolo 2 specifica, poi, che per autorità nazionale si intende il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, chiamato a svolgere attività di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione della normativa europea in ambito nazionale.

L'articolo 3 individua nelle autorità locali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le quali sono chiamate a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative relative alla produzione con metodo biologico.

L'articolo 3 dispone che tali attività siano svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano « nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti ».

L'articolo 4 istituisce il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica al quale viene affidato il compito di delineare indirizzi da proporre al Ministro e definire le priorità per il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica nonché di esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo in merito alla produzione biologica. Il Tavolo propone, altresì, interventi per l'attività di promozione dei prodotti biologici e organizza almeno un incontro annuale per confrontare le esperienze dei distretti biologici.

L'articolo 5 prevede che il Dicastero agricolo adotti il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica contenente interventi per: agevolare la conversione al biologico, con particolare riferimento alle piccole imprese agricole; sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare la filiera del biologico; incentivare il biologico attraverso iniziative di informazione ed educazione al consumo; monitorare l'andamento del settore; migliorare il sistema di controllo e di certificazione;

incentivare enti pubblici ad utilizzare il biologico nella gestione del verde; incentivare la ricerca.

L'articolo 6 istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica (in realtà già previsto a legislazione vigente ma con diverse finalità) destinato al finanziamento del Piano d'azione, con una riserva del 30 per cento alla ricerca. Il Fondo è alimentato dal contributo annuale dovuto per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari; tale contributo è già previsto a legislazione vigente ed è destinato al finanziamento del Fondo. Innovativa risulta, invece, l'introduzione di sanzione in caso di mancato pagamento del contributo.

L'articolo 6-bis prevede che anche nell'ambito della filiera biologica possano essere costituiti contratti di rete mentre l'articolo 7 delinea le modalità attraverso le quali operare il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore. A tal fine viene prevista la promozione di specifici percorsi formativi, la destinazione di quota parte delle risorse dell'attività del CNR alla ricerca in campo biologico, la previsione di specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura nonché la destinazione, come già accennato, del 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica alla ricerca nel settore.

L'articolo 8 è volto a promuovere la formazione professionale nel settore mentre gli articoli 9, 10, 11 e 12 dettano nuove ed innovative disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato, fornendo una definizione di: distretti biologici (articolo 9), intendendosi per tali i sistemi produttivi locali nei quali sia significativa la produzione con metodo biologico o con metodologie culturali locali; intese di filiera (articolo 10) volte a valorizzare le produzioni ottimizzando i costi di produzione, garantire la tracciabilità, promuovere le attività connesse, agevolare lo sviluppo dei distretti biologici; organizzazioni di produttori biologici (articolo 11) che sono riconosciute dalle re-

gioni secondo criteri che saranno definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni; organizzazioni interprofessionali (articolo 12) aventi le finalità di migliorare la trasparenza della produzione, anche mediante la pubblicazione di dati statistici, di meglio coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato e di redigere contratti tipo per la vendita di prodotti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole è riconosciuta una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica. Sono stabiliti i requisiti per il riconoscimento, tra i quali, è previsto quello di rappresentare una quota dell'attività economica pari ad almeno il 30 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nazionale o, nel caso di organizzazione operanti in una sola circoscrizione, il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera nella circoscrizione o il 25 per cento a livello nazionale. Le organizzazioni interprofessionali possono richiedere che alcuni accordi siano resi obbligatori anche nei confronti dei non aderenti la stessa organizzazione. Le regole devono aver avuto almeno l'85 per cento del consenso degli interessati. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole; in caso positivo, le stesse regole si applicano a tutti gli operatori del settore biologico anche se non aderenti all'organizzazione.

L'articolo 13, infine, prevede che gli agricoltori che producono varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione nei luoghi dove tale varietà di sono sviluppate hanno diritto alla vendita diretta ed in ambito locale e possono procedere al libero scambio delle stesse. Per le sementi non iscritte ad alcune registro evolute ed adattate nell'ambiente di coltivazione è riconosciuto il diritto di vendita diretta agli altri agricoltori in ambito locale in una quantità limitata di sementi.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, va rilevato che l'articolo 1, comma 2, del testo definisce la produzione biologica attività di

interesse nazionale con funzione sociale, quale settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti per la riduzione delle emissioni inquinanti stabilita a livello europeo. Tale disciplina è riconducibile ad una pluralità di materie, a partire dalla materia « agricoltura », riconducibile alla competenza residuale delle Regioni (articolo 117, quarto comma, della Costituzione), su cui al contempo incidono le materie « rapporti dello Stato con l'Unione europea » – tenuto conto che la normativa sulla produzione biologica è regolata a livello europeo, prevalentemente con il Regolamento n. 834 del 2007 – « tutela della concorrenza », « ordinamento civile » e « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere *a*), *e*), *l*) ed *s*). Vengono altresì in rilievo le materie « tutela della salute » e « alimentazione », di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e la materia « formazione professionale », anch'essa di competenza residuale regionale. Si ricorda che nei casi di concorrenza e intreccio di competenze, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, è necessaria « una disciplina che prefiguri un *iter* in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero sia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà » (*ex plurimis*, sentenze n. 7/2016, n. 6/2004 e n. 303/2003).

Il testo del provvedimento individua poi nelle regioni e province autonome le autorità locali competenti; l'articolo 3, infatti, dispone che tali attività siano svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano « nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti ». L'Autorità nazionale, indicata nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è chiamata a svolgere attività di indirizzo e coordinamento a livello nazionale dell'attuazione della nor-

mativa comunitaria (articolo 2). Si prevede, inoltre, espressamente il coinvolgimento delle regioni: all'articolo 4, comma 3, laddove è prescritto che tre rappresentanti delle regioni siano indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, perché partecipino al Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica; agli articoli 6, comma 3, 8, comma 1, 9, comma 1-*ter*, 11, comma 1, e 12, comma 5, dove si prevede l'intesa della Conferenza Stato-regioni nell'emanazione dei decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali chiamati, rispettivamente a: determinare la quota della dotazione del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica da destinare al finanziamento dei programmi indicati nel Piano d'azione; a definire i principi in base ai quali le regioni e le province autonome possono organizzare la formazione teorico-pratica di tecnici ed operatori del biologico; disciplinare i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici; stabilire i criteri ed i requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome sono chiamate a definire le organizzazioni dei produttori del biologico e le loro associazioni; provvedere al riconoscimento dell'organizzazioni interprofessionali del biologico.

L'articolo 7 prevede a sua volta che lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola effettuata con metodo biologico. In tale ambito, è altresì richiamato il decreto di riparto delle risorse adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, di intesa con la Conferenza Stato-regioni. In proposito, si ricorda che nel quadro delineato dall'articolo 117 della Costituzione, che ha affidato la ricerca scientifica e tecnologica alla competenza legislativa concorrente, la Corte costituzionale ha evidenziato che « la ricerca scientifica deve essere considerata non solo una "materia", ma anche un "valore" costituzionalmente protetto (articoli 9 e 33 della Costituzione), in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati » (sentenze nn. 423/2004 e 31/2005). La Corte ha altresì rilevato che

la ricerca scientifica, qualora si delimiti l'area su cui verte e si individuino le finalità perseguite, riceve da queste la propria connotazione (sentenza n. 133 del 2006). L'articolo 8 prevede che lo Stato, le regioni e le province autonome promuovono la formazione teorica-pratica di tecnici ed operatori relativa alla produzione con metodo biologico e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi. Per tali finalità il Ministro, con decreto da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, definisce i principi in base ai quali le regioni e le province autonome organizzano la formazione professionale. Al riguardo, si ricorda in tema di istruzione e formazione professionale, nella sentenza n. 50/2005 la Corte costituzionale ha evidenziato, sotto un profilo generale, come la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguardi l'istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in

organismi privati con i quali vengano stipulati accordi, mentre non è compresa nell'ambito della suindicata competenza né in altre competenze regionali la disciplina della istruzione e della formazione aziendale che i privati datori di lavoro somministrano in ambito aziendale ai loro dipendenti, rientrando, invece, nel sinalgma contrattuale e quindi nelle competenze dello Stato in materia di ordinamento civile. L'articolo 8 attribuisce dunque ad un decreto ministeriale, da adottare di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione dei principi in base ai quali le regioni organizzano la formazione professionale, materia che, come specificato anche nell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, rientra tra gli ambiti di competenza esclusiva regionale.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

5-10966 Plangger, Cera ed altri: Sulle iniziative per il contrasto della criminalità organizzata nella provincia di Foggia.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor/Signora Presidente, onorevoli colleghi, la provincia di Foggia presenta, sotto il profilo della sicurezza pubblica, peculiari e variegati aspetti di criticità, determinati non solo dalla presenza radicata di una criminalità organizzata efferata e agguerrita e di una criminalità diffusa parimenti violenta, ma anche da generalizzati comportamenti di illegalità che coinvolgono, prevalentemente in aree urbane a elevata marginalità sociale del capoluogo e dei centri più popolosi, estese fasce giovanili che costituiscono il serbatoio della manovalanza criminale.

In tale contesto, in una fase storica iniziale caratterizzata da reati legati prevalentemente a contesti rurali, si è verificato il passaggio a fattispecie delittuose di maggiore spessore criminale.

Attualmente la criminalità organizzata foggiana si connota per le sue capacità di diversificazione e rinnovamento, in uno scenario nel quale i gruppi tendono ad agire secondo modalità molto aggressive, con sodalizi che si aggregano e disgregano in relazione alle variazioni degli equilibri di potere e ai periodi di detenzione degli affiliati.

Le attività criminose poste in essere ruotano principalmente intorno al traffico e lo spaccio degli stupefacenti, le estorsioni ed il riciclaggio di denaro di provenienza illecita reimpiegato in attività commerciali, l'usura, il gioco d'azzardo, nonché il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e le rapine. Anche le condotte estorsive, realizzate nei contesti rurali in danno sia di aziende agricole che nei confronti di

grandi e medie realtà imprenditoriali, continuano a rappresentare una fonte di guadagno per i vari clan.

Nel capoluogo dauno, la situazione di pacifica convivenza tra i diversi sodalizi è frutto di una meditata strategia di non belligeranza, mirata ad indurre un abbassamento del livello di attenzione della polizia sui lucrosi interessi, criminali e non, dell'organizzazione denominata « società foggiana » e a consentire, quindi, alla stessa la progressiva infiltrazione nelle attività economiche e politico-amministrative del territorio.

In effetti, le indagini condotte dalle Forze dell'ordine in direzione della predetta « società » ne hanno evidenziato la consolidata propensione all'infiltrazione nel tessuto economico-imprenditoriale, nonché il coinvolgimento nelle più tradizionali attività di usura, narcotraffico ed estorsioni.

A tale situazione di criticità va aggiunta quella determinata dalle nuove spinte criminali di giovani leve, particolarmente spregiudicate, interessate ad emergere nel panorama criminale del capoluogo e, pertanto, pronte, a tal fine, a commettere efferati delitti.

Nel quadro generale sin qui delineato occorre inserire, per una corretta visione d'insieme della situazione nel foggiano, anche l'elemento statistico riguardante gli indici di delittuosità.

Dalle rilevazioni relative al 2016 emerge infatti che il totale dei delitti segnalati nella provincia di Foggia fa registrare una flessione pari all'11,2 per cento rispetto all'anno precedente. In calo sono anche le rapine (-13 per cento) e i

furti (-11,3 per cento). Vanno tuttavia segnalati, in controtendenza, i dati in crescita relativi alle estorsioni, agli omicidi e ai reati connessi agli stupefacenti.

Questi dati incoraggianti sono anche il frutto delle mirate strategie di prevenzione e contrasto messe a punto in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con i sindaci delle realtà di maggiore dimensione, tra cui quelle indicate nell'atto di sindacato ispettivo. In particolare, è stato ridefinito il modello complessivo di controllo coordinato del territorio, caratterizzandolo con una forte integrazione interforze anche della polizia locale, con l'ottimizzazione delle risorse e con una maggiore aderenza alle peculiarità del contesto territoriale.

Segnalo, altresì, a riprova dell'efficacia dell'azione delle Forze di Polizia, l'elevata percentuale dei delitti scoperti, spesso in flagranza di reato, che si attesta mediamente tra il 28 e il 30 per cento. Ragguardevole, poi, è il numero delle operazioni di polizia giudiziaria che hanno consentito di sgominare associazioni dedite al traffico di sostanze stupefacenti, alle estorsioni aggravate dal metodo mafioso, alle rapine e ai furti negli istituti di credito e ai *caveau* di istituti di vigilanza, nonché agli assalti ai furgoni portavalori.

Fondamentale si è rivelato anche il potenziamento degli impianti tecnologici di video sorveglianza, realizzati con risorse del PON Sicurezza, che forniscono un supporto rilevante alla prevenzione *tout court* e costituiscono strumenti indispensabili in numerose attività di indagine per la scoperta degli autori. In relazione a tale tecnologia, sarà compiuto uno sforzo ulteriore per la sua implementazione a valere sui fondi europei.

Per quanto riguarda la presenza delle Forze di Polizia sul territorio, si rappresenta che il dispositivo attualmente ope-

rante in provincia può contare su una forza di 2.075 unità, di cui 668 della Polizia di Stato, 934 dell'Arma dei carabinieri e 473 della Guardia di finanza, a fronte di una previsione organica di 2.256 unità, con carenze più favorevoli rispetto ad altre realtà nazionali.

Il contingente territoriale è rinforzato quotidianamente con aliquote dei Reparti prevenzione crimine della Polizia di Stato e della Compagnia di intervento operativo dell'Arma dei carabinieri, impiegati nei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalle Autorità provinciali di pubblica sicurezza.

Desidero ricordare anche che dal 24 febbraio al 5 marzo scorsi sono state assegnate alla Questura di Foggia, per le complessive esigenze di ordine e sicurezza pubblica, 560 unità dei reparti inquadrati delle Forze di Polizia (in particolare 360 operatori della Polizia di Stato, 160 dell'Arma dei carabinieri e 40 della Guardia di finanza).

Soggiungo che il Prefetto di Foggia dispone di un'aliquota di 100 militari delle Forze armate, appartenenti al contingente di 7.050 militari dell'*Operazione Strade Sicure*.

D'altra parte, a seguito del parere favorevole espresso in sede di Riunione tecnica di coordinamento interforze, è stato istituito di recente a Foggia il Nucleo Anticrimine dell'Arma dei carabinieri.

Concludendo, assicuro che, nel capoluogo e nella provincia di Foggia, la situazione della sicurezza pubblica è alla costante attenzione del Ministero dell'interno e che le Forze di polizia continueranno a seguire le questioni segnalate nell'interrogazione per garantire, con professionalità e senso di responsabilità, il costante monitoraggio del territorio e la predisposizione di adeguate misure di vigilanza e controllo.

ALLEGATO 2

5-10967 Fiano e Marantelli: Sulle minacce ricevute da un giornalista da parte di gruppi neo-nazisti presenti in Lombardia.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor/Signora Presidente, onorevoli colleghi, gli onorevoli Fiano e Marantelli segnalano la particolare esposizione a rischio del giornalista Paolo Berizzi, vittima di ripetute minacce e intimidazioni per le sue inchieste su alcuni gruppi neonazisti attivi in Lombardia. Prendendo spunto da tale caso, essi chiedono quali iniziative il Ministero dell'interno intenda adottare a tutela dell'incolumità dei giornalisti impegnati nella denuncia delle attività dei gruppi di estrema destra.

Voglio subito informare che, a tutela del giornalista, in sede di « Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia » presso la Prefettura di Bergamo, era stata già disposta dallo scorso mese di febbraio un'idonea misura di protezione, che poi è stata intensificata a seguito dell'episodio di danneggiamento dell'autovettura riportato nell'interrogazione. La situazione di esposizione al rischio del sig. Berizzi sarà nuovamente oggetto di esame in una Riunione tecnica di coordinamento fissata per domani.

Su un piano più generale, assicuro che le Autorità provinciali di pubblica sicurezza e le Forze di polizia seguono con la massima attenzione tutti gli episodi di intimidazione che possano incidere sulla libera determinazione dei giornalisti nell'espletamento dell'attività professionale.

La loro protezione, al pari di quella di tutte le altre categorie di persone esposte a rischio a causa delle funzioni esercitate, costituisce una priorità nella pianificazione dei servizi di polizia nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio.

Oltre che per l'applicazione delle vigilanze generiche radio collegate nell'ambito dei citati piani di prevenzione generale, la valutazione dell'esposizione a rischio costituisce oggetto di un'approfondita e periodica rivisitazione, ai fini dell'equilibrata applicazione dei dispositivi di protezione previsti dalla legge.

Nei confronti dei giornalisti sono attivi, ad oggi, 31 dispositivi tutori adottati su determinazione dell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale, nonché 159 servizi di vigilanza generica radiocollegata adottati su disposizione delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza.

Ciò costituisce la tangibile conferma dell'attenzione che il Ministero dell'interno dedica alla sicurezza della categoria in questione contro ogni forma di minaccia, condizionamento o intimidazione.

Gli onorevoli interroganti chiedono anche la valutazione del Ministro dell'interno sull'adeguatezza dei vigenti strumenti normativi diretti al contrasto dell'attività delle organizzazioni di ispirazione neofascista o neonazista.

Rilevo, in proposito, che l'ordinamento giuridico già prevede alcuni fondamentali presidi di legalità.

Faccio riferimento, innanzitutto, alla legge n. 645 del 1952, emanata in attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione relativa al divieto di riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

E, inoltre, al decreto-legge n. 122 del 1993 (cosiddetta legge Mancino), che offre specifici strumenti per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo, del razzismo e della xenofobia, con l'introduzione della

fondamentale condanna di gesti, azioni e slogan legati all'ideologia nazifascista.

Si tratta comunque di un tema di particolare delicatezza, riguardo al quale, peraltro, sono state presentate in Parlamento alcune proposte di legge, una delle quali a prima firma proprio dell'onorevole Fiano.

Ritengo di poter dire che sull'argomento il Governo è aperto al confronto politico e parlamentare nell'ambito di un ragiona-

mento che sappia tenere insieme i diritti di riunione, associazione e manifestazione del pensiero con le esigenze altrettanto rilevanti di tutela della sicurezza pubblica.

Concludo assicurando che il Ministero dell'interno continuerà a dedicare la massima attenzione all'attività dei movimenti politici estremistici, qualunque ne sia l'orientamento, per prevenire e reprimere le iniziative che possano sfociare in atti illeciti.

ALLEGATO 3

5-10968 Dieni ed altri: Sull'attivazione del distaccoamento dei vigili del fuoco nel comune di Monasterace (RC).**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor/Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Dieni, unitamente ad altri deputati, prendendo spunto dalla situazione di carenza di organico in cui verserebbero le sedi dei vigili del fuoco nella regione Calabria e, in particolare, nella provincia di Reggio Calabria, chiede se, a seguito del recente potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un ammontare complessivo di 400 unità, sia possibile attivare il distaccoamento di Monasterace.

Al riguardo, si rappresenta preliminarmente che, in Calabria, la carenza di organico del personale operativo del Corpo risulta inferiore rispetto alla media nazionale con riguardo alla qualifica di vigile del fuoco (la carenza è dello 0,9 per cento rispetto a una media nazionale dell'1,05 per cento), ed è del tutto insussistente rispetto ai capi squadra (risultano in servizio, infatti, 346 unità su 346). Pressoché analoga alla media nazionale è, invece, la carenza dei capi reparto (-43 per cento rispetto a -40 per cento), qualifica per la quale si evidenzia che sono in corso di espletamento le relative procedure di promozione.

Rispetto a tale situazione, si aggiunge che presso il Comando di Reggio Calabria sono stati trasferiti temporaneamente 16 unità di vigili del fuoco e altre 11 unità sono previste in trasferimento definitivo con l'imminente apertura di una mobilità ordinaria a livello nazionale, di cui si prevede la conclusione entro il presente semestre.

Analoghi trasferimenti sono stati disposti anche per le restanti province della regione.

In considerazione dell'incremento di 400 unità della dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, disposto con il decreto-legge n. 113 del 2016, è stata elaborata una proposta di ripartizione territoriale che privilegia le sedi operative secondo le seguenti priorità:

potenziamento dei distaccamenti esistenti, al fine di garantirne l'autonomia funzionale anche in assenza della componente volontaria, nonché di ridurre le sostituzioni con personale proveniente da altre sedi della provincia in caso di assenze impreviste;

potenziamento di un numero limitato di Comandi provinciali anche per assicurare l'operatività dei distaccamenti cittadini;

assegnazione della dotazione organica ad un numero limitato di distaccamenti, attualmente classificati come distaccamenti privi di una specifica dotazione organica, tenendo conto delle esigenze operative connesse al grave sisma che ha colpito l'Italia centrale, oppure di particolari situazioni territoriali.

In tale ambito, specifica attenzione è stata riservata ad aree territoriali ritenute meritevoli di un ulteriore incremento della presenza del Corpo nazionale, tra le quali proprio la Regione Calabria.

Il piano di distribuzione delle 400 unità di vigili del fuoco prevede, infatti, l'attivazione del distaccoamento permanente di San

Giovanni in Fiore (in provincia di Cosenza), l'istituzione del distaccamento cittadino di Vibo Marina e il potenziamento dell'organico del Comando provinciale di Reggio Calabria con 8 vigili del fuoco.

L'incremento complessivo in Calabria sarà di 44 unità nella qualifica di vigile del fuoco sulle 400 complessivamente disponibili, pari ad una percentuale dell'11 per cento su base nazionale, ossia oltre il doppio rispetto alle 18 unità che sarebbero toccate alla Calabria sulla base dell'ali-

quota del 4,5 per cento derivante da una mera distribuzione matematica delle 400 unità medesime.

Futuri potenziamenti del servizio di soccorso pubblico nell'ambito della regione Calabria potranno essere valutati in coincidenza di ulteriori, auspicabili incrementi della dotazione organica del Corpo nazionale.

In tale occasione, potrà essere presa in considerazione anche l'attivazione del distaccamento di Monasterace.

ALLEGATO 4

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo (C. 4096, approvata dalla 6^a Commissione permanente del Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 4096, approvata dalla 6^a Commissione permanente del Senato, recante « Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo »;

considerato che il provvedimento è riconducibile alla materia « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziaria », di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico (Testo unificato C. 302 Fiorio e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 302 Fiori ed abb., recante « Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico »;

osservato, preliminarmente, che la produzione agricola biologica è regolata dalla normativa comunitaria e più specificamente dal regolamento (CE) n. 834/07 e dal suo regolamento di applicazione (CE) 889/08, mentre la normativa nazionale, intervenuta con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, definisce gli ambiti operativi nazionali;

preso atto che l'articolo 1, comma 2, del testo definisce la produzione biologica attività di interesse nazionale con funzione sociale, quale settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti per la riduzione delle emissioni inquinanti stabilite a livello europeo;

rilevato, dunque, sotto il profilo del riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che tale disciplina è riconducibile ad una pluralità di materie, a partire dalla materia « agricoltura », riconducibile alla competenza residuale delle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione e che in tale ambito rilevano altresì le materie

« rapporti dello Stato con l'Unione europea » – tenuto conto che la normativa sulla produzione biologica è regolata a livello europeo, prevalentemente con il Regolamento n. 834 del 2007 – « tutela della concorrenza », « ordinamento civile » e « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a), e), l) ed s) della Costituzione;

osservato che vengono altresì in rilievo le materie « tutela della salute » e « alimentazione », di competenza concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e la materia « formazione professionale », di competenza residuale regionale ai sensi del citato articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

ricordato che nei casi di concorrenza e intreccio di competenze, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, è necessaria « una disciplina che prefiguri un *iter* in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero sia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà » (*ex plurimis*, sentenze n. 7 del 2016, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003);

preso atto che il testo del provvedimento, all'articolo 2, prevede che l'Autorità nazionale, indicata nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è chiamata a svolgere attività di indirizzo e coordinamento a livello nazionale dell'attuazione della normativa comunitaria;

rilevato poi che l'articolo 3 individua nelle regioni e province autonome le au-

torità locali competenti, disponendo che le attività tecnico-scientifiche e amministrative relative alla produzione agricola, agro-alimentare e dell'acquacoltura effettuata con il metodo biologico siano svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano» nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti;

valutate con favore le disposizioni che prevedono espressamente il coinvolgimento delle regioni, tra cui: l'articolo 4, comma 3, laddove è prescritto che tre rappresentanti delle regioni siano indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome perché partecipino al Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica; gli articoli 6 (comma 3), 8 (comma 1), 9 (comma 1-ter), 11 (comma 1) e 12 (comma 5), dove si prevede l'intesa della Conferenza Stato-regioni nell'emanazione di diversi decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

osservato che l'articolo 5 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotti il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica contenente interventi per: agevolare la conversione al biologico, con particolare riferimento alle piccole imprese agricole; sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare la filiera del biologico; incentivare il biologico attraverso iniziative di informazione ed educazione al consumo; monitorare l'andamento del settore; migliorare il sistema di controllo e di certificazione; incentivare enti pubblici ad utilizzare il biologico nella gestione del verde; incentivare la ricerca;

valutata l'opportunità, al riguardo, di prevedere forme di coinvolgimento delle regioni nella definizione del richiamato Piano d'azione nazionale, alla luce della coesistenza di competenze legislative statali e regionali nelle materie dell'agricoltura e della tutela dell'ecosistema;

tenuto conto, peraltro, che, in base al successivo articolo 6, comma 3, resta fermo che la determinazione della quota

del Fondo da destinare al finanziamento dei programmi indicati nel piano d'azione avviene previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

osservato che l'articolo 7 prevede che lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola effettuata con metodo biologico e che, in tale ambito, è altresì richiamato il decreto di riparto delle risorse adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, di intesa con la Conferenza Stato-regioni;

ricordato che nel quadro delineato dall'articolo 117 della Costituzione, che ha affidato la ricerca scientifica e tecnologica alla competenza legislativa concorrente, la Corte costituzionale ha evidenziato che «la ricerca scientifica deve essere considerata non solo una "materia", ma anche un "valore" costituzionalmente protetto, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione, in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati» (sentenze nn. 423 del 2004 e 31 del 2005), rilevando altresì che la ricerca scientifica, qualora si delimiti l'area su cui verte e si individuino le finalità perseguite, riceve da queste la propria connotazione (sentenza n. 133 del 2006);

osservato poi che l'articolo 8 – in base al quale lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano promuovono la formazione teorica-pratica di tecnici ed operatori relativa alla produzione con metodo biologico e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi – attribuisce ad un decreto ministeriale, da adottare di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione dei principi in base ai quali le regioni organizzano la formazione professionale, materia che, come specificato anche nell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, rientra tra gli ambiti di competenza esclusiva regionale;

ricordato che, in tema di istruzione e formazione professionale, nella sentenza n. 50 del 2005 la Corte costituzionale ha evidenziato, sotto un profilo generale,

come la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda l'istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi;

rilevato che, secondo la medesima sentenza n. 50 del 2005, non è compresa, invece, nell'ambito della suindicata competenza né in altre competenze regionali la disciplina della istruzione e della formazione aziendale che i privati datori di lavoro somministrano in ambito aziendale ai loro dipendenti, rientrando, invece, nel sinallagma contrattuale e quindi nelle competenze dello Stato in materia di ordinamento civile;

osservato, infine, che l'articolo 10 prevede l'istituzione di un Tavolo di filiera dei

prodotti biologici, che ha il compito di proporre al Ministero – che svolge compiti di verifica della compatibilità comunitaria – le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti nel tavolo oppure stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali;

richiamata l'esigenza di prevedere un coinvolgimento delle regioni nell'ambito del medesimo articolo 10,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

agli articoli 5 e 10, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento delle regioni alla luce delle considerazioni svolte in premessa.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	48
------------------	----

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.
C. 3671-ter Governo ed abb.

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.
C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti.
C. 3891, approvata dal Senato e C. 3174 Francesco Sanna.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Su materie di competenza della Commissione Giustizia.

INTERROGAZIONI

5-10421 Damiano: *In materia di delitti predatori.*

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. C. 1202-A. (Parere all'Assemblea) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	49
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144-A, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) <i>(Esame e rinvio)</i>	50
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo testo C. 3558 (Parere alla I Commissione) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .	50
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013. C. 4225 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i>	50
<i>ALLEGATO (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	59
Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. Nuovo testo C. 1041 (Parere alla XI Commissione) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	51
Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici. C. 2188-A, approvato in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti)</i>	51

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente. Atto n. 381 <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)</i>	55
---	----

RISOLUZIONI:

7-01212 Alberto Giorgetti ed altri: Sui bilanci di previsione degli enti territoriali interessati dai recenti eventi sismici e dai recenti eccezionali fenomeni meteorologici <i>(Discussione e rinvio)</i> .	58
AVVERTENZA	58
ERRATA CORRIGE	58

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.10.

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

C. 1202-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 marzo 2017.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di compiere i necessari approfondimenti istruttori sui profili di carattere finanziario.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144-A, approvata in un testo unificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella scorsa seduta del 23 marzo, senza tuttavia pervenire in quella sede alla deliberazione del parere di propria competenza alla Commissione di merito. Avverte, inoltre, che quest'ultima, in pari data, ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente senza apportare ad esso ulteriori modificazioni. Nel rinviare per quanto concerne i profili di carattere finanziario alle considerazioni già svolte nella citata seduta, avverte pertanto che la Commissione è oggi chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede un rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di compiere i necessari approfondimenti istruttori sui profili di carattere finanziario.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Nuovo testo C. 3558.

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 marzo 2017.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, non essendo ancora disponibile la relazione tecnica richiesta dalla Commissione bilancio nella seduta del 14 marzo scorso.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013.

C. 4225 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in titolo, approvato con modifiche dal Senato (S. 2186), è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge di ratifica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo vengono quantificati dalla relazione tecnica in euro 123.844 annui, di cui 81.136 euro hanno natura di oneri valutati e 42.708 euro di oneri autorizzati, senza che la stessa relazione evidenzi a quali articoli siano specificatamente riferibili le due tipologie di oneri. Osserva che, anche alla luce di quanto

chiarito con riguardo ad altri provvedimenti di contenuto analogo, l'insieme degli oneri valutati sembrerebbe peraltro riconducibile alle voci afferenti a biglietti aerei, diarie, vitto, alloggio relativi al personale italiano inviato in missione in Israele, e alla copertura sanitaria del personale israeliano ospitato in Italia, mentre sembrerebbero ascrivibili agli oneri di natura autorizzata le voci di spesa relative a spese di ristorazione e *coffee break*, spese di docenza, materiale didattico e interpretariato relative alle attività di cooperazione che si svolgeranno in Italia. Rileva quindi che, anche sulla base delle indicazioni della relazione tecnica, gli oneri di natura autorizzata, dovrebbero essere tutti riferibili all'articolo 3, lettera *a*), settimo alinea, relativo a parte delle spese per i corsi di formazione e aggiornamento per i corsi di formazione professionale da tenersi in Italia, e all'articolo 9, concernente la riunione in Italia del Gruppo di lavoro congiunto (GLC), ma che, tuttavia, l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica imputa gli oneri autorizzati agli articoli dell'Accordo diversi dagli artt. 3, 7, 9 e 10. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al triennio troppo 2017-2019 – del quale è previsto l'utilizzo in misura complessivamente pari a euro 123.844 annui a decorrere dall'anno 2017 – reca le necessarie disponibilità. Tanto premesso non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che – sebbene non esplicitamente previsto dal testo – il Ministro dell'economia e delle finanze sia comunque autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'interno (*vedi allegato*), contenente taluni dei chiarimenti richiesti dal relatore, sui quali è in

corso la verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.

Nuovo testo C. 1041.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 marzo scorso.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, essendo tuttora in corso i necessari approfondimenti istruttori sui profili di carattere finanziario.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 15.15, è ripresa alle 15.45.

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici.

C. 2188-A, approvato in un testo unificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 marzo 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che nelle sedute precedenti la relatrice aveva chiesto alla rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che l'aspettativa di cui all'articolo 1, comma 2, deve essere intesa senza la corresponsione di assegni, trattandosi di possibilità concessa al magistrato, al pari di qualsiasi lavoratore dipendente, di assentarsi dal lavoro per un periodo di almeno sei mesi al fine di organizzare la propria candidatura e che l'aspettativa concessa per tale motivazione, infatti, comporta la sospensione della attività lavorativa e della relativa retribuzione, con il conseguente congelamento del rapporto di lavoro, che può riprendere non appena vengono a mancare i motivi che ne hanno determinato la richiesta.

Rileva che all'articolo 4, in materia di *status* dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo, appare necessario precisare che il collocamento fuori ruolo dei magistrati avviene fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ai sensi del quale l'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene e nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.

Osserva che al medesimo articolo 4 la disposizione che prevede che i magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sia perché, a legislazione vigente, nel caso del magistrato non parlamentare nominato membro del Governo, è previsto che il predetto trattamento sia conservato solo entro il limite del trattamento complessivo attribuito ai membri del Parlamento, sia perché, nel caso del magistrato chiamato a ricoprire incarichi di governo negli enti

locali, a legislazione vigente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 81 del TUEL, non è riconosciuta la conservazione del trattamento medesimo, e che appare pertanto necessario sopprimere le disposizioni di cui ai periodi secondo, terzo e quarto del comma 1 dell'articolo 4, al fine di rendere in tal modo applicabile la disciplina vigente in materia di trattamento economico dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo.

Fa presente che le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2, lettera *d*), e 12, comma 1, lettera *d*), che prevedono – rispettivamente a regime e in via transitoria – che i magistrati, a conclusione del mandato elettivo, possono optare, con oneri a proprio carico, per il collocamento a riposo anticipato fino ad un massimo di cinque anni, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in termini di cassa per effetto dell'anticipata corresponsione del trattamento di fine servizio.

Rileva che agli articoli 6, 7, 8 e 12, che disciplinano il ricollocamento dei magistrati, appare necessario inserire apposite clausole di invarianza finanziaria.

Precisa che la ricostruzione delle carriere dei magistrati, prevista dagli articoli 6 e 7, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché il rispetto delle tabelle di equiparazione previste dal regio decreto n. 1611 del 1933, recante ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, ai fini della predetta ricostruzione non comporta variazioni del trattamento stipendiale spettante ai magistrati, anche in relazione alla progressione economica articolata secondo classi di anzianità e valutazioni periodiche di professionalità ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

Evidenzia che il ricollocamento in soprannumero, di cui all'articolo 7, comma 2-*bis*, è da riferirsi alla pianta organica dell'ufficio di provenienza, fermo restando il limite complessivo della dotazione organica del personale di magistratura.

Fa presente che all'articolo 8, al fine di assicurare il rispetto della clausola di

neutralità finanziaria introdotta al medesimo articolo 8, appare necessario prevedere che i regolamenti previsti siano adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Tea ALBINI (MDP), *relatrice*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2188-A, approvato in un testo unificato dal Senato, recante Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 5;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'aspettativa di cui all'articolo 1, comma 2, deve essere intesa senza la corresponsione di assegni, trattandosi di possibilità concessa al magistrato, al pari di qualsiasi lavoratore dipendente, di assentarsi dal lavoro per un periodo di almeno sei mesi al fine di organizzare la propria candidatura;

l'aspettativa concessa per tale motivazione, infatti, comporta la sospensione della attività lavorativa e della relativa retribuzione, con il conseguente congelamento del rapporto di lavoro, che può riprendere non appena vengono a mancare i motivi che ne hanno determinato la richiesta;

all'articolo 4, in materia di status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo, appare necessario precisare che il collocamento fuori ruolo dei magistrati avviene fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ai sensi del quale l'impiegato collocato fuori

ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene e nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo;

al medesimo articolo 4 la disposizione che prevede che i magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sia perché, a legislazione vigente, nel caso del magistrato non parlamentare nominato membro del Governo, è previsto che il predetto trattamento sia conservato solo entro il limite del trattamento complessivo attribuito ai membri del Parlamento, sia perché, nel caso del magistrato chiamato a ricoprire incarichi di governo negli enti locali, a legislazione vigente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 81 del TUEL, non è riconosciuta la conservazione del trattamento medesimo;

appare pertanto necessario sopprimere le disposizioni di cui ai periodi secondo, terzo e quarto del comma 1 dell'articolo 4, al fine di rendere in tal modo applicabile la disciplina vigente in materia di trattamento economico dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo;

le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2, lettera *d*), e 12, comma 1, lettera *d*), che prevedono – rispettivamente a regime e in via transitoria – che i magistrati, a conclusione del mandato elettivo, possono optare, con oneri a proprio carico, per il collocamento a riposo anticipato fino ad un massimo di cinque anni, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in termini di cassa per effetto dell'anticipata corresponsione del trattamento di fine servizio;

agli articoli 6, 7, 8 e 12, che disciplinano il ricollocamento dei magistrati, appare necessario inserire apposite clausole di invarianza finanziaria;

la ricostruzione delle carriere dei magistrati, prevista dagli articoli 6 e 7, non

appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché il rispetto delle tabelle di equiparazione previste dal R.D. n. 1611 del 1933, recante ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, ai fini della predetta ricostruzione non comporta variazioni del trattamento stipendiale spettante ai magistrati, anche in relazione alla progressione economica articolata secondo classi di anzianità e valutazioni periodiche di professionalità ai sensi delle vigenti disposizioni normative;

il ricollocamento in soprannumero, di cui all'articolo 7, comma 2-bis, è da riferirsi alla pianta organica dell'ufficio, fermo restando il limite complessivo della dotazione organica del personale di magistratura;

all'articolo 8, al fine di assicurare il rispetto della clausola di neutralità finanziaria introdotta al medesimo articolo 8, appare necessario prevedere che i regolamenti previsti siano adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 4, comma 1, apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: , fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

al secondo periodo, sopprimere le parole da: I magistrati in aspettativa fino alla fine del comma;

All'articolo 6, comma 2, sopprimere la lettera d);

All'articolo 6, aggiungere in fine il seguente comma:

4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

All'articolo 7, comma 2-bis, dopo le parole: anche in soprannumero inserire le seguenti: rispetto alla pianta organica dei medesimi uffici;

All'articolo 7, aggiungere in fine il seguente comma:

2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

All'articolo 8 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: « il Presidente del Consiglio dei ministri » aggiungere le seguenti: « , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, »;

al comma 2, dopo le parole: « il Ministro della giustizia » aggiungere le seguenti: « , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, »;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

All'articolo 12, comma 1, sopprimere la lettera d);

All'articolo 12, aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Tea ALBINI (MDP), *relatrice*, segnala che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 5 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Colletti 1.200, che prevede, tra l'altro, che al momento dell'accettazione della candidatura a membro del Parlamento europeo, delle Camere e ad ulteriori cariche elettive, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari cessano di diritto dall'appartenenza all'ordine giudiziario. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se, per effetto della cessazione dall'ordine giudiziario, sia eventualmente da riconoscersi ai magistrati interessati l'immediata corresponsione del trattamento di fine servizio, con conseguenti riflessi negativi in termini di cassa;

Giachetti 4.203, che è volta a istituire, presso il Ministero della giustizia e la Presidenza del Consiglio dei ministri, un'unica banca dati, consultabile pubblicamente, che raccolga i dati sullo status dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato (ruolo originario, collocamento fuori ruolo e relativi incarichi), nell'ambito delle attuali dotazioni di bilancio e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA (PD) esprime parere contrario sull'emendamento Colletti 1.200, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e sull'emendamento Giachetti 4.203, non po-

tendo fornire assicurazioni in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Esprime invece nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento.

Tea ALBINI (MDP), *relatrice*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.200 e 4.203, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente.

Atto n. 381.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 marzo 2017.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo e dello svolgimento del dibattito nella precedente seduta formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente (atto n. 381),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli articoli da 1 a 3 definiscono l'oggetto e le finalità dell'intervento e prevedono che gli enti locali, nell'esercizio della propria autonomia di programmazione annuale e nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, programmino gli interventi per il sostegno al diritto allo studio degli alunni del sistema nazionale di istruzione;

pertanto le predette disposizioni si limitano a disciplinare le modalità di erogazione dei servizi previsti e a disporre che le rispettive misure vengano adottate dagli enti locali nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

con riferimento all'articolo 4, che esonera dal pagamento delle tasse scolastiche gli alunni dell'istruzione secondaria di secondo grado, si evidenzia che l'andamento demografico conferma una riduzione generale della popolazione scolastica che non può non ripercuotersi sulle iscrizioni alle classi in questione (quarte e

quinte) e che fa presumere che, in futuro, il numero di studenti non potrà che diminuire anche in relazione alla popolazione scolastica delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado;

con riferimento all'articolo 5, in materia di servizi di trasporto, si evidenzia che le funzioni di scuolabus risultano già attribuite alla competenza degli enti locali, che vi provvedono con risorse proprie;

l'eventuale incremento dei citati servizi, secondo standard più elevati, non potrà che avvenire, come espressamente indicato dal citato articolo, nell'ambito delle risorse che si rendessero disponibili per la finalità in oggetto e comunque senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati;

l'incentivazione della mobilità sostenibile, di cui al comma 1 dell'articolo 5, potrà essere perseguita dagli enti locali nell'ambito delle risorse disponibili e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la previsione, al comma 2 dell'articolo 5, di precisi standard per l'erogazione del servizio di trasporto degli alunni delle scuole primarie statali è già contenuta nella normativa vigente in materia di assistenza scolastica ed è rafforzata dalla disposizione in esame, che prevede una contribuzione diretta al servizio da parte dei beneficiari;

il riconoscimento di libri e/o strumenti didattici da fornire gratuitamente ai sensi dell'articolo 7 avverrà, in ogni caso, fermo restando il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, pari a 103 milioni di euro annui, sulla base della situazione economica equivalente del nucleo familiare;

quanto ai libri e al materiale didattico, quindi, come peraltro previsto dall'articolo 1, l'ampliamento del servizio non potrebbe che essere assicurato – anche in relazione alle modalità di assicurazione delle prestazioni a favore degli alunni in regime di frequenza ospedaliera o domiciliare del servizio scolastico – nell'ambito

delle risorse disponibili, ove ciò fosse possibile, tenuto anche conto dei finanziamenti trasferiti dal Ministero dell'interno al Ministero dell'istruzione;

l'articolo 8, che prevede l'erogazione di servizi e strumenti didattici per garantire il diritto allo studio agli alunni ricoverati, fissando un limite massimo di spesa e limiti di organico, rende permanente tale misura di sostegno al diritto allo studio, precedentemente finanziata annualmente;

l'articolo 10, comma 5, precisa che il potenziamento della « Carta dello Studente » dovrà essere realizzato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando il fatto che gli operatori del settore, gestori delle carte in oggetto, sono disponibili addirittura ad impiegare risorse per la prestazione del servizio;

il Fondo « La Buona Scuola », istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, reca le necessarie disponibilità per la copertura degli oneri di cui agli articoli 4 e 9, anche tenendo conto degli impegni, a valere sul medesimo Fondo, recati dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati;

appare necessario formulare più correttamente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, escludendo espressamente la corresponsione di rimborsi spese ai componenti della Conferenza nazionale per il diritto allo studio, come peraltro previsto dalla relazione tecnica, nonché la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14;

preso atto del parere della Conferenza unificata, da cui si evince che le regioni e gli enti locali hanno, tra l'altro, lamentato il mancato stanziamento di risorse adeguate per consentire l'attuazione da parte degli enti territoriali delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;

considerato che le risorse stanziare ai fini dell'attuazione del presente provvedimento che comportano nuovi o maggiori spese costituiscono comunque limiti massimi;

ritenuto pertanto che il Governo, d'intesa con gli enti territoriali, dovrà verificare nel corso del tempo la congruità delle citate risorse, anche al fine di adeguarne la misura rispetto alla effettiva richiesta di prestazioni e di definire i livelli essenziali delle medesime prestazioni in coerenza con gli equilibri di finanza pubblica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

1) *All'articolo 11, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: compensi, gettoni, emolumenti o indennità di alcun tipo con le seguenti: gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati;*

2) *All'articolo 14, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 4, 8, comma 1, e 9, comma 2, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».*

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 29 marzo 2017 — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.20.

7-01212 Alberto Giorgetti ed altri: Sui bilanci di previsione degli enti territoriali interessati dai recenti eventi sismici e dai recenti eccezionali fenomeni meteorologici.

(Discussione e rinvio).

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) fa presente che i comuni coinvolti dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, nonostante il secondo differimento dei termini di legge, attualmente non sono in grado di portare a conclusione l'approvazione dei propri bilanci annuali nei tempi previsti. Alla luce di tali considerazioni, segnala la necessità che il Governo adotti delle iniziative volte a varare una ulteriore proroga temporale per la lavorazione dei bilanci di previsione di tali comuni e a prevedere per i medesimi comuni spazi di bilancio idonei ad evitare il dissesto degli stessi a causa delle spese di necessità sostenute con la relativa definizione di coperture tecniche. Fa presente inoltre la necessità che il Governo convochi un tavolo urgente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di relazionare sui possibili effetti che abbiano coinvolto anche i bilanci della regione e delle province.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di intervenire in altra seduta.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Agevolazioni in favore delle start-up culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali.

Nuovo testo C. 2950.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 789 del 23 marzo 2017, a pagina 31, prima colonna, decima riga, le parole da: « Schema di decreto » fino a: « esami di Stato » sono sostituite dalle seguenti « Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità ».

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013. C. 4225 Governo, approvato dal Senato.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 1723253/L2013-003162/Uff. IX

Roma, 29 marzo 2017

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Ufficio Legislativo Economia
- Ufficio Legislativo Finanze

(rif. mailMEF del 28 marzo 2017)

E, p.c.:

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

- Ufficio Legislativo

R O M A

OGGETTO: AC 4225 - Schema di disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di sicurezza pubblica, fatto a Roma il 2 dicembre 2013.

Si fa riferimento alle valutazioni richieste dalla V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati sul disegno di legge indicato in oggetto.

Con riferimento alla prima osservazione, riguardante la mancata evidenziazione degli articoli cui sono riferibili le due tipologie di oneri (valutati/autorizzati), si ritiene di aver rappresentato correttamente tali informazioni nella relazione tecnica stessa, ove sono riportati, per ciascun articolo, i totali degli oneri valutati ed autorizzati.

In merito all'osservazione riguardante il disallineamento degli articoli cui si riferiscono gli oneri autorizzati, come indicati nell'articolo 3, 4^a e 5^a alinea del DDL in parola, si rimanda a quanto specificato nella relazione tecnica redatta da questa Amministrazione.

Si aggiunge che i criteri di ripartizione degli oneri autorizzati e valutati sono analoghi a quelli utilizzati per gli altri Accordi di cooperazione di polizia (compreso quello con l'Azerbaijan).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Marco Valcarlos

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'articolo 28-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 Cancellieri (*Esame e rinvio*) 60

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Testo unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole*) 67

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 69

Sull'ordine dei lavori 67

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 67

RISOLUZIONI:

7-01209 Alberti: Problematiche relative all'applicazione dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale (TIA 1) e alla tariffa integrata ambientale (TIA 2) (*Seguito della discussione e rinvio*) 67

ALLEGATO 2 (*Testo riformulato della risoluzione*) 70

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI.

La seduta comincia alle 13.35.

Introduzione dell'articolo 28-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

C. 3411 Cancellieri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carlo SIBILIA (M5S), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede referente, la proposta di legge C. 3411 Cancellieri, recante introduzione dell'articolo 28-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Al riguardo desidera innanzitutto ringraziare la Presidenza della Commissione per avere sollecitamente dato seguito alla richiesta, sollevata dal suo gruppo, di inserire all'ordine del giorno dei lavori della Commissione il provvedimento in esame. In tale contesto ringrazia inoltre le forze di maggioranza per la disponibilità ad affrontare una tematica che coinvolge

molte micro, piccole e medie e imprese, le quali rappresentano il fulcro dell'economia del Paese e potrebbero ricevere importanti benefici dall'approvazione delle misure recate dalla proposta di legge.

Nel preannunciare l'impegno del Movimento 5 Stelle a richiedere, già nell'odierna riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, che il provvedimento sia al più presto inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea, ricorda gli aspetti salienti del provvedimento.

In particolare rileva come la proposta di legge, la quale consta di due articoli, sia volta a sancire un principio di fondamentale importanza, in base al quale, a fronte degli ingenti oneri fiscali e contributivi ai quali sono chiamate ad adempiere le imprese, le stesse si vedano riconosciuto, in maniera ampia e facilmente azionabile, il diritto a compensare i crediti vantati con le Pubbliche Amministrazioni coi debiti nei confronti delle stesse, attraverso la compensazione dei predetti crediti coi debiti relativi a imposte erariali, contributi previdenziali e assicurativi.

Nel ricordare come tale tematica sia stata più volte affrontata dal legislatore, sottolinea come il meccanismo della compensazione dei crediti, il quale risulterà molto più ampio, nonché facilitato in termini procedurali, a seguito dell'adozione della nuova disciplina, determinerà un beneficio per le PMI, in termini di maggiore liquidità, quantificabile in 30-35 miliardi di euro. Auspica quindi che la Commissione, con la collaborazione di tutti i gruppi, possa concludere l'esame del provvedimento in tempi brevi, così da riuscire a offrire un aiuto concreto ai cittadini e alle imprese in difficoltà.

In merito ricorda quindi che la compensazione dei debiti con l'erario è attualmente disciplinata dagli articoli da 28-*bis* a 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 in materia di riscossione.

In dettaglio, l'articolo 28-*bis* consente il pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali, mentre l'articolo 28-*ter* prevede il pagamento mediante compensazione volontaria con crediti

d'imposta. A tal fine, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Ricevuta la segnalazione, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione effettua la compensazione, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.

L'articolo 28-*quater* consente, a partire dal 1° gennaio 2011, che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possano essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, previa presentazione di apposita certificazione; l'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione.

L'articolo 28-*quinquies* disciplina invece l'ipotesi di compensazione dei crediti – certificati – vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche con le somme dovute nelle varie fasi del procedimento tributario:

l'accertamento con adesione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997 in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;

la definizione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, dell'articolo 5-*bis*, e dell'articolo 11, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 218 del 1997;

l'acquiescenza, ai sensi dell'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 218;

la definizione agevolata delle sanzioni, ai sensi degli articoli 16 e 17 del

decreto legislativo n. 472 del 1997 in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

la conciliazione giudiziale, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992 sul processo tributario;

la mediazione, ai sensi dell'articolo 17-bis del citato decreto legislativo n. 546 del 1992.

Ai sensi del medesimo articolo 28-*quinquies*, qualora l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non effettui tempestivamente i versamenti (ossia non versi l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione), la struttura di gestione trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le norme generali.

Rammenta altresì che, ai sensi all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le

amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999.

Il decreto ministeriale 27 giugno 2016 ha esteso tale normativa alle cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre 2015.

In tale contesto normativo l'articolo 1 della proposta di legge introduce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 un nuovo articolo 28-*sexies*.

Le norme introdotte anzitutto lasciano impregiudicate le vigenti disposizioni in tema di compensazione, ovvero le ipotesi disciplinate dagli articoli 28-*ter* (compensazione volontaria con crediti d'imposta), 28-*quater* (compensazione con debiti iscritti a ruolo) e 28-*quinquies* (compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario) del decreto del Presidente della Repubblica n. 602.

Al di fuori di tali ipotesi, la nuova disciplina consente di compensare, su esclusiva richiesta del creditore, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per somministrazioni e forniture di beni e servizi, con i debiti relativi a imposte erariali, contributi previdenziali e assicurativi.

Più in dettaglio, ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 28-*sexies* detti crediti sono compensabili con le somme dovute all'Erario a titolo di:

- a) imposte sui redditi, relative addizionali e ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto;
- b) imposta sul valore aggiunto;
- c) imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
- d) imposta regionale sulle attività produttive;

e) contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrare da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa (di cui all'articolo 59, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR);

g) premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

h) altre entrate di natura tributaria, previdenziale e assicurativa individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore.

In base al comma 2 del nuovo articolo 28-*sexies* per i crediti di ammontare inferiore al debito, la compensazione è ammessa solo fino a capienza dell'intero credito. Per i crediti di ammontare superiore al debito, invece, si prevede la possibilità di compensare il credito in tutto o in parte, su indicazione del creditore.

Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 28-*sexies*, per la compensazione è comunque necessaria la preventiva certificazione del credito ai sensi della disciplina generale in materia (dettata dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 185 del 2008, che in estrema sintesi individua gli organi preposti a tale compito) o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera b), secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 185 (il quale reca la disciplina specifica per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari). È inoltre necessario che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento.

Il comma 4 del nuovo articolo 28-*sexies* si occupa delle modalità della compensazione, disponendo che essa è realizzata nell'ambito delle ordinarie scadenze dichiarative e di versamento con l'utilizzo del modello F24, ed esclusivamente attra-

verso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dall'ente previdenziale, assistenziale e assicurativo.

La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato.

Ai sensi del comma 5 del nuovo articolo 28-*sexies*, entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, l'amministrazione pubblica debitrice deve provvedere al versamento dell'importo certificato oggetto di compensazione. Nel caso di mancato versamento, si procede al recupero del credito secondo le modalità stabilite dal primo comma del citato articolo 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 gennaio 2014, il quale ha definito i termini e le modalità di attuazione delle previsioni del medesimo articolo 28-*quinquies*.

Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta legge affida la determinazione dei termini e le modalità di attuazione delle nuove norme a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo 2 della proposta di legge reca la decorrenza del provvedimento, che si applicano ai « redditi » maturati e certificati alla data di entrata in vigore del provvedimento.

In merito alla formulazione di tale norma rileva come il riferimento ai « redditi » costituisca un errore materiale: la Relazione illustrativa indica infatti che le norme recate dal provvedimento si applicano ai crediti maturati e certificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

Rileva quindi come la proposta di legge non rechi una copertura finanziaria, in quanto la Relazione illustrativa chiarisce che le disposizioni del provvedimento non

comportano oneri finanziari per lo Stato, dal momento che si tratta di una semplice compensazione che garantisce in ogni caso l'accertamento e il versamento delle entrate oggetto di compensazione.

Per quanto riguarda, in linea generale, il problema dei ritardi dei pagamenti dei debiti commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei propri creditori, sottolinea come esso sia stato oggetto di ripetuti interventi legislativi nell'attuale Legislatura, nel corso della quale, nel biennio 2013-2014, sono stati stanziati complessivamente circa 57 miliardi di euro allo scopo (circa 40 miliardi con il decreto-legge n. 35 del 2013, quasi 8 miliardi nel 2014, con il decreto-legge n. 102 del 2013 e con la legge di stabilità, e oltre 9 miliardi con il decreto-legge n. 66 del 2014).

Infatti, sulla base dei dati forniti in un documento dell'ottobre 2015 della Banca d'Italia, il totale dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche, inclusi quelli di parte capitale, sono costantemente aumentati nel quadriennio 2009-2012, in quanto dai circa 70 miliardi nel 2008 hanno poi superato i 90 miliardi nel 2012. Nel biennio successivo se ne è realizzata una consistente riduzione, in quanto, grazie alle richiamate risorse messe a disposizione dallo Stato per le amministrazioni debitorie, si è registrato un calo di oltre 20 miliardi dello *stock* dei debiti, che è tornato ai livelli del 2008.

Secondo quanto emerge sul sito dedicato presso il Ministero dell'economia e delle finanze (dati aggiornati all'agosto 2015), in presenza del complessivo stanziamento di circa 57 miliardi sopra richiamati, risultano pagati ai creditori 38,6 miliardi, a fronte di un finanziamento complessivo in favore degli enti della P.A. interessati di 44,6 miliardi. Come precisato nel sito, considerato che rispetto al picco del debito commerciale dei circa 91 miliardi stimato dalla Banca d'Italia a fine 2012 una quota di poco superiore alla metà costituirebbe il debito da considerare scaduto e in ritardo di pagamento, sembra potersi ritenere gli enti debitori abbiano al 31 gennaio 2015 ricevuto (e in buona parte

liquidato) una somma sostanzialmente corrispondente a tale debito, al cui smaltimento hanno ovviamente fatto fronte anche con risorse ordinarie.

Sulla base della disciplina dettata dai decreti-legge intervenuti in materia, al pagamento dei debiti in questione si è proceduto secondo diverse modalità, vale a dire:

con risorse finanziarie, anticipate direttamente dal Tesoro ovvero attraverso la Cassa Depositi e Prestiti;

con la concessione di spazi di disponibilità finanziaria sul patto di stabilità interno;

attraverso l'attribuzione di risorse ai concessionari per i rimborsi fiscali;

attraverso la possibilità per i fornitori di compensare debiti e crediti;

assistendo la cessione del credito dalle imprese gli intermediari finanziari con la garanzia dello Stato.

Con riguardo a tale ultimo aspetto il decreto-legge n. 66 del 2014 ha introdotto la garanzia dello Stato sui crediti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2013, purché certificati dai debitori. La garanzia consente che qualora l'ente debitore non risulti in grado di rispettare i termini di pagamento, l'intermediario finanziario cui il creditore abbia ceduto il proprio credito può cedere a sua volta il credito alla Cassa Depositi e Prestiti, che ha stanziato a questo scopo 10 miliardi di euro.

Rispetto a tale tematica è anche intervenuto il decreto legislativo n. 231 del 2002, che disciplina il ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali; inoltre, con le modifiche introdotte in tale ambito dal decreto legislativo n. 192 del 2012 (in recepimento della direttiva 2011/7/UE) – applicabili alle transazioni commerciali concluse a partire dal 1° gennaio 2013 – è stata introdotta una disciplina differenziata a seconda che il debitore sia

un'impresa o una pubblica amministrazione, che rinforza la tutela del creditore in quest'ultimo caso.

In particolare, riguardo ai termini di pagamento, secondo l'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002, le imprese devono ricevere il corrispettivo entro trenta giorni dalla consegna del bene o dalla prestazione del servizio, consentendosi tuttavia che le parti possono derogare a tale termine con dei limiti, e con prova scritta. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore a 30 giorni, ma termini superiori a 60 giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore devono essere pattuiti espressamente. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore solo quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche ed, in ogni caso i termini non possono essere superiori a sessanta giorni.

Sul versante dei tempi medi di pagamento, segnala come il Documento di lavoro dei servizi della Commissione europea, che accompagna il Rapporto dell'agosto 2016 della Commissione europea sull'attuazione della direttiva 2011/7/EU relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, riveli che l'Italia, pur continuando ad essere in forte ritardo nei tempi di pagamento, è risultato il Paese con la più forte contrazione dei tempi medi di pagamento, diminuiti di 15 giorni dal 2011 al 2014).

In tale contesto rileva altresì come il 17 febbraio 2017 la Commissione europea abbia inviato all'Italia, nell'ambito della procedura di infrazione 2014/2143, un parere motivato nel quale contesta la violazione di talune disposizioni della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

In particolare la Commissione europea, nell'iniziale lettera di messa in mora, inviata il 18 giugno 2014, con cui è stata

avviata la procedura di infrazione, ha contestato la violazione degli articoli 2, 4 e 7 direttiva 2011/7/UE.

L'articolo 2 della richiamata direttiva 2011/7/UE dispone infatti che le Amministrazioni debbano corrispondere « interessi legali di mora » – vale a dire definiti ad un tasso pari a quello di riferimento (che è quello della Banca Centrale Europea) maggiorato di almeno 8 punti percentuali – in caso di ritardo nel pagamento.

Tale ritardo sussiste quando il pagamento stesso viene effettuato oltre i termini di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva, fissati in 30 giorni (prorogabili a 60 giorni per determinate amministrazioni) a decorrere dalla data del ricevimento, da parte della P.A, della fattura del debitore, o dalla data del ricevimento delle merci o dell'effettuazione del servizio, secondo i casi. Ove, poi, la legge o il contratto prevedano che il servizio o la merce siano soggetti ad un'« accettazione » o « verifica » da parte della stessa P.A, i predetti 30 giorni decorrono dalla data di tali attestazioni, le quali non possono, a loro volta, essere rilasciate dalla P.A. oltre i 30 giorni dal ricevimento della merce o dalla prestazione del servizio.

L'articolo 7 della direttiva qualifica altresì come inefficaci eventuali pattuizioni o prassi, che prolunghino i termini suddetti o decurtino la suddetta misura degli interessi di mora, se gravemente iniqui per il debitore.

In tale contesto normativo comunitario la Commissione europea ha rilevato come molti contratti tra la P.A. e gli operatori privati prevedano che, ove l'Amministrazione debitrice non paghi entro il termine stabilito, decorrano interessi inferiori a quelli legali (fissati al saggio dell'1 per cento annuo dal combinato disposto dell'articolo 1284, primo comma, del codice civile e dell'articolo del decreto ministeriale 12 dicembre 2013).

La Commissione europea ha osservato quindi che, sebbene la stessa direttiva sia stata correttamente recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 192 del 2012, altre norme italiane – segnatamente il decreto del Presidente

della Repubblica n. 207 del 2010, vi apportino deroghe non consentite: infatti lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 consente che – ove una P.A. commissioni a un'impresa la realizzazione di lavori – venga pattuito un pagamento in corso di esecuzione, per scaglioni corrispondenti ai successivi livelli di avanzamento dei lavori stessi. In tal caso, il pagamento della singola « *tranche* » è subordinato all'emissione, da parte della P.A. committente e debitrice del prezzo, di un certificato indicato come « S.A.L. » (Stato di avanzamento lavori), attestante l'avvenuta realizzazione di un certo segmento dei lavori pattuiti. La norma del decreto del Presidente della Repubblica tuttavia, non obbliga la P.A. a emettere i menzionati SAL entro un termine preciso, con la conseguenza che detta emissione e, quindi, i pagamenti ad essa subordinati, possono essere dilazionati a tempo indefinito. Ciò in contrasto con il citato articolo 7 della direttiva 2011/7/UE, per il quale, ove il servizio o la merce commissionati siano sottoposti ad « accettazione » o « verifica » da parte della P.A, tali operazioni debbono essere espletate non oltre il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della merce o dall'esecuzione del servizio.

Il 18 agosto 2014 l'Italia ha inviato una risposta alla predetta lettera di costituzione in mora, in cui cita una serie di misure destinate a conformare i tempi di pagamento delle amministrazioni pubbliche italiane al disposto della direttiva, tra le quali è menzionata anche la compensazione tra le fatture non pagate e i debiti di natura tributaria e contributiva.

Nel parere motivato del 17 febbraio 2017 la Commissione europea registra dei progressi in termini di riduzione del tempo medio impiegato dagli enti pubblici italiani per saldare le fatture ricevute. Il quadro rimane tuttavia incompleto e non conforme alla legislazione vigente. Le stesse autorità italiane, infatti, hanno comunicato alla Commissione europea che il tempo medio di pagamento è di 105 giorni.

Altre fonti, citate dalla Commissione europea nel parere motivato, registrano tempi medi ancora più elevati:

Banca d'Italia: 115 giorni;

Associazione nazionale costruttori edili (ANCE): 168 giorni;

Assobiomedica (la Federazione di Confindustria che rappresenta le imprese che forniscono alle strutture sanitarie italiane): 149 giorni in media sull'intero territorio nazionale, con picchi, per gli enti pubblici della sanità con il peggior andamento, che andavano da 481 a 1.147 giorni.

Nonostante il *trend* in miglioramento, la Commissione rileva dunque come le autorità italiane continuino a violare l'articolo 4 della direttiva 2011/7/UE.

Inoltre, la Commissione europea sottolinea come non tutte le misure menzionate dalle autorità italiane come risolutive delle criticità in questione abbiano prodotto i risultati attesi. Con riferimento alla specifica materia della compensazione e certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, la Commissione evidenzia che gli Enti pubblici continuano a certificare i crediti seguendo le istruzioni di due circolari emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze nel 2012, in base alle quali gli enti pubblici hanno la possibilità di certificare crediti scaduti, vantati dalle imprese, indicando una data di pagamento entro i 12 mesi successivi alla richiesta di certificazione.

Inoltre, sempre secondo la Commissione europea, la possibilità di compensazione tra crediti e debiti di natura tributaria e contributiva non avrebbe prodotto i risultati previsti e, sulla base del *feedback* ricevuto dall'ANCE, rimarrebbe uno strumento non accessibile per la maggior parte delle imprese private.

In conclusione, sulla base degli elementi disponibili, la Commissione europea conferma che l'Italia si trova ancora in stato di non ottemperanza alle disposizioni della direttiva. In uno degli ultimi rapporti, le stesse autorità italiane, confer-

mando che le diverse misure intraprese « consentiranno il rispetto dei termini di pagamento sanciti dalla direttiva », senza peraltro indicare un termine preciso riconoscono, *de facto*, che la problematica esiste ancora e che non è chiaro quando l'Italia sarà in grado di conformarsi alla direttiva sui ritardi di pagamento.

Paolo PETRINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.

Testo unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello.
(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 marzo scorso.

Paolo PETRINI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stato illustrato il contenuto del provvedimento e che successivamente il relatore, Currò, ha formulato una proposta di parere favorevole con alcune premesse (*vedi allegato 1*), la quale è già stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Paolo PETRINI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione dell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, prima, alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione e, quindi, alla discussione della risoluzione n. 7-01209.

La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

RISOLUZIONI

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.55.

7-01209 Alberti: Problematiche relative all'applicazione dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale (TIA 1) e alla tariffa integrata ambientale (TIA 2).

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 22 marzo scorso.

Dino ALBERTI (M5S), anche alla luce di quanto emerso nel corso della precedente seduta di discussione, riformula la risoluzione a sua prima firma (*vedi allegato 2*).

Michele PELILLO (PD) informa che, sulle medesime tematiche affrontate dalla risoluzione 7-01209, il gruppo del PD ha presentato la risoluzione Ribaudò n. 7-

01230, che chiede sia discussa congiuntamente al predetto atto di indirizzo: in tale contesto ritiene quindi opportuno rinviare ad altra seduta la discussione della risoluzione.

Carlo SIBILIA (M5S) comprende, l'esigenza, avanzata dal gruppo del PD, di rinviare la discussione della risoluzione 7-01209, al fine di discuterla congiunta-

mente con la risoluzione 7-01230, ma chiede che, in futuro, i lavori della Commissione su tali atti di indirizzo siano meglio coordinati.

Paolo PETRINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Testo unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello, recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione nel corso dell'esame in sede referente;

condivise pienamente le finalità del provvedimento, il quale, nel favorire lo

sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare effettuata secondo metodi biologici, intende perseguire gli obiettivi di migliorare la qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, favorire la sicurezza alimentare, sostenere lo sviluppo rurale, salvaguardare l'ambiente e la biodiversità, tutelare il benessere degli animali, nonché ridurre l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

7-01209 Alberti: Problematiche relative all'applicazione dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale (TIA 1) e alla tariffa integrata ambientale (TIA 2).**TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE**

La VI Commissione,

premessi che:

con la sentenza n. 238 del 2009, pubblicata il 29 luglio 2009, la Corte Costituzionale ha riconosciuto la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (cosiddetta TIA 1); secondo la Corte, sussistono tutti i requisiti necessari per configurare il prelievo come tributo: l'obbligatorietà del pagamento, dovuto per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nelle zone del territorio comunale, da « chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale »; la struttura autoritativa e non sinallagmatica, « che emerge sotto svariati e concorrenti profili: *a)* i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai Comuni, che li gestiscono, in regime, appunto, di privativa, sulla base di una disciplina regolamentare da essi stessi unilateralmente fissata; *b)* i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi di esclusione o di agevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi; *c)* la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del servizio »;

mentre i criteri di commisurazione del prelievo sono analoghi a quelli previsti per la tariffa sui rifiuti, la cui natura tributaria non è mai stata posta in dubbio né dalla dottrina né dalla giurisprudenza;

la sentenza della Corte ha trovato successiva conferma nelle pronunce della giurisprudenza di legittimità: da ultimo, nella recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 5078/2016, depositata il 15 marzo 2016, la quale ha ulteriormente confermato che la TIA 1 non debba essere assoggettata all'IVA; anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto la presenza di « elementi autoritativi » tra cui l'assenza di volontarietà nel rapporto, la predeterminazione dei costi da parte del soggetto pubblico e l'assenza della corrispettività tra le prestazioni;

i principi affermati dalla Consulta e dalla giurisprudenza di legittimità in materia di TIA 1 possono essere estesi anche alla tariffa integrata ambientale di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (cosiddetta TIA 2) successivamente qualificata come entrata di natura patrimoniale con norma di interpretazione autentica (articolo 14, comma 33, del decreto-legge n. 78 del 2010): con la circolare 3/DF/2010 dell'11 novembre 2010, infatti, il Dipartimento delle Politiche fiscali ha evidenziato che la TIA 2 si applica sulla base degli stessi criteri stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 su cui si fonda la TIA 1: « La circostanza che la

TIA2 – si legge nella circolare – possa in definitiva essere regolata dalle disposizioni inerenti la TIA1, conduce a concludere che i prelievi presentano analoghe caratteristiche ... discende, quindi, che i comuni che applicano attualmente la TIA1 in concreto adottano già il regime TIA2, grazie all'anello di congiunzione operato dal Legislatore con il comma 2-*quater* dell'articolo 5 e, pertanto, non appare necessaria alcuna innovazione regolamentare, a meno che i comuni non ritengano opportuno esplicitare in maniera formale, attraverso i riferimenti normativi, l'adozione della TIA2 »;

da tali considerazioni discende che TIA 1 e TIA 2 debbono considerarsi entrambe entrate di natura tributaria, alla luce della qualificazione data in tal senso dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, a nulla rilevando il *nomen iuris* utilizzato dalla normativa che disciplina i prelievi e la natura patrimoniale attribuita per legge (si vedano, *ex plurimis*: Corte Costituzionale, sentenze n. 238 del 2009; n. 141 del 2009; n. 335 e n. 64 del 2008; n. 334 del 2006 e n. 73 del 2005);

molti cittadini si sono attivati inoltrando richieste di rimborso, sostenuti anche dalle associazioni dei consumatori;

tuttavia, ancora oggi la gran parte dei concessionari incaricati della riscossione non si sono adeguati agli orientamenti giurisprudenziali; allarmante è la risposta ricevuta in data 18 luglio 2016 dal servizio clienti della società ETRA Spa (la *multiutility* che si occupa della gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti nei territori tra Altopiano di Asiago fino ai Colli Euganei, comprendendo l'area del Bassanese, l'Alta Padovana e la cintura urbana di Padova): facendo seguito a una richiesta di restituzione dell'IVA da parte di un cittadino, il concessionario ha risposto che, in attesa di un intervento chiarificatore del legislatore o dell'emanazione di linee guida da parte degli apparati statali competenti, « ha presentato all'Agenzia delle entrate, in via

prudenziale, istanza di rimborso dell'IVA versata negli anni pregressi 2006-2015. Pertanto non appena ETRA Spa avrà comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate provvederà ad informare tempestivamente tutti i suoi clienti »: si protrae quindi lo stato di incertezza applicativa per cui le società di gestione dei servizi continuano ad applicare l'IVA sulla tariffa ambientale e contemporaneamente presentano istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate;

sul fronte ministeriale, le circolari del MEF (n. 111/1999, n. 3/DF/2010) e le risoluzioni dell'Agenzia delle entrate (nn. 25/2003 e 250/2008) propendono per l'applicazione dell'IVA alla TIA, in totale contrasto con l'orientamento giurisprudenziale;

tuttavia, in risposta all'interrogazione 5-09697, il Ministero dell'economia e delle finanze ha evidenziato che la questione è all'attenzione delle competenti strutture dell'Amministrazione finanziaria che hanno avviato gli approfondimenti istruttori volti ad individuare una soluzione idonea a contemperare le istanze dei cittadini utenti del servizio con le esigenze connesse al rispetto dei saldi di finanza pubblica;

è stato accolto come raccomandazione l'ordine del giorno 9/4127-*bis*-A/46 con il quale si chiedeva al Governo di impegnarsi ad individuare una soluzione alla questione,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative normative al fine di definire la controversa applicazione dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997 (TIA 1), dichiarando la natura tributaria della tariffa e la non applicazione dell'IVA, in armonia con i principi sanciti dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità, prevedendo altresì, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, misure volte a garantire il rimborso di eventuali somme

illegittimamente versate dai cittadini in conseguenza dell'applicazione dell'IVA sulla TIA 1 da parte dei comuni e dei concessionari;

a estendere la medesima natura tributaria alla tariffa integrata ambientale di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, (TIA 2) in considerazione dell'identità sostanziale tra le due forme di prelievo.

(7-01209) « Alberti, Brugnerotto, Pesco, Sibilia, Ruocco, Villarosa, Fico, Pisano ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione della composizione	73
Schema di decreto legislativo recante revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Atto n. 400 (<i>Esame e rinvio</i>)	73

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. C. 4314 Governo e C. 4252 Gianluca Pini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	76
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati</i>)	78
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	80
Proposta di nomina del sig. Giancarlo Giannini a componente del consiglio di amministrazione della fondazione centro sperimentale di cinematografia. Nomina n. 101 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	77

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla bigliettazione dello spettacolo dal vivo.	
Audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e del Consorzio <i>Netcomm</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	77

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 13.

Variazione della composizione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che i deputati Lo Monte e Nesi

sono entrati a far parte della Commissione.

Schema di decreto legislativo recante revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Atto n. 400.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, premette che lo schema di decreto legislativo di cui oggi si avvia l'esame, previsto dalla legge n. 198 del 2016, ridefinisce la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, con particolare riferimento alla riduzione del numero massimo di componenti e alle competenze in materia di formazione. Evidenzia che non è stato, invece, dato seguito al riordino del procedimento disciplinare, poiché l'inserimento di una disposizione attuativa che desse la possibilità di esperire il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in alternativa al ricorso al giudice ordinario avrebbe introdotto una deroga al principio generale, che prevede il ricorso in questione nelle sole materie devolute alla giurisdizione amministrativa. Inoltre, l'introduzione di tale alternatività rispetto alla giurisdizione civile, in materie ad essa devoluta, avrebbe costituito un singolare *unicum* nell'attuale ordinamento, posto che la scelta dell'impugnazione di un atto di un Consiglio regionale dinanzi al Consiglio nazionale dell'Ordine priverebbe l'interessato di qualsivoglia tutela giurisdizionale. Si conferma che il Consiglio Nazionale deve essere composto da non più di 60 membri, di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli Ordini regionali e interregionali, con presenza per ciascuna categoria, di almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, e che i candidati devono avere una posizione previdenziale attiva presso l'INPGI. Con riguardo ai rappresentanti delle minoranze linguistiche, sottolinea che lo schema rimette al Consiglio nazionale, previo parere vincolante del Ministro della giustizia, la definizione di criteri e modalità da osservare in sede della loro designazione. I criteri devono comunque tener conto della diffusione della lingua presso le rispettive comunità territoriali, del numero dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti appartenenti alle aree linguistiche tutelate, nonché, qualora necessario, di un principio di rotazione. Quanto al meccanismo elettorale – per il quale la relazione illustrativa fa presente che si è tenuto conto delle osservazioni formulate dal Consiglio nazio-

nale, con particolare riferimento all'individuazione dello scaglione congruo per assicurare l'adeguamento del sistema elettorale al principio della massima rappresentatività territoriale – lo schema prevede che ciascun Ordine regionale o interregionale elegga due consiglieri nazionali, uno tra gli iscritti all'albo nell'elenco dei professionisti e uno tra gli iscritti all'albo nell'elenco dei pubblicisti. Ai fini dell'elezione del Consiglio nazionale, gli Ordini delle province autonome di Trento e di Bolzano costituiscono un collegio unico: ciò, al fine di evitare che ciascuna delle province autonome elegga un proprio rappresentante iscritto agli elenchi dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti, con conseguente alterazione degli equilibri e della proporzione previsti dal nuovo sistema. Si continua a prevedere la possibilità per gli Ordini regionali di aumentare il numero dei propri rappresentanti in seno al Consiglio nazionale sulla base dell'elevato numero degli iscritti, disponendo ora, però – in relazione al numero massimo di 60 membri – che il meccanismo si applica agli Ordini regionali e interregionali con un numero di iscritti (indifferentemente, professionisti o pubblicisti) pari o superiore a 1.000. In particolare, si prevede che i suddetti Ordini regionali o interregionali eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla categoria dei giornalisti professionisti ogni 1.000 giornalisti professionisti eccedenti tale numero o frazione di 1.000 superiore alla metà, fino al progressivo raggiungimento del limite proporzionale di due terzi indicato. Osserva che un'ulteriore novità è costituita dal fatto che, solo nel caso in cui siano istituiti Ordini interregionali (e non anche se costituiti solo Ordini regionali, come è attualmente), il medesimo criterio si applica anche all'elezione dei consiglieri appartenenti alla categoria dei pubblicisti. Sottolinea che una questione da valutare, per un'eventuale indicazione al Governo, riguarda la richiesta del Consiglio nazionale di ricorrere, oltre che al voto tradizionale, anche al voto online, non solo per tener presenti le caratteristiche morfologiche del territorio, ma anche per offrire una maggiore opportunità di partecipazione democratica nella scelta

dei rappresentanti. Con riferimento alle attribuzioni del Consiglio nazionale in materia di formazione, la relazione illustrativa evidenzia che « si è ritenuto che il generico riferimento contenuto nella legge delega alla “formazione” dovesse essere inteso comprensivo anche della formazione finalizzata all’inserimento professionale del praticante ». Inoltre, evidenzia che la necessità di introdurre una disciplina in materia di formazione professionale deriva anche dalla più recente normativa in materia di obbligo di aggiornamento dei professionisti. In particolare, con riguardo all’aggiornamento professionale, lo schema attribuisce al Consiglio nazionale, al fine di garantire il conseguimento di livelli qualitativi elevati e uniformi su tutto il territorio nazionale, le seguenti attribuzioni: stabilire, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, le modalità per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento degli iscritti all’Albo, nonché per la gestione e l’organizzazione dell’attività di formazione a cura degli Ordini regionali e di soggetti terzi; definire, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, i requisiti e i titoli di cui devono essere in possesso i soggetti terzi che intendono essere autorizzati allo svolgimento dell’attività di formazione professionale continua per gli iscritti all’albo. Non è, invece, specificata la procedura per ottenere l’autorizzazione; individuare gli *standard* minimi dei contenuti formativi e deontologici degli eventi e delle iniziative che concorrono al programma formativo; stabilire parametri oggettivi e predeterminati di valutazione dell’attività formativa, anche ai fini della conseguente determinazione dei crediti da parte degli Ordini regionali. Per gli ultimi due ambiti previsti, non si fa riferimento al parere vincolante del Ministro della Giustizia che, invece, in base alla normativa vigente, occorrerebbe prevedere. Inoltre, al Consiglio nazionale spetta: promuovere, coordinare e autorizzare l’attività di formazione professionale continua svolta dagli Ordini regionali e verificare la conformità dei piani di offerta formativa predisposti dagli Ordini regionali agli *standard* e ai parametri fissati. Relativamente alla formazione finalizzata all’accesso alla profes-

sione giornalistica, al Consiglio nazionale si attribuisce, innanzitutto, il compito di autorizzare apposite strutture – denominate scuole – quali sedi idonee allo svolgimento della pratica giornalistica. In particolare, si prevede che il Consiglio nazionale disciplina con propria determinazione, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia: le condizioni e i requisiti che le scuole devono possedere per ottenere l’autorizzazione; il contenuto precettivo minimo delle convenzioni che il Consiglio nazionale può stipulare con le scuole; gli indirizzi per la didattica e la formazione professionale; la durata dei corsi di formazione e del relativo carico didattico; le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi da parte dei praticanti; l’istituzione e le competenze di un Comitato tecnico scientifico avente funzione di consulenza ed assistenza in materia di accesso e formazione professionale, nonché di orientamento didattico ed organizzativo e di valutazione di ciascuna scuola sotto il profilo della funzionalità e della rispondenza agli indirizzi didattici e organizzativi stabiliti dal Consiglio; la vigilanza e le misure da adottare nei confronti delle scuole inadempienti agli obblighi indicati nelle convenzioni o agli indirizzi didattici e organizzativi stabiliti dal Consiglio, anche attraverso la previsione di una procedura di revoca dell’autorizzazione (in tal caso garantendo, ove possibile, il regolare compimento dei corsi autorizzati). Con riferimento alla norma di raccordo con le modifiche in materia di istituzione presso le province autonome di Trento e di Bolzano di un Consiglio dell’Ordine, segnala che è necessario apportare la stessa modifica anche in numerose altre parti della legge n. 63 del 1969, quali, a titolo esemplificativo, la rubrica del Capo I e dell’articolo 3, l’articolo 1, sesto comma, l’articolo 3, l’articolo 16, secondo comma, come novellato dallo schema. Rimanda al *dossier* del Servizio Studi per gli opportuni approfondimenti, nonché per alcuni rilievi sulla formulazione del testo che sarà opportuno tenere presenti nel testo definitivo del decreto. Conclude segnalando solo l’esigenza che il parere, per il quale la legge ha previsto 60 giorni dalla data di trasmissione

dello schema alle Camere, sia espresso in tempo utile per tener conto della scadenza del termine per l'esercizio della delega, fissato al 15 maggio 2017.

Umberto D'OTTAVIO (PD) chiede se sia previsto un ciclo di audizioni.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dopo aver rimarcato l'urgenza di esprimere il parere, ricorda le numerose audizioni svolte dalla Commissione nel corso dell'esame della legge delega in attuazione della quale è stato adottato lo schema oggi all'esame. A ogni modo, l'opportunità di svolgere nuove audizioni sarà valutata domani in Ufficio di Presidenza. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. C. 4314 Governo e C. 4252 Gianluca Pini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 marzo 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente e relatrice*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto lunedì scorso, 27 marzo, e che ne

sono pervenuti 7 (*vedi allegato 1*). In qualità di relatrice, invita al ritiro di tutti gli emendamenti ad esclusione dell'articolo aggiuntivo 5.01, altrimenti esprimendo parere contrario.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 3.1, 4.2, 4.3; esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.3 e 5.01 e si rimette alla Commissione per quanto concerne gli emendamenti 3.2 e 4.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 2.1 e 3.1.

Giorgio LAINATI (SC-ALA CLP-MAIE) sottoscrive gli emendamenti 3.2 e 3.2 e li ritira.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente e relatrice*, tenuto conto del carattere formale dell'emendamento 4.1 muta il suo parere in favorevole.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 4.1 e respinge gli emendamenti 4.2 e 4.3.

Gianna MALISANI (PD) illustra il suo emendamento 5.01 e ne raccomanda l'approvazione.

Simone VALENTE (M5S), dopo aver espresso un giudizio di favore sull'emendamento 5.01, preannuncia che il suo gruppo non voterà contro. Proporrà eventuali emendamenti in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento 5.01.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che il testo coordinato con gli emendamenti approvati (*vedi allegato 2*) sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

Proposta di nomina del sig. Giancarlo Giannini a componente del consiglio di amministrazione della fondazione centro sperimentale di cinematografia. Nomina n. 101.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 28 marzo 2017.

Lorenza BONACCORSI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono interventi, indice la votazione sulla nomina n. 101 e, dando conto delle sostituzioni, chiede ai deputati segretari di procedere alla chiama.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole sulla nomina.

Presenti	31
Votanti	24
Maggioranza	13
Astenuti	7
Hanno votato sì	24
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Carocci, Civati, Coccia, Coscia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Lainati, Malisani, Manzi, Murgia, Narduolo, Nicchi, Palmieri, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Rotta, Ventricelli.

Si sono astenuti i deputati:

Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Simone Valente.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 13.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla bigliettazione dello spettacolo dal vivo.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e del Consorzio Netcomm.

(Svolgimento e conclusione).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante la diretta *web-tv*. Introduce quindi l'audizione.

Aldo POLITO, *Direttore Centrale Accertamento* e Silvia ELIA, *legal advisor* del Consorzio Netcomm, svolgono una relazione sui temi dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Gianluca VACCA (M5S) e Roberto RAMPI (PD).

Aldo POLITO e Silvia ELIA forniscono i chiarimenti richiesti.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti. Dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. A.C. 4314 Governo e A.C. 4252 Gianluca Pini.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 2.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: complessiva di 3.450.000 *con le seguenti:* complessiva di 12.000.000.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: pari a 1.150.000 *con le seguenti:* pari a 4.000.000;

al comma 2, sostituire le parole da: misura di 450.000 *fino alla fine del comma con le seguenti:* 3 milioni di euro per l'anno 2018, 3 milioni di euro per l'anno 2019, 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021;

sostituire l'articolo 6 con il seguente:

« ART. 6. – Agli oneri derivanti dall'articolo, 2, comma 2, pari a 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, a decorrere dall'anno 2018 si provvede, con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, all'approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 3.000.000 di euro per ciascun anno ».

2. 1. Pini, Borghesi, Pagani.

ART. 3.

Al comma 3, al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , con particolare riguardo ai sindaci dei comuni in cui i due artisti e il Poeta hanno vissuto e od o svolto la propria opera.

3. 1. Pini, Borghesi, Pagani.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: può *con le seguenti:* , il MIUR e la Presidenza del Consiglio possono.

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo la parola: ulteriori *aggiungere la seguente:* sei.

3. 2. Vezzali.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: periodici rendiconti *con le seguenti:* rendiconti semestrali.

3. 3. Vezzali.

ART. 4.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) elaborare programmi volti a promuovere attività da realizzare grazie al coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, idonei e di provata esperienza, capaci

di apportare ogni utile contributo o risorsa economica.

4. 1. Vezzali.

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: , con particolare riguardo ai sindaci dei comuni ove i due artisti e il Poeta hanno vissuto e od o svolto la propria opera.

4. 2. Pini, Borghesi, Pagani.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) realizzare interventi edilizi e impiantistici destinati a migliorare qualitativamente e quantitativamente le infrastrutture degli immobili dedicati o comunque riferibili all'insegnamento delle arti. A tali iniziative è destinata una quota percentuale non inferiore al 35 per cento del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 1.

4. 3. Pini, Borghesi, Pagani.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni in materia di dichiarazione di monumento nazionale).

1. All'articolo 10, comma 3, lett. *d*), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più Comuni, o della Regione, la dichiarazione di "monumento nazionale" ».

5. 01. Malisani, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Narduolo, Blažina, Rampi, Ascani, Bonaccorsi, Carocci, Crimi, Coccia, Dallai, D'Ottavio, Iori, Manzi, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. A.C. 4314 Governo e A.C. 4252 Gianluca Pini.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 4.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) elaborare programmi volti a promuovere attività da realizzare grazie al coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, idonei e di provata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica.

4. 1. Vezzali.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni in materia di dichiarazione di monumento nazionale).

1. All'articolo 10, comma 3, lett. d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più Comuni, o della Regione, la dichiarazione di "monumento nazionale" ».

5. 01. Malisani, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Narduolo, Blažina, Rampi, Ascani, Bonaccorsi, Carocci, Crimi, Coccia, Dallai, D'Ottavio, Iori, Manzi, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione	81
Proposta di nomina del dottor Stefano Laporta a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Nomina n. 103 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	81

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 marzo 2017.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 13.50 alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del Presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 16.25.

Variazione nella composizione della Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che il deputato Angelo CERA cessa di far parte della Commissione.

Proposta di nomina del dottor Stefano Laporta a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Nomina n. 103.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Tino IANNUZZI (PD) *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere – ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento – sulla proposta di nomina del dottor Stefano Laporta a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Ricorda che, a norma dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 21 maggio 2010, n. 123, «Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)», il presidente dell'ISPRA è nominato, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra persone di alta qualificazione scientifica o istituzionale nelle materie di competenza dell'Istituto, previo parere motivato delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia.

Desidera mettere in evidenza che, come risulta dal *curriculum* allegato alla lettera del Ministro dell'ambiente del 17 marzo scorso, il dottor Stefano Laporta svolge dal 2010 la funzione di direttore generale dell'ISPRA, avendo ricoperto contestualmente incarichi *ad interim* di Capo di diversi Dipartimenti e Servizi del medesimo Istituto, tra i quali il Dipartimento per il rischio nucleare e tecnologico, il Dipartimento per lo stato dell'ambiente e la metrologia ambientale e il Servizio Interdipartimentale informativo ambientale. Inoltre, dal 2011, su nomina del Governo è Responsabile dell'Autorità per la Sicurezza Nucleare Italiana presso ISPRA. Tra il 2008 e il 2010 con il ruolo di subcommissario dell'ISPRA, si è occupato delle procedure di organizzazione del neonato istituto e, in particolare, del personale, nonché dell'attività comunitaria ed internazionale, delle emergenze nazionali di protezione civile, con speciale riferimento all'evento sismico del 5 e 6 aprile 2009 a L'Aquila, e del supporto tecnico alle Commissioni VIA-VAS e IPPC.

Ritiene, quindi, di poter affermare che il dottor Laporta rientra fra quelle personalità di alta qualificazione scientifica o istituzionale nelle materie di competenza dell'ISPRA, fra i quali, come già ricordato, deve essere scelto *ex lege* il presidente dell'Istituto.

Aggiunge inoltre che dalla lettura del *curriculum* risulta che – prima di iniziare la sua collaborazione con l'ISPRA – il dottor Laporta ha acquisito una notevole esperienza presso l'amministrazione dello Stato, avendo ricoperto gli incarichi di dirigente della Prefettura di Brindisi, Vice Commissario Straordinario del Governo per l'emergenza ambiente e rifiuti nella Regione Lazio, nonché Capo di Gabinetto del Ministero per le pari opportunità e dirigente del Dipartimento politiche comunitarie.

Tiene ad evidenziare che l'ISPRA deve essere sempre più in grado di assolvere compiutamente, con efficienza e tempestività, alle molteplici competenze attribuite all'Istituto, e per di più in costante crescita nella legislazione più recente ed in quella

ancora *in itinere*, così ad esempio per la riforma della legge n. 394 del 1991 sui parchi e le aree protette. Tali competenze debbono comprendere la funzione fondamentale di controllo, vigilanza e monitoraggio, accanto ai compiti di ricerca e di approfondimento scientifico. Questa è la *mission* che va, a suo avviso, affidata al futuro presidente dell'ISPRA.

In conclusione, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in esame, formulando l'auspicio che essa possa raccogliere l'unanime consenso della Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel concordare con le osservazioni del collega Iannuzzi, sottolinea, anche alla luce dell'attuale situazione di commissariamento, che l'ISPRA non è soltanto e semplicemente un ente di ricerca, avendo compiti rilevanti di vigilanza e controllo in materia ambientale, nonché di supporto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'esercizio delle sue attribuzioni.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), nel ricordare che l'ISPRA svolge una funzione molto importante a supporto delle decisioni del Governo in materia ambientale, stigmatizza il fatto che si sia arrivati al suo commissariamento, lamentando il ritardo del Ministero nell'istruire la pratica relativa alla nomina del nuovo presidente. Preannuncia una valutazione attenta del *curriculum* del professor Laporta, che – ricoprendo da anni l'incarico di direttore dell'ISPRA – ha già ampia esperienza dei meccanismi dell'istituto. Da ultimo sottolinea la necessità di finanziare adeguatamente il sistema agenziale, se si vuole renderlo pienamente operativo.

Filiberto ZARATTI (MDP) esprime soddisfazione per la proposta di nomina del professor Laporta, ritenendola una scelta positiva, operata sulla base dell'esperienza e della competenza, per migliorare ulteriormente l'efficacia dell'azione dell'ISPRA, anche in considerazione delle importanti funzioni svolte dall'istituto. Nel

concordare con le osservazioni del presidente, rileva che la sfida futura per le agenzie è rappresentata dalla gestione delle emergenze ambientali, sottolineando pertanto la necessità di rafforzare il sistema dei controlli. A tale proposito, come evidenziato dal collega De Rosa, ritiene che l'importante meccanismo dei controlli ambientali messo in campo con il sistema agenziale rischi di diventare inutile in assenza di adeguate risorse finanziarie, auspicando che già in occasione della prossima legge di bilancio si possa inter-

venire in tal senso. Sottolinea da ultimo la necessità che in tema di finanziamenti alle agenzie ambientali anche le regioni facciano la loro parte.

Ermete REALACCI, *presidente*, sollecita l'impegno della Commissione a seguire con attenzione e a valutare il funzionamento del sistema delle agenzie ambientali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.35.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Andrea Annunziata a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale. Nomina n. 102 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 84

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 86

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. Nuovo testo C. 3837 Minnucci e C. 3990 Biasotti (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione*) 86

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco (*Seguito dell'esame e rinvio*) 88

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Riccardo Nencini.

La seduta comincia alle 14.

Proposta di nomina dell'avvocato Andrea Annunziata a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale.

Nomina n. 102.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 marzo 2017.

Michele Pompeo META, *presidente*, come richiesto, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Maria MARZANA (M5S) ritiene che prima ancora di individuare la persona che dovrà ricoprire la carica di presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale avrebbe dovuto essere, per ragioni di metodo, data soluzione alle criticità fin qui emerse.

Sottolinea che le criticità cui si riferisce sono note e sono legate al fatto che è stata individuata come sede dell'Autorità Catania invece che Augusta il cui porto, a differenza di quello della prima città citata, è classificato come *core*, qualifica che ne farebbe sede naturale. Ricorda che ciò non è avvenuto a causa

dell'intervento del presidente della regione Sicilia che ha indirizzato la scelta verso Catania.

Il Ministro Delrio ha dichiarato di aver condiviso la scelta con le autorità locali ma ciò, rimarca, non le risulta essere avvenuto; anzi è a conoscenza del fatto che i rappresentanti territoriali locali, come ad esempio il comune ed il sindaco di Augusta, hanno provato, senza esito alcuno, ad interloquire con il Ministro. Stigmatizza che il Ministro Delrio non abbia nemmeno accolto l'invito del sindaco di Augusta ad incontrarlo in occasione di una sua visita in Sicilia.

È dell'avviso che le domande provenienti dal territorio interessato, soprattutto se rafforzate da opportuna documentazione – come avvenuto – meritino adeguate risposte.

Ricorda, infine, che Assoportò Augusta – associazione senza fini di lucro tra aziende ed operatori portuali – ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, chiedendo l'annullamento del decreto del ministro: si rischia dunque di fare una nomina che potrebbe essere annullata e rimettere, quindi, tutto in discussione.

Ritiene, quindi, la decisione illegittima e, in tal senso, chiede che la procedura in atto sia sospesa.

Angelo ATTAGUILE (LNA) pur ribadendo quanto già espresso in passato, anche attraverso strumenti di sindacato ispettivo, circa l'inopportunità di individuare Catania, per le note ragioni, come sede dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale, ritiene tuttavia che tale problematica debba essere disgiunta dalla nomina del suo presidente.

In questa sede, ricorda, viene chiesto alla Commissione di esprimere il parere circa l'adeguatezza del candidato alla carica in titolo. In tal senso annuncia voto favorevole anche se rimane critico sulla scelta della sede dell'Autorità.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) condivide quanto dichiarato dal collega Angelo Attaguile e rimarca che il suo gruppo ha reso noto la propria posizione fortemente critica circa l'individuazione di Catania come sede dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale. Ricorda peraltro, che, da ultimo, proprio ieri è stata svolta una loro interrogazione sul caso e che non si è trattato dell'unico strumento di sindacato ispettivo utilizzato.

Ciò premesso, ritiene che il *curriculum* del candidato testimoni che la persona scelta sia adeguata al ruolo. Per tale motivo annuncia voto favorevole.

Arianna SPESSOTTO (M5S) annuncia voto contrario, motivato anche dal fatto che la persona scelta non sembra adatta alla luce della sua pregressa attività come presidente del porto di Salerno, ove ha lasciato in eredità un certo numero di questioni irrisolte che hanno comportato spreco di risorse pubbliche.

In tal senso ricorda, ad esempio, lavori per circa otto milioni di euro commissi ad un noto *archistar* per un molo che però non è ancora operativo in ragione di problemi relativi al fondale, ovvero a questioni connesse allo svolgimento di lavori sulla sede dell'Autorità e, infine, a altre vicende giudiziarie ancora aperte.

Michele Pompeo META, *presidente*, con riferimento alle valutazioni espresse dalla collega Maria Marzana intende sottolineare che la legge affida alla Commissione un compito ben preciso e circoscritto. Ricorda che in questo momento essa rappresenta un seggio elettorale. Naturalmente, aggiunge, la medesima Commissione ed i deputati hanno tutta la libertà di prendere le iniziative ritenute utili su qualsivoglia Autorità di sistema portuale, anche di carattere legislativo – e quindi anche sulla legge di riforma delle predette Autorità, recentemente approvata, che è stata all'esame della Commissione medesima –, purché ciò avvenga nelle sedi opportune.

La Commissione procede, quindi, alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	39
Votanti	39
Maggioranza	20
Astenuti	0
Hanno votato sì	27
Hanno votato no ..	12

(La Commissione approva).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Anzaldi, Attaguile, Bianchi Nicola, Biasotti, Bordo Franco, Brandolin, Bruno, Bruno Bossio, Cardinale, Cuomo, in sostituzione di Carloni, Castricone, Cesaro Luigi, Coppola, Crivellari, Culotta, Dell'Orco, De Lorenzis, Di Stefano Marco, Ferro, Furnari, Gandolfi, Garofalo, Liuzzi, Marguerettaz, Marotta, in sostituzione di Causin, Martino Pierdomenico, Marzana, in sostituzione di Carinelli, Meta, Minnucci, Mognato, Mura, Oliaro, Pagani, Piso, Romano Paolo Nicolò, Simoni, Spessotto, Totaro e Tullo.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Riccardo Nencini.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma

2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto sommario e stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Avverte inoltre che la seduta, conformemente alle deliberazioni assunte dalla Giunta per il regolamento, sarà trasmessa sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada.

Nuovo testo C. 3837 Minnucci e C. 3990 Biasotti.

(*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione*).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento rinviato nella seduta del 22 marzo 2017.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che, entro il termine fissato alle ore 16 di lunedì 27 marzo, non sono stati presentati emendamenti al testo adottato dalla Commissione come testo base (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 22 marzo 2017*). Trattandosi di un unico articolo, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del Regolamento, non si farà luogo alla sua votazione, ma si procederà direttamente alla votazione finale del testo.

Avverte, inoltre, che non sono stati presentati ordini del giorno.

Passa quindi alla fase delle dichiarazioni di voto finale.

Michele DELL'ORCO (M5S) annuncia voto favorevole sul provvedimento che si occupa di un fenomeno molto rilevante che coinvolge migliaia di vittime, oltre 4 mila persone, ogni anno. Tuttavia, aggiunge che sarebbe stato auspicabile che le attenzioni dei colleghi della maggioranza e del Governo fossero orientate a dare attuazione all'attività già in precedenza svolta in materia.

Si riferisce, ad esempio, all'attuazione di quanto contenuto nella risoluzione a

sua firma n. 8-00004 che era stata approvata con ampio consenso già a giugno del 2013 e che resta inattuata.

Ritiene, comunque, che un momento dedicato al ricordo debba essere considerato positivamente se può contribuire a fermare la lenta strage rappresentata dalle morti per incidenti stradali – circa dieci vittime al giorno – che, a differenza degli incidenti gravi o catastrofici, non fa notizia e crea un allarme non direttamente proporzionale alle sue effettive dimensioni.

Sottolinea, infine, che il numero delle vittime, per quanto diminuito nel corso degli ultimi anni, è ancora ben lontano dal raggiungimento degli obiettivi che ci si è dati in Europa.

Emiliano MINNUCCI (PD), *relatore*, intende ringraziare, in modo non formale, tutti i colleghi che hanno voluto offrire il proprio contributo per consentire l'adozione di un provvedimento che corrisponde all'impegno assunto di adeguare la normativa nazionale a quanto stabilito a livello internazionale in materia. Il suo ringraziamento comprende anche i colleghi del gruppo MoVimento 5 Stelle che, pur non avendo aderito alla raccolta delle firme per l'assegnazione dell'esame in sede legislativa – forse per stimolare l'approdo del testo all'Assemblea e consentirne una maggiore risonanza –, non hanno fatto, comunque, mancare il loro contributo.

Ritiene che il provvedimento in esame non sia meramente formale e retorico ma rappresenti uno strumento utile a richiamare l'attenzione, anche nelle scuole – a beneficio delle categorie più esposte –, tematiche quali quella dei comportamenti scorretti alla guida, l'utilizzo di alcol e sostanze stupefacenti, le cosiddette stragi del sabato sera e, comunque, a fare prevenzione.

Tuttavia è ben cosciente che sia necessario fare ulteriori sforzi anche in altre direzioni: si riferisce, naturalmente, al rafforzamento della manutenzione delle infrastrutture, ad attive campagne di informazione e a misure efficacemente preventive.

Tiene comunque a ricordare che il fenomeno, grazie all'impegno ad ogni livello, risulta in calo: la mortalità è infatti diminuita del 7 per cento e dalle 7 mila vittime degli anni '90 si è passati alle circa 2.300 del 2015 a dimostrazione che il fenomeno è stato, e continua ad essere, contrastato. E ciò, conclude, non è un fatto di poco conto.

Diego DE LORENZIS (M5S) ritiene di dover aggiungere alcune informazioni a quanto appena riferito. In tal senso segnala che se è vero che la mortalità risulta in calo nel periodo citato è altrettanto vero che i dati degli ultimi anni non indicano un *trend* omogeneo.

Sottolinea, inoltre, che la categoria che ha migliorato la propria esposizione agli incidenti mortali è quella degli automobilisti mentre le cosiddette categorie deboli vedono aumentare il numero delle vittime: in particolar modo gli utenti delle due ruote a motore e i pedoni. Inoltre, ricorda che pesa l'incremento di morti registrato su autostrade e strade extraurbane.

Conclude sottolineando che, al momento, come legislatori avrebbero l'opportunità di intervenire attraverso due provvedimenti i cui lavori però non procedono: il progetto di legge recante modifiche al codice della strada, fermo in questa sede dopo essere stato rinviato dall'Assemblea in Commissione, e il disegno di legge di delega al Governo per la riforma del codice della strada, fermo al Senato.

Paolo GANDOLFI (PD) ritiene opportuno precisare come la natura e la finalità propria del provvedimento in esame si incentri principalmente nell'individuazione di un momento di attenzione ad un fenomeno la cui rilevanza non è adeguatamente percepita dall'opinione pubblica.

La sicurezza stradale e le tragiche conseguenze derivanti da condotte ad essa non conformi dovrebbero, a suo avviso, essere sempre oggetto di informazione, sensibilizzazione e dibattito pubblico ben più di come avviene attualmente dove invece trovano spazio altre emergenze – pensa ad esempio ai recenti casi di me-

ningite – il cui impatto sulla salute pubblica non sono minimamente paragonabili a quelli dell'incidentalità stradale.

La scelta legislativa odierna si inquadra pertanto in una politica di coerente affermazione del bene primario della sicurezza stradale che la Commissione ed il Governo hanno realizzato nel corso della legislatura, licenziando i due testi concernenti il Codice della Strada citati nel precedente intervento, nonché, per certi versi, la stessa legge sul cosiddetto «omicidio stradale» che, tuttavia, è certamente più spostata sul versante della disciplina del reato che non su quello della prevenzione del fatto.

Il viceministro Riccardo NENCINI ricorda come i dati attestati degli ultimi anni – sia quelli definitivi del 2015 che quelli parziali riferiti al 2016 – non consentono di ritenere superata la necessità di energici interventi per prevenire condotte di guida rischiose.

Rileva come i principali fattori di rischio analizzati in sede europea sono l'elevata velocità e l'uso improprio degli *smartphone*, al punto che nelle ipotesi di modifica al codice della strada si renderà necessario intervenire su quest'ultima fattispecie.

Per l'Italia, a questi fattori si aggiunge anche la pratica di trascurare strumenti di sicurezza fondamentali, quali in particolare le cinture di sicurezza che, per i passeggeri posteriori, sono utilizzate in misura minima, così come le cinture di sicurezza anteriori – principalmente nelle regioni meridionali –, non sono certamente indossate nella totalità dei casi.

Per tali ragioni, esprime il pieno apprezzamento dell'Esecutivo per l'iniziativa legislativa che la Commissione si accinge a votare.

Michele Pompeo META, presidente, non essendovi altri interventi in sede di dichiarazioni di voto, avverte che il relatore ha predisposto alcune correzioni di forma, che si intendono accolte, già riportate nel testo a disposizione della Commissione.

Indice, quindi, la votazione nominale sul testo di cui si è concluso l'esame.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, il testo della proposta di legge C. 3837 Minnucci ed altri «Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada», come modificato dalle correzioni di forma apportate, risultando così assorbita l'abbinata proposta di legge C. 3990 Biasotti.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Riccardo Nencini.

La seduta comincia alle 14.50.

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2017.

Michele Pompeo META, presidente, come richiesto, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, presidente, ricorda che la Commissione ha già esaminato le proposte emendative riferite ai primi due articoli del provvedimento e

che, nel corso dell'ultima seduta dedicata all'esame del testo, il rappresentante del Governo aveva chiesto di disporre un rinvio del prosieguo dell'iter, in ragione della necessità di approfondire alcune problematiche concernenti le proposte modificative.

Chiede pertanto al rappresentante del Governo se siano maturate le condizioni per procedere all'esame delle proposte emendative riferite ai successivi articoli.

Il viceministro Riccardo NENCINI informa la Commissione di diversi incontri svolti *medio tempore* tra i responsabili degli uffici del ministero, il relatore ed il proponente, a testimonianza dell'impegno profuso per giungere ad un testo ampiamente condiviso. Nel confermare quindi la posizione del Governo di massima disponibilità a valutare nel merito le singole disposizioni ancora da esaminare e gli emendamenti ad essi riferiti, si riserva di esprimere compiutamente i pareri dell'Esecutivo in tempi brevi, all'esito dei doverosi approfondimenti in corso.

Michele DELL'ORCO (M5S) prende atto della richiesta del rappresentante del Governo di ulteriore differimento della votazione degli emendamenti. Pur non opponendosi, rimarca che il procedimento si è interrotto da diversi mesi per venire incontro all'esigenza del Governo di svolgere approfondimenti. Per di più, a suo avviso, sono già stati approvati i punti centrali del provvedimento — quelli riferiti alla definizione delle finalità e delle caratteristiche del servizio di *car pooling* - recati dai primi due articoli del testo, mentre le residue disposizioni da esaminare riguardano aspetti rilevanti ma non decisivi per la regolamentazione del suddetto servizio.

Chiede pertanto che l'esame del provvedimento possa riprendere già la prossima settimana.

Michele Pompeo META, *presidente*, nel rimettere ogni decisione riferita alla programmazione dei lavori alla sua sede propria, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	90
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Testo unificato C. 302 Fiorio e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	90
Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. Nuovo testo C. 3831 La Marca e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	93
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 4096, approvata dalla 6 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	94

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. Nuovo testo C. 3671-ter Governo e C. 865 Abrignani (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	96
--	----

RISOLUZIONI:

7-01195 Bargerò: Realizzazione della infrastruttura di ricerca per l'avvio e l'implementazione del progetto Divertor Tokamak Test (DTT).	
7-01227 Crippa: Finanziamento del progetto Divertor Tokamak Test (DTT) (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente *Guglielmo EPIFANI*.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che il deputato Edoardo NESI, appartenente al gruppo Misto, non fa più parte della Commissione.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.

Testo unificato C. 302 Fiorio e abb.
(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, illustra i contenuti del provvedimento in titolo.

La Commissione è oggi chiamata ad esaminare il nuovo testo unificato delle

proposte di legge C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello, recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico, anche al fine di concorrere alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e della salute, ai fini dell'espressione del prescritto parere in sede consultiva. Il testo attuale, frutto di un lungo e articolato esame svoltosi presso la Commissione Agricoltura che si è ampiamente occupata dell'argomento anche nel corso delle scorse legislature, consta di 15 articoli e reca norme relative alla produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico, con esclusione di quella relativa ai settori dei controlli.

Ai sensi dell'articolo 1, oggetto del provvedimento è la definizione, nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico:

del sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;

dei distretti biologici e dell'organizzazione della produzione e del mercato;

degli strumenti finanziari per il sostegno della ricerca, per la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale nonché per incentivare l'impiego di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni.

Il comma 2 del medesimo articolo definisce la produzione biologica quale attività di interesse nazionale con funzione sociale, in quanto settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra. Per realizzare tali finalità, lo Stato favorisce e promuove ogni iniziativa volta all'incremento, nell'ambito delle superfici agricole, di quelle coltivate con il metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione

di soggetti e punti di aggregazione del prodotto e di filiere chiuse. Il comma 3 dell'articolo 1 equipara, ai fini del presente provvedimento, il metodo dell'agricoltura biodinamica al metodo di agricoltura biologica.

L'articolo 2 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità responsabile dell'indirizzo e coordinamento a livello nazionale, chiamato a svolgere attività di indirizzo e coordinamento per l'attuazione della normativa europea in ambito nazionale, mentre l'articolo 3 individua nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano le autorità locali competenti nei rispettivi territori per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative relative alla produzione con il metodo biologico.

L'articolo 4 istituisce presso il Ministero competente il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica, al quale sono trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate al Comitato consultivo per l'agricoltura biologica, istituito nel 2008 nonché al Tavolo tecnico permanente partecipato in materia di agricoltura biologica ed ecocompatibile, istituito nel 2013, che sono contestualmente soppressi. Al tavolo tecnico – composto da rappresentanti del Ministero, delle regioni e province autonome, delle organizzazioni professionali agricole e del mondo della ricerca scientifica applicata nel settore – sono attribuiti tra l'altro i compiti di: delineare gli indirizzi da proporre al Ministro; esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e europeo; proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti effettuati con il metodo biologico, nonché definire le priorità per il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica.

Sulla base dell'articolo 5, il Ministero adotta ogni tre anni e aggiorna annualmente il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, che contiene interventi volti a promuovere la produzione con il metodo biologico, a incentivare il consumo di prodotti biologici, a migliorare il sistema di controllo e di

certificazione a garanzia della qualità di tali prodotti biologici, ad incentivare la ricerca e l'innovazione in materia di produzione con metodo biologico. Come previsto dal medesimo articolo, il Ministero invia annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione illustrativa relativa allo stato di attuazione del Piano e all'utilizzo del Fondo istituito dal successivo articolo 6 e destinato a finanziare iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica. La dotazione del fondo, le modalità di funzionamento nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e dei progetti ammissibili ad essere sostenuti con le risorse del medesimo saranno determinati con successivo decreto del Ministro competente, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro trasmette lo schema di decreto alle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Il Fondo è alimentato dalle entrate derivanti dal contributo annuale per la sicurezza alimentare, istituito dalla legge n. 488 del 1999, che i titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio di specifici prodotti fitosanitari e fertilizzanti di sintesi sono tenuti a versare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla loro vendita. Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, come previsto dall'articolo 6-bis del provvedimento, lo Stato sostiene la stipula di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica.

L'articolo 7 è volto a sostenere la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico, anche promuovendo specifici percorsi formativi in ambito universitario e prevedendo meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici. A tali iniziative è destinata, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Univer-

sità e della ricerca, quota parte delle risorse finalizzate alle attività di ricerca del CNR nell'ambito della produzione effettuata con metodo biologico. Al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione nonché dei citati percorsi formativi concorre inoltre almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 6.

Come previsto dall'articolo 8, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici ed operatori in merito alla produzione effettuata con metodo biologico nonché dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente.

L'articolo 9, di particolare interesse per le competenze della Commissione, istituisce i distretti biologici, vale a dire sistemi produttivi locali a vocazione agricola nei quali è prevalente la coltivazione, l'allevamento e la trasformazione di prodotti con metodo biologico. Come indicato nel testo, i distretti biologici si caratterizzano per l'integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche presenti e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, incluse le aree protette nazionali e regionali di cui alla legge n. 394 del 1991 e le aree ricadenti nella rete Natura 2000. I distretti biologici sono istituiti tra l'altro al fine di:

a) promuovere l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli finalizzato alla tutela degli ecosistemi;

b) stimolare e favorire l'approccio territoriale, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali;

c) promuovere e sostenere le attività collegate all'agricoltura biologica, quali tra gli altri, l'attività agrituristica, il turismo rurale, le azioni finalizzate alla tutela, alla

valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale e l'agricoltura sociale.

L'articolo 10 istituisce il tavolo di filiera dei prodotti biologici, al fine di promuovere l'organizzazione del relativo mercato e la stipula delle intese di filiera, sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti nel tavolo oppure stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera sono finalizzate – oltre che a valorizzare i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica e a favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico, consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione – anche a conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la tutela della biodiversità, nonché a garantire la tracciabilità delle produzioni, la tutela degli operatori e dei consumatori finali.

Con l'articolo 11, viene demandata ad apposito decreto del Ministro la definizione dei criteri e requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni.

Ai sensi dell'articolo 12, al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce a determinate condizioni le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici aventi la finalità di migliorare la trasparenza della produzione, anche mediante la pubblicazione di dati statistici e di coordinare le modalità di immissione dei prodotti nel mercato e di redigere contratti tipo per la vendita di prodotti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole è riconosciuta una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica. Sono stabiliti i requi-

siti per il riconoscimento, tra i quali, è previsto quello di rappresentare una quota dell'attività economica pari ad almeno il 30 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nazionale o, nel caso di organizzazione operanti in una sola circoscrizione, il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera nella circoscrizione o il 25 per cento a livello nazionale. Le organizzazioni interprofessionali possono richiedere che alcuni accordi siano resi obbligatori anche nei confronti dei non aderenti la stessa organizzazione. Le regole devono aver avuto almeno l'85 per cento del consenso degli interessati. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole; in caso positivo, le stesse regole si applicano a tutti gli operatori del settore biologico anche se non aderenti all'organizzazione.

L'articolo 13, novellando l'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, riconosce agli agricoltori che producono specifiche varietà di sementi biologiche il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio.

L'articolo 14 abrogare alcune disposizioni, mentre l'articolo 15 stabilisce che le previsioni del provvedimento si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo.

Nuovo testo C. 3831 La Marca e abb.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco DONATI (PD), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, adottato quale testo base, recante l'istituzione di una giornata nazionale degli italiani nel mondo.

Il testo è finalizzato alla creazione di una ricorrenza che rappresenti, divulghi e valorizzi le esperienze, le attività e il contributo sociale apportato dai cittadini italiani all'estero nel campo della cultura e della lingua italiane, della ricerca scientifica, dell'imprenditoria e delle professionalità, nonché della solidarietà internazionale.

L'articolo 1 dispone quindi l'istituzione della Giornata per il giorno 31 gennaio di ciascun anno precisando che essa non rappresenta giornata festiva, in quanto non determina gli effetti civili previsti dalle disposizioni in materia di ricorrenze festive, di cui alla legge n. 260 del 1949.

L'articolo 2 prevede che in tale Giornata vengano promossi, in Italia e all'estero, incontri ed iniziative finalizzati alla divulgazione di attività, esperienze multiculturali e professionalità acquisite nei contesti internazionali dai cittadini italiani all'estero.

L'articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

C. 4096, approvata dalla 6^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, illustra i contenuti del provvedimento in ti-

to, che dichiara di voler sottoscrivere ritenendolo del tutto condivisibile. Segnala come la proposta di legge riprenda sostanzialmente il contenuto della proposta di legge C. 5407 Mogherini Rebesani, approvata in sede legislativa dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati, il 18 dicembre 2012, durante la XVI legislatura.

L'articolo 1 vieta totalmente il finanziamento di società, in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che – direttamente o avvalendosi di società controllate o collegate secondo i criteri del codice civile – svolgono attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni a grappolo (*cluster*), di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. È inoltre vietato svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. Il comma 3 specifica che i divieti posti dal comma 1 valgono anche per tutti gli intermediari finanziari e creditizi abilitati (come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*) e che le fondazioni e i fondi pensione non possono investire il proprio patrimonio nelle attività elencate dal comma 1. Inoltre, ai sensi dell'articolo 2, le società che svolgono le predette attività non possono partecipare a bandi o programmi di finanziamento pubblico.

L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina recata dal provvedimento. In particolare, la lettera *a*) definisce « intermediari abilitati » le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, le società di gestione del risparmio (SGR) italiane, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993), ivi inclusi i confidi, le banche di Paesi membri dell'Unione eu-

ropea, le imprese di investimento di Paesi membri dell'Unione europea, le banche extracomunitarie, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione. La lettera *b*) definisce finanziamento ogni forma di supporto finanziario, tra cui – a titolo esemplificativo – la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società indicate dalla proposta in esame, anche tramite società controllate. La lettera *f*) individua gli organismi di vigilanza rilevanti, ai sensi delle norme del provvedimento, nella Banca d'Italia, nell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), nella Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e negli altri eventuali soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati.

L'articolo 3 individua i compiti delle Autorità di vigilanza in relazione ai divieti posti dalle disposizioni dell'intervento legislativo. In particolare, al comma 1 viene prescritto che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, detti organismi emanino, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati, al fine di contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, assemblaggio, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster e di loro singoli componenti. Nel medesimo termine, essi provvedono a istituire l'elenco delle società operanti nei settori individuati dall'articolo 1, comma 1 (relativi alle mine anti-persona, alle munizioni e submunizioni *cluster*), indicando l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco.

L'articolo 4 definisce i compiti per gli intermediari, i quali devono, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle società operanti nei settori individuati dal-

l'articolo 1, comma 1 (relativi alle mine anti-persona, alle munizioni e submunizioni cluster) escludere dai prodotti offerti ogni componente che costituisca supporto finanziario alle società incluse nell'elenco medesimo.

L'articolo 5 disciplina invece le verifiche dei divieti posti dalle norme in esame, prevedendo in particolare, al comma 1, che la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del provvedimento) e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli stessi. Il comma 2 dispone inoltre che gli organismi di vigilanza provvedano, nell'ambito delle ispezioni e dei controlli a carico dei soggetti vigilati, anche a « controlli specifici di valutazione » dell'attività connessa alla funzione di compliance in relazione ai divieti previsti dal provvedimento.

L'articolo 6 disciplina le sanzioni comminate agli intermediari abilitati che non osservano il divieto di finanziamento delle società operanti nel settore delle mine e delle munizioni. Per quanto riguarda invece le persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, ai sensi del comma 2, nel caso di violazione del divieto di finanziare società operanti nel settore delle mine e delle munizioni è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro.

L'articolo 7, in deroga alle disposizioni sulla legge in generale, dispone che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) ritiene che il provvedimento in esame avrebbe dovuto essere assegnato in sede referente, oltre che alla Commissione Esteri, anche Commissione Difesa.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.20.

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.

Nuovo testo C. 3671-ter Governo e C. 865 Abrignani

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 marzo 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni Affari costituzionali (favorevole con osservazione), Finanze (favorevole con osservazione), Lavoro (favorevole) e Politiche dell'Unione europea (favorevole), nonché del Comitato per la legislazione.

Avverte altresì che la Commissione Giustizia e la Commissione Bilancio non hanno ancora espresso il prescritto parere. La Commissione Bilancio ha chiesto al Governo la redazione della relazione tecnica sul provvedimento in titolo entro i prossimi dieci giorni.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

RISOLUZIONI

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.25.

7-01195 Bargerò: Realizzazione della infrastruttura di ricerca per l'avvio e l'implementazione del progetto Divertor Tokamak Test (DTT).

7-01227 Crippa: Finanziamento del progetto Divertor Tokamak Test (DTT).

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che lo scorso 23 marzo è stata assegnata alla Commissione la risoluzione Crippa n. 7-01227 relativa al finanziamento del progetto Divertor Tokamak Test (DTT) che, vertendo sulla stessa materia, sarà discussa congiuntamente alla risoluzione Bargerò n. 7-01195.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 29 marzo 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 97

RISOLUZIONI:

7-00847 Rizzetto: Istituzione di una retribuzione minima oraria su base nazionale.
7-00886 Cominardi: Iniziative per l'introduzione di un salario minimo garantito e di un ammortizzatore sociale universale e per l'adeguamento all'inflazione delle retribuzioni e dei trattamenti pensionistici (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 98

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Nuovo testo unificato C. 302 e C. 3674 (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 100
ALLEGATO (*Parere approvato*) 101

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 marzo 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, nella seduta odierna, potranno avere luogo eventuali ulteriori interventi nell'ambito dell'esame preliminare del disegno di legge.

Walter RIZZETTO (Fdi-AN), riallacciandosi al dibattito svoltosi nella seduta di ieri, chiede al sottosegretario se sia nelle condizioni di rispondere alle richieste formulate in quella sede, con particolare riferimento alla disciplina dei *voucher* per il baby sitting e alla normativa transitoria per l'utilizzo dei buoni lavoro, anche in relazione alla formulazione dell'articolo 1 del decreto.

Il sottosegretario Luigi BOBBA ribadisce che, sulla base del decreto-legge, l'utilizzo dei *voucher* già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto-legge mede-

simo è regolato dalle disposizioni oggetto di abrogazione, comprese quelle riguardanti la comunicazione preventiva circa l'utilizzo dei buoni e l'applicazione delle sanzioni.

Cesare DAMIANO, *presidente*, rifacendosi a quanto già detto nella seduta di ieri, chiarisce che la sua richiesta di verifica degli eventuali spazi per le modifiche dei parlamentari riguarda, in particolare, la possibilità di riaprire, sia pure per un periodo limitato, i termini per l'acquisto dei *voucher* già emessi, in attesa di una nuova regolamentazione della materia. Quanto, invece, alla questione relativa alla remunerazione dei servizi di *baby sitting*, è necessario che il Governo approfondisca i termini del problema in vista di una sua soluzione.

Walter RIZZETTO (FdI-AN), pur prendendo atto della risposta del sottosegretario, ribadisce la sua richiesta relativa alla possibilità di modificare il decreto-legge, con particolare riferimento alla disciplina relativa all'utilizzo dei buoni lavoro.

Antonio PLACIDO (SI-SEL-POS) chiede al sottosegretario di chiarire quale sia la disciplina applicabile ai buoni lavoro acquistati prima dell'introduzione, con il decreto legislativo n. 185 del 2016, delle disposizioni relative alla tracciabilità dei medesimi buoni.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nell'osservare che la domanda del collega Placido non si riferisce direttamente alla disciplina transitoria contenuta nel decreto-legge, ritiene ragionevole che, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 185 del 2016, si applichino in ogni caso le disposizioni in materia di tracciabilità in esso contenute, indipendentemente dalla data di acquisto dei buoni lavoro.

Il sottosegretario Luigi BOBBA assicura che approfondirà la questione posta dal deputato Placido.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dopo avere ricordato che il termine per la presentazione delle proposte emendative al decreto-legge è fissato alle ore 17 di domani, 30 marzo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame disegno di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00847 Rizzetto: Istituzione di una retribuzione minima oraria su base nazionale.

7-00886 Cominardi: Iniziative per l'introduzione di un salario minimo garantito e di un ammortizzatore sociale universale e per l'adeguamento all'inflazione delle retribuzioni e dei trattamenti pensionistici.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni rinviata nella seduta del 30 giugno 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricordando che, nella seduta del 30 giugno 2016, ha avuto luogo l'illustrazione delle risoluzioni in titolo, avverte che nella seduta odierna potranno essere svolti interventi nell'ambito della discussione congiunta, mentre il parere del Governo sarà acquisito in una successiva seduta. Dà quindi la parola ai colleghi che intendono intervenire.

Walter RIZZETTO (FdI-AN), osserva che la sua risoluzione trova fondamento nell'articolo 36 della Costituzione, che riconosce il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e

qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Ricorda che si tratta di un principio fatto proprio anche dalla legge n. 183 del 2014, il cosiddetto *Jobs Act*, che, all'articolo 1, comma 7, lettera g), prevedeva, tra i principi e criteri direttivi della delega per il riordino delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, l'introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Com'è noto, tale criterio direttivo della delega non è stato attuato e tale mancanza fa dell'Italia uno dei pochi Paesi dell'Unione europea privo di un istituto del genere. Ricorda, ad esempio, che la Germania, il cui tasso di disoccupazione è assai basso, ha fissato in 8,5 euro il salario minimo orario, mentre la Francia, che ha previsto un salario minimo professionale e interprofessionale, ha fissato in 9,61 euro il compenso orario. Anche la Gran Bretagna, pur non facendo parte della zona euro, ha previsto un salario minimo nazionale della misura di 6,70 sterline l'ora. Osserva che, per quanto riguarda l'Italia, un primo passo in tale direzione potrebbe essere la previsione di un salario minimo garantito solo per i lavoratori non tutelati da un contratto collettivo nazionale di lavoro o non iscritti a uno dei sindacati più rappresentativi sul piano nazionale. Si tratta di circa il 20 per cento del totale dei lavoratori dipendenti, che, attualmente, possono percepire un salario anche di 2-2,5 euro all'ora. Non è d'accordo con coloro che temono una perdita del potere di influenza dei sindacati, in quanto questi potrebbero essere i naturali interlocutori del Governo nel procedimento di fissazione del livello del salario minimo orario, come è successo, appunto, in Germania,

riconquistando, nel medio-lungo periodo, la quota di lavoratori attualmente non sindacalizzata. Non è d'accordo nemmeno con quanti paventano un aumento della disoccupazione in caso di introduzione di un istituto del genere, in quanto esso è volto semplicemente a garantire il rispetto delle regole per tutti i lavoratori che esercitano le stesse mansioni.

Consapevole della funzione di indirizzo politico dello strumento della risoluzione, auspica, pertanto, che i testi in discussione possano avere l'appoggio di tutti i gruppi della Commissione e propone l'effettuazione di un breve ciclo di audizioni allo scopo di approfondire l'argomento e di trovare ulteriori spunti di riflessione.

Marialuisa GNECCHI (PD), osservando che l'Italia rimane uno dei pochi Paesi dell'Unione europea a non prevedere un salario orario minimo stabilito per legge e ricordando la Commissione ha più volte affrontato tale argomento, si dichiara d'accordo con il collega Rizzetto sulla necessità di approfondire la discussione. Pertanto, anche allo scopo di stimolare la Commissione a individuare una posizione comune, preannuncia la presentazione da parte del suo gruppo di una risoluzione la cui discussione potrà essere congiunta a quelle dei colleghi Rizzetto e Cominardi.

Cesare DAMIANO, *presidente*, riconoscendo l'importanza dell'argomento, ricorda che il *Jobs Act* prevedeva l'introduzione di un compenso orario minimo per determinate categorie di lavoratori considerati meno tutelati, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Si tratta di settori in cui, grazie all'appoggio di alcune organizzazioni sindacali, si applicano contratti che operano un vero e proprio *dumping* sociale, come, ad esempio, nel settore dei *call center*, in cui il salario minimo orario è fissato a circa 2 euro. Pertanto, a suo giudizio, si potrebbe pensare di introdurre un tale istituto con riferimento a lavoratori non contrattualiz-

zati o contrattualizzati attraverso accordi firmati da organizzazioni sindacali non rappresentative sul piano nazionale. Ciò porterebbe a legare strettamente il tema del salario minimo garantito a quello, ugualmente importante, della certificazione della rappresentatività delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Si tratterebbe, pertanto, di approfondire congiuntamente tali temi, con la finalità ultima di mettere fuori gioco chi fa concorrenza sleale ai danni delle imprese sane.

Walter RIZZETTO (Fdi-AN) chiede di conoscere la disponibilità dei gruppi a effettuare un breve ciclo di audizioni per approfondire l'argomento.

Marialuisa GNECCHI (PD) si dichiara d'accordo sull'opportunità di effettuare un ciclo di audizioni, auspicando che vi sia una adeguata partecipazione da parte dei diversi gruppi.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.

Nuovo testo unificato C. 302 e C. 3674.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 marzo 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha svolto il suo intervento introduttivo e che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 23 marzo scorso, l'espressione del parere di competenza alla XIII Commissione avrà luogo nella seduta odierna. Dà, quindi, la parola al relatore, on. Lavagno, per l'illustrazione della sua proposta di parere.

Fabio LAVAGNO (PD), illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), soffermandosi, in particolare, sull'osservazione in essa contenuta.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Nuovo testo unificato C. 302 e C. 3674.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 302 e n. 3674, recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico;

espresso apprezzamento per i contenuti del provvedimento, che intende definire una disciplina organica della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico, con particolare riferimento al sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti, ai distretti biologici, all'organizzazione della produzione e del mercato, nonché agli strumenti di sostegno di carattere finanziario allo sviluppo dell'agricoltura biologica;

rilevato che l'articolo 8 prevede la promozione, da parte dello Stato, delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della formazione teorico-pratica di tecnici e operatori relativa alla produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico e dei soggetti pubblici in-

caricati di svolgere i relativi controlli ispettivi;

considerato che il medesimo articolo 8 rinvia la definizione dei principi in base ai quali le Regioni e le province autonome organizzano la formazione professionale a un decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali nel procedimento di adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, chiamato a definire i principi in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano la formazione professionale, con riferimento alla produzione agricola con metodi biologici, di tecnici e operatori nonché dei soggetti pubblici incaricati di svolgere controlli ispettivi.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), Raffaele Cantone, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3868 Governo, approvato dal Senato recante « Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute » e delle abbinate proposte di legge C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino	103
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL-Sindacato pensionati italiani, CISL-Federazione nazionale pensionati e UIL pensionati, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto e C. 4098 Nicchi, recanti « Impiego delle persone anziane per lo svolgimento di lavori di utilità sociale »	103
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-09818 Grillo: Verifica dell'efficacia curativa dei fissatori interspinosi prodotti dalla Nitillium Research srl	103
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	105
5-02312 Valiante: Controlli sull'operato dell'azienda sanitaria locale di Salerno	103
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	107

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	103
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 3918 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	104
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	109
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Testo unificato C. 302 Fiorio e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	104
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	110

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 marzo 2017.

Audizione del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), Raffaele Cantone, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3868 Governo, approvato dal Senato recante « Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute » e delle abbinata proposte di legge C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.55 alle 9.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 marzo 2017.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL-Sindacato pensionati italiani, CISL-Federazione nazionale pensionati e UIL pensionati, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto e C. 4098 Nicchi, recanti « Impiego delle persone anziane per lo svolgimento di lavori di utilità sociale ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.50.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide FARAONE.

La seduta comincia alle 14.55.

5-09818 Grillo: Verifica dell'efficacia curativa dei fissatori interspinosi prodotti dalla Nitillium Research srl.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giulia GRILLO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, pur riservandosi di approfondirne il contenuto al fine di una più precisa valutazione.

5-02312 Valiante: Controlli sull'operato dell'azienda sanitaria locale di Salerno.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Simone VALIANTE (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta puntuale ed approfondita, in particolare per l'impegno del Governo in essa contenuto, a svolgere una costante attività di verifica rispetto ai fatti segnalati.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 15.10.

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi,

C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 marzo 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, ricorda che la discussione sul provvedimento in titolo è iniziata il 9 marzo 2017 ed è proseguita nelle sedute del 15 e del 22 marzo, nel corso delle quali si sono svolti diversi interventi.

Nessuno chiedendo di intervenire nella seduta odierna, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani, con la quale – secondo quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – si riterrà conclusa la fase della discussione.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 15.15.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Nuovo testo C. 3918 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 marzo 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, on. Murer, ha svolto la propria relazione. Non essendoci richieste di intervento, illustra la proposta di parere favorevole che la relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ha predisposto (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.

Testo unificato C. 302 Fiorio e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 marzo 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, on. Monchiero, ha svolto la propria relazione. Non essendoci richieste di intervento, illustra la proposta di parere favorevole che il relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ha predisposto (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

5-09818 Grillo: Verifica dell'efficacia curativa dei fissatori interspinosi prodotti dalla Nitillium Research srl.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in esame, desidero preliminarmente evidenziare l'impegno profuso da questo Ministero su un tema, quello della tutela della salute dei pazienti portatori di fissatori interspinosi « Lumbarfix », che ha formato oggetto di accurati approfondimenti e di numerose iniziative da parte dei competenti uffici di questo Dicastero, peraltro già da diverso tempo.

Già nel 2011, infatti, il Ministero della salute aveva disposto il campionamento del dispositivo medico in esame al fine di verificarne l'asserita propensione alla rottura. L'Istituto Superiore di Sanità, al quale detti campioni erano stati inviati, ebbe modo di ritenere che « non si evince una propensione alla rottura del dispositivo, se correttamente manipolato durante il processo chirurgico di impianto... né si può dire che il materiale si discosti da quello indicato per costituzione ».

In sintesi, non si riscontravano problemi di qualità e sicurezza, quanto, piuttosto, di maneggevolezza del dispositivo all'atto dell'impianto.

Pertanto, nel novembre del 2013, questo Ministero, anche in considerazione di un precedente parere reso dal Consiglio Superiore di Sanità – che estendeva la limitazione controllata degli impianti a tutti i fissatori interspinosi dinamici, anche non denominati « Lumbarfix » – ha ritenuto opportuno, pur non essendo pervenute ulteriori segnalazioni di incidenti rispetto a quelle già note, intensificare proattivamente l'attività di monitoraggio degli incidenti occorsi con i fissatori in-

terspinosi, adottando, contestualmente, diverse misure – tra le quali intendo ricordare, in particolare:

l'adozione del provvedimento di divieto di immissione in commercio e messa in servizio del dispositivo medico di che trattasi, in quanto unico fissatore interspinoso di tipo dinamico per il quale sono pervenute segnalazioni di incidente;

il ritiro delle unità del dispositivo medico coinvolto, già distribuite ed ancora non impiantate.

Devo peraltro sottolineare che questo Dicastero ha ritenuto di intraprendere importanti iniziative anche a livello europeo: basti pensare che, nel 2014, per iniziativa del Ministero della salute, è stato illustrato « lo stato dell'arte » sui fissatori interspinosi dinamici alla Commissione europea, chiedendo, al contempo, commenti ed osservazioni ai colleghi degli altri Stati membri. Dalle risposte pervenute è emerso che la maggior parte delle Autorità competenti concorda con la necessità di un approfondimento della tematica dell'utilizzo dei fissatori interspinosi dinamici.

Infine, il Ministero della salute, il 23 gennaio 2015, ha adottato una circolare ministeriale contenente indicazioni sull'impiego dei dispositivi interspinosi di tipo dinamico, il cui contenuto è noto agli On.li interroganti.

Sotto altro profilo, al fine di favorire l'accesso alle cure specifiche dei pazienti con impianto di fissatori interspinosi « Lumbarfix », faccio presente che il Ministero della salute ha avviato un percorso

finalizzato alla individuazione dei centri del Servizio Sanitario Nazionale più idonei all'eventuale presa in carico del trattamento specifico di tali pazienti.

Infine, per corrispondere a precisa domanda degli On.li interroganti, comunico che, dalla documentazione pervenuta, risultano essere stati effettuati complessivamente 3 espiantri riguardanti il dispositivo in esame e dall'analisi della « banca dati incidenti » non risultano essere pervenute ad oggi, dalla struttura accreditata di Villa

Erbosa o da altri operatori sanitari pubblici o privati, ulteriori segnalazioni di incidente e/o di espianto riguardanti i dispositivi in questione della Nitillium.

Desidero precisare, in conclusione, che il Ministero della Salute sta inoltre svolgendo presso la Casa di cura Villa Erbosa degli approfondimenti volti a conoscere l'esistenza di eventuali segnalazioni di eventi avversi o di incidenti oltre che il numero di impianti complessivamente effettuati dalla struttura.

ALLEGATO 2

5-02312 Valiante: Controlli sull'operato dell'azienda sanitaria locale di Salerno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame vengono segnalati fatti e circostanze avvenuti presso l'Azienda Sanitaria di Salerno, i quali, per quanto ormai risalenti nel tempo, mi offrono, tuttavia, l'opportunità di esporre all'On.le interrogante il contesto nel quale possono essere inquadrati le iniziative di competenza del Ministero della salute.

Le questioni evidenziate dall'On.le interrogante attengono, in buona sintesi, al tema dell'attività libero professionale intramuraria ed a quello della corretta gestione delle risorse umane e strumentali in dotazione alla predetta Azienda.

Sul primo argomento, desidero rammentare – come ho peraltro già avuto modo di precisare in occasione di precedenti atti di sindacato ispettivo – che la regolazione dell'attività intramuraria ha ricevuto, proprio in ragione della sua complessità, numerosi e reiterati interventi normativi.

Con la riforma del 2012 (decreto-legge n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189/2012), si è tentato, da ultimo, di rimediare alla perdurante e sostanziale inattuazione della disciplina previgente da parte di alcune Regioni – cui era stata affidata, come noto, la primaria responsabilità in materia.

A tal fine si è voluto assicurare, innanzitutto, la piena tracciabilità delle prestazioni, adottando norme più incisive per regolamentare la cd. *intramoenia allargata*, ossia quella svolta presso gli studi dei professionisti.

Il passaggio al nuovo regime si è articolato in 3 fasi e, precisamente:

1. una ricognizione straordinaria degli spazi aziendali al fine di verificare se tutta l'attività sia riconducibile all'interno delle strutture;

2. la predisposizione e l'attivazione di infrastrutture di rete attraverso la quale gestire tutte le prestazioni, dalla prenotazione al pagamento;

3. l'adozione di un programma sperimentale, nel caso in cui le strutture interne non fossero sufficienti, consentendo ai professionisti di svolgere l'attività libero professionale intramuraria all'interno di propri studi, previa stipula di un'apposita convenzione.

In particolare, è stato previsto l'obbligo, per le Regioni e per le Province autonome di Trento e di Bolzano di garantire, anche attraverso l'adozione di proprie linee guida, che gli enti e/o le aziende del Servizio Sanitario Regionale gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria al fine di assicurarne il corretto esercizio.

Dal quadro normativo delineato si evince, pertanto, che le modalità di esercizio dell'attività in parola rientrano nella competenza delle Aziende sanitarie locali di riferimento, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Ciò posto, per quanto concerne gli aspetti generali dell'attività di monitoraggio e verifica di tale attività, faccio presente che presso il Ministero della salute, nell'ambito del Comitato tecnico sanitario, è stata istituita un'apposita sezione denominata « osservatorio nazionale sullo stato

di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale» cui sono state trasferite le funzioni precedentemente esercitate dall'Osservatorio nazionale per l'attività libero professionale.

Il predetto organismo, come noto, effettua annualmente uno specifico monitoraggio sullo stato di attuazione dell'attività libero professionale intramuraria le cui risultanze sono, poi, riportate nella Relazione presentata al Parlamento.

Sulla base dei dati dell'ultima rilevazione disponibile (2014), con particolare riferimento all'ASL di Salerno, devo segnalare come, pur a fronte di un tendenziale miglioramento rispetto al passato, permangono criticità che necessitano di un costante monitoraggio per giungere al pieno adempimento di quanto normativamente previsto.

Secondo tali dati, risulta che presso l'Azienda è stata attivata l'infrastruttura di rete che consente di espletare il servizio di prenotazione, di rilevare l'impegno orario del dirigente medico e gli estremi dei pagamenti; è stato attivato, altresì, un sistema di contabilità separata che tiene conto di tutti i costi diretti e indiretti, nonché, per quanto concerne l'attività in regime di ricovero, delle spese alberghiere. Sono state, inoltre, adottate misure dirette a prevenire l'insorgenza di conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale.

In merito al secondo tema della interrogazione – e cioè la segnalazione di fatti attinenti a c.d. *mala gestio* presso l'Azienda Sanitaria di Salerno – faccio presente che dagli elementi forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, delegato inizialmente a rispondere all'atto ispettivo in esame, è emerso che nel corso del primo trimestre del 2014 è stata eseguita, a cura dei Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una verifica amministrativo contabile a seguito della quale sono emerse numerose criticità afferenti,

in buona parte, alle questioni segnalate dall'On.le interrogante. La relazione ispettiva è stata inviata all'amministrazione regionale vigilante, all'Azienda Sanitaria Locale e alla competente Procura regionale della Corte dei conti, per le rispettive determinazioni, stante la presenza di rilievi che realizzano ipotesi di danno erariale.

La persistenza di varie irregolarità è stata, inoltre, confermata dai verbali del Collegio sindacale relativi all'anno 2014. Nel contraddittorio tra detto Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Azienda Sanitaria Locale, quest'ultima ha fornito chiarimenti ed assicurazioni in ordine all'avvio di misure ed interventi intesi a ripristinare la regolarità amministrativa e contabile. Per tale ragione il procedimento relativo alla verifica ispettiva in parola è stato chiuso (nell'ottobre 2015) affidando alla Regione Campania, che esercita la vigilanza sugli enti del Servizio Sanitario Nazionale del territorio, il riscontro sulla completa realizzazione degli adempimenti avviati – ferme restando, in ogni caso, le competenti determinazioni della predetta Procura regionale della Corte dei conti.

Infine, a seguito di specifica richiesta di attività istruttoria inoltrata al citato Dipartimento dalla Procura Regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Campania, è stata avviata, nel 2015, una attività di indagine tecnico contabile finalizzata ad accertare profili di danno erariale arrecati all'Azienda Sanitaria Locale di Salerno con riguardo alla materia del personale.

Concludo dando assicurazione all'On.le interrogante che – per quanto, come sopra evidenziato, il quadro della *governance* delle questioni sollevate non afferisca alla primaria responsabilità del Ministero della salute – le sollecitazioni contenute nell'interrogazione formeranno certamente oggetto di ulteriore approfondimento da parte dei competenti uffici di questo Dicastero.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 3918 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 3918 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno», quale risultante dagli emendamenti approvati;

considerato, in particolare, l'articolo 3, nelle parti in cui introduce nel codice penale: l'articolo 601-*quinquies*, concernente il delitto di violazione degli obblighi dell'esercente la professione sanitaria in materia di prelievo e uso di organi, punito

con la pena della reclusione da quattro a dieci anni; l'articolo 601-*sexies*, che prevede un'aggravante per i casi in cui i quattro nuovi delitti, introdotti dall'articolo 3, siano commessi in danno di un minore o di una persona in stato di inferiorità psichica o fisica; l'articolo 601-*septies*, che prevede, come pena accessoria, l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione nei confronti dell'esercente la professione sanitaria che abbia commesso i reati di cui al predetto articolo 601-*quinquies* e agli articoli 601-*ter* e 601-*quater*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Testo unificato C. 302 Fiorio e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 302 Fiorio e abbinata, recante « Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico », quale risultante dagli emendamenti approvati;

condivise, in generale, le finalità del provvedimento in esame, anche in relazione all'attenzione posta ai temi della tutela della salute e della sicurezza alimentare,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare), Coldiretti, UeCoop e Unci e delle associazioni Assoenologi, Asso-Odc, Federdoc, Federazione italiana vignaioli indipendenti (FIVI), Federvini, Unione italiana vini (UIV) e sullo stato di attuazione del cosiddetto Testo unico sul vino di cui alla legge n. 238 del 12 dicembre 2016	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 marzo 2017.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare), Coldiretti, UeCoop e Unci e delle associazioni Assoenologi, Asso-Odc, Federdoc, Federazione italiana vignaioli indipendenti (FIVI), Federvini, Unione italiana vini (UIV) e sullo stato di attuazione del

cosiddetto Testo unico sul vino di cui alla legge n. 238 del 12 dicembre 2016.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 14/2017: Sicurezza delle città. S. 2754 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	112
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	124
Delega al Governo per il codice dello spettacolo. S. 2287-bis Governo (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	115
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	126
Politiche spaziali e aerospaziali. Nuovo testo S. 1110 e abb. (Parere alla 10 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	117
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	129
Fanghi depurazione agricola. S. 2323 Orellana (Parere alla 13 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	118
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	131
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Nuovo testo C. 302 Fiorio e abb. (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	120
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	134
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.	
Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Enrico Costa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	122
AVVERTENZA	123

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.

DL 14/2017: Sicurezza delle città.

S. 2754 Governo, approvato dalla Camera.
(Parere alla 1^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 1a Commissione Affari costituzionali del Senato, sul disegno di legge S. 2754, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città », già approvato dalla Camera.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 8 marzo 2017, nel corso dell'esame presso la Camera.

La Camera, nella seduta del 16 marzo 2017, ha approvato – in prima lettura – il disegno di legge, apportando modificazioni al testo del decreto-legge presentato dal Governo.

Il decreto-legge è articolato in due Capi.

Il Capo I, recante disposizioni in materia di collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana, è a sua volta suddiviso in due sezioni, la prima relativa alle misure sulla sicurezza integrata (artt. 1-3), la seconda relativa alle misure sulla sicurezza urbana (artt. 1-8).

Rinviando per il resto alla relazione già svolta nel corso dell'esame alla Camera, tra le modificazioni apportate dalla Camera medesima al Capo I, segnala le seguenti:

all'articolo 1, mediante l'aggiunta di un apposito comma (comma 2-*bis*), è stato previsto che concorrano alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016;

all'articolo 2, sono stati individuati i settori di intervento, nell'ambito dei quali le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata provvedono a coordinare l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti. In particolare, si tratta dei seguenti settori di intervento: scambio informativo tra polizia locale e forze di polizia presenti sul territorio (per gli aspetti di interesse); interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con quelle delle forze di polizia; regolamentazione per l'uso comune di sistemi di sicurezza tecnologica per il controllo delle aree e delle attività a rischio; aggiornamento professionale integrato per operatori di polizia locale e forze di polizia. Nel corso dell'esame presso la Camera è stato, altresì, previsto – tramite

l'aggiunta del comma 1-*bis* - che le richiamate linee generali tengano conto della necessità di migliorare la qualità della vita e del territorio e di favorire l'inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate;

all'articolo 3, comma 3, è stato specificato che gli interventi di rimodulazione dei presidi di sicurezza territoriale, programmati dallo Stato, sono anche finalizzati al rafforzamento dei presidi medesimi nelle zone di disagio e di maggiore criticità;

all'articolo 4, in cui sono individuate alcune aree di intervento volte a promuovere la sicurezza urbana, è stato precisato che la riqualificazione deve essere intesa anche come riqualificazione « urbanistica, sociale e culturale »; inoltre il « rispetto della legalità » è stato definito quale « cultura »;

all'articolo 5, comma 2, tra gli obiettivi prioritari da perseguire con i patti per la sicurezza urbana, è stato previsto che, nelle attività di contrasto della criminalità diffusa e predatoria, siano anche coinvolte le reti territoriali di volontari, per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini. Nelle medesime attività di contrasto alla criminalità sono stati, inoltre, previsti l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché la possibilità di installazione di sistemi di videosorveglianza. Sempre tra gli obiettivi prioritari da perseguire con i patti per la sicurezza urbana è stato, infine, aggiunto quello di promuovere l'inclusione, la protezione e la solidarietà sociale mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalità, anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

con riferimento al medesimo articolo 5, sono, inoltre, stati aggiunti i commi da 2-*bis* a 2-*quinquies*, nei quali, tra l'altro, si è provveduto a specificare che i patti per

l'attuazione della sicurezza urbana sottoscritti dal prefetto e dal sindaco tengono conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite da associazioni di categorie comparativamente più rappresentative. Al fine di far fronte alle spese sostenute dai comuni per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, si è provveduto, altresì, ad autorizzare la spesa di 7 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, demandando ad un decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri di ripartizione di tali risorse. Al riguardo osserva che, nonostante il coinvolgimento assicurato alla Conferenza Stato-Città (articolo 5, comma 1) nell'ambito della definizione delle linee guida sulla base delle quali sono adottati i Patti per la sicurezza urbana – i quali fra le finalità possono includere quella di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza – non si è ritenuto di riconoscere al medesimo organismo un ruolo anche con riferimento alla definizione dei criteri di ripartizione delle risorse a tal fine destinate;

all'articolo 6, è stato previsto che la partecipazione al Comitato metropolitano per la sicurezza urbana non comporti rimborsi di spese;

all'articolo 7, è stato aggiunto un apposito comma (comma 1-*bis*) recante disposizioni volte ad incentivare l'apporto dei soggetti privati alle azioni di sicurezza urbana. In particolare, esso prevede che gli accordi e i patti stipulati al fine di migliorare il controllo e la valorizzazione del territorio possano riguardare progetti proposti da alcune categorie di soggetti privati specificamente enumerate nella disposizione medesima. Viene, inoltre, disposto che, a decorrere dall'anno 2018, i comuni possano deliberare detrazioni dall'imposta municipale propria (IMU) o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti privati che assumono a proprio carico parte degli oneri di investimento, di manuten-

zione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati attivati sulla base degli accordi e dei patti conclusi per la valorizzazione del territorio. Al comma 2 del medesimo articolo 7 è stata prevista l'applicabilità, ove possibile, anche delle previsioni di cui all'articolo 119 del TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000), in base al quale gli enti locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi. È stato aggiunto, inoltre, un apposito comma (comma 2-*bis*) diretto a consentire, per gli anni 2017 e 2018, ai Comuni che hanno conseguito gli obiettivi di pareggio di bilancio di procedere ad assumere, a tempo indeterminato, personale di polizia locale al fine di potenziare le attività di controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana. Sono stati, infine, aggiunti quattro commi volti a dettare una più dettagliata disciplina del personale di polizia locale in tal modo assunto. Vi si prevede, tra l'altro, la corresponsione a tale personale dei benefici dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizi e viene demandata ad un decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, la definizione dei criteri e delle modalità di rimborso delle spese sostenute dai Comuni per la corresponsione di tali benefici;

all'articolo 8 – che introduce modifiche al TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000) in relazione al potere del sindaco di adottare ordinanze in materia di sicurezza – è stata introdotta la possibilità di adottare ordinanze *extra ordinem* con riferimento alla urgente necessità di superare situazioni di grave incuria o degrado anche dell'ambiente e del patrimonio culturale. Inoltre, è stata collocata all'interno del TUEL (come comma 7-*ter* all'articolo 50) la disposizione, già prevista nel testo originario del decreto-legge, secondo cui – nelle materie

nelle quali il sindaco è legittimato ad intervenire con ordinanza in relazione alla urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti – i comuni possano anche ricorrere alla loro potestà regolamentare.

Il Capo II, recante disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano, è costituito dagli articoli da 9 a 18.

Tra le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al Capo II, segnala le seguenti:

all'articolo 9, comma 2, tra le categorie di soggetti per i quali è disposta la sanzione dell'allontanamento a tutela della fruizione di determinate infrastrutture, sono stati inseriti i soggetti che esercitano l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo. Al comma 3 è stato precisato che i regolamenti di polizia urbana potranno prevedere l'applicazione delle misure di allontanamento in tutte le aree interessate da consistenti flussi turistici, a prescindere dal rilievo culturale del sito, e sono state aggiunte all'elenco di tali aree le aree urbane in cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari;

all'articolo 10 è stato previsto che nell'ordine di allontanamento vengano riportate le motivazioni sulla base delle quali esso è stato adottato;

all'articolo 11 – recante disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili – è stato precisato che nell'impiego della forza pubblica per lo sgombero sia mantenuta ferma la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale. È stato, inoltre, introdotto un apposito comma (comma 3-*bis*), al fine di prevedere che il sindaco, in presenza di minorenni o persone meritevoli di tutela, in relazione alle condizioni igienico-sanitarie, possa dare disposizioni in deroga al

divieto di attivazione dei servizi pubblici negli alloggi occupati abusivamente e al divieto di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica agli occupanti abusivi dei medesimi alloggi;

è stato inserito un articolo 12-*bis* volto ad estendere il potere di sospensione delle licenze degli esercizi pubblici, conferito al questore dall'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, anche alle licenze degli esercizi di vicinato;

all'articolo 14 – recante disposizioni per favorire l'istituzione del numero unico europeo 112 nelle Regioni, consentendo alle Regioni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio, a tale scopo, di bandire, nell'anno successivo, procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato – è stato aggiunto un comma (comma 1-*bis*) al fine di subordinare l'attivazione di tali procedure concorsuali alla verifica dell'assenza di personale in mobilità o in esubero nell'ambito della stessa amministrazione con caratteristiche professionali adeguate alle mansioni richieste;

è stato inserito un articolo 16-*bis* volto ad inasprire le sanzioni previste dall'articolo 7, comma 15-*bis*, del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), per coloro che esercitano abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e tre osservazioni (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il codice dello spettacolo.

S. 2287-*bis* Governo.

(Parere alla 7^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 7^a Commissione Istruzione pubblica, beni culturali del Senato, sul disegno di legge S. 2287-*bis*, recante « Delega al Governo per il codice dello spettacolo », risultante dallo stralcio del disegno di legge S. 2287, recante « Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali ».

Il disegno di legge in esame – collegato alla manovra di finanza pubblica – si compone di un solo articolo suddiviso in sei commi.

Il comma 1 conferisce delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la riforma della normativa in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, degli enti operanti nel settore musicale trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo n. 367 del 1996, nonché degli enti di cui alla legge n. 310 del 2003, che ha disposto la costituzione della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. Il Governo è, altresì, delegato a provvedere alla revisione e al riordino della disciplina vigente in materia di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e attività circensi, anche mediante la redazione di un codice dello spettacolo, con l'obiettivo di migliorare la qualità artistico-culturale delle predette attività ed incrementarne la fruizione da parte della collettività.

Il comma 2 enuncia i principi e criteri direttivi di carattere generale, cui i decreti legislativi sono tenuti a conformarsi, tra i quali si rammentano: l'adeguamento al riparto di competenze legislative e amministrative previsto, rispettivamente, dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, tenuto conto della giurisprudenza costituzionale intervenuta; la razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato e la loro armonizzazione con quelli degli altri enti territoriali; l'introduzione di adeguati

strumenti di informazione, partecipazione, contraddittorio, trasparenza e pubblicità nei procedimenti amministrativi attuativi e nella organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli altri enti e organismi che ricevono contributi pubblici nel settore dello spettacolo; l'aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

Il comma 3 detta specifici ulteriori principi e criteri direttivi per le fondazioni lirico-sinfoniche, tra i quali si ricordano: il completamento del percorso di riforma avviato con il richiamato decreto legislativo n. 367 del 1996, volto alla semplificazione organizzativa delle fondazioni esistenti, alla riduzione dei loro costi e al rafforzamento del controllo sulla gestione economico-finanziaria affidata esclusivamente al sovrintendente; la revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale, ai fini sia del miglioramento dei risultati della gestione e della qualità dell'attività artistica, sia del coinvolgimento di risorse provenienti da soggetti privati ovvero da altri soggetti pubblici, ivi inclusi gli enti locali; si rileva, al riguardo, che sarebbe opportuno prevedere espressamente – alla lettera c) del comma in esame – che la revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale sia effettuata previa intesa in sede di Conferenza unificata. Costituisce, inoltre, uno specifico criterio direttivo l'incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali. I decreti legislativi sono, infine, chiamati a consolidare il percorso di risanamento avviato dalle fondazioni sulla base delle disposizioni del decreto-legge n. 91 del 2013, cd. « valore cultura ».

Il comma 4 detta specifici ulteriori principi e criteri direttivi per i settori del teatro, della prosa, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, tra i quali si ricordano: la razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori, promuovendo, tra l'altro, l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati; la destinazione

di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione; l'individuazione delle modalità con cui le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono all'attuazione dei principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo, secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione; la revisione della normativa con attenzione ai seguenti profili: per le attività musicali, l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore (fondazioni lirico-sinfoniche, teatri di tradizione, istituzioni concertistico-orchestrali e complessi strumentali); per le attività di danza, la revisione, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, dell'organizzazione e funzionamento dell'Accademia nazionale di danza; in tema di attività circensi, la graduale eliminazione dell'utilizzo degli animali; al fine di favorire la partecipazione dei privati al sostegno del settore, l'ampliamento ad ulteriori ambiti di attività delle previsioni in materia di crediti d'imposta; l'introduzione di misure di semplificazione delle procedure per la vendita dei titoli d'accesso, nonché dei procedimenti autorizzativi allo svolgimento di pubblici spettacoli.

Il comma 5 reca disposizioni relative al procedimento di adozione dei decreti legislativi, prevedendo che gli stessi siano adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono quindi trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il comma 6 prevede che, entro due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, possano essere adottate disposizioni correttive e integrative dei decreti

legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure per essi stabilite.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due condizioni (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Politiche spaziali e aerospaziali.

Nuovo testo S. 1110 e abb.

(Parere alla 10^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Valeria CARDINALI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 10a Commissione Industria, commercio, turismo del Senato, sul testo unificato n.3 dei disegni di legge A.S. 1110 e abbinati in materia di politiche spaziali e aerospaziali.

Ricorda che la Commissione si era già espressa, in data 11 marzo 2015, su un precedente testo unificato.

Il provvedimento, costituito da 6 articoli, attribuisce al Presidente del Consiglio l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, nell'interesse dello Stato (articolo 1) ed istituisce il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale al fine di assicurare l'indirizzo e il coordinamento in materia spaziale e aerospaziale (articolo 2).

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto, oltre che dai Ministri della difesa, dell'interno, dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, dal Presidente dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), anche dal Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

Quanto ai compiti del Comitato, essi sono definiti al comma 4. Fra questi, segnala che esso:

definisce gli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale con riferimento anche alla ricerca, all'innovazione tecnologica ed alla politica e allo sviluppo industriale di settore, nonché in ordine alla predisposizione del Documento strategico di politica spaziale nazionale; approva il « Documento strategico di politica spaziale nazionale » che definisce la strategia politica e le linee di intervento finanziario per lo sviluppo di tecnologie industriali innovative e di servizi applicativi spaziali a favore della crescita economica del Paese; assicura il coordinamento dei programmi e dell'attività dell'ASI con i programmi e con le attività delle amministrazioni centrali e periferiche;

definisce gli indirizzi per lo sviluppo di forme di sinergia e di cooperazione nel settore spaziale tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie e il mondo dell'impresa, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese di settore; definisce gli indirizzi per le iniziative delle amministrazioni e dei soggetti pubblici interessati e normativamente individuati e competenti nelle applicazioni e nei servizi spaziali, anche di pubblica responsabilità, nel rispetto dei rispettivi compiti e funzioni, favorendo sinergie e collaborazioni anche con soggetti privati, per la realizzazione di programmi applicativi di prevalente interesse istituzionale; definisce le priorità di ricerca e applicative nazionali e gli investimenti pubblici del settore, incentivando le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale, lo sviluppo di

servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, e curando il mantenimento della competitività del comparto industriale italiano; elabora le linee governative in materia di politica industriale del settore spaziale e aerospaziale, promuovendo i relativi processi di internazionalizzazione delle capacità nazionali, individuando le esigenze capacitive nel settore spaziale indicate dalle amministrazioni interessate, lo sviluppo e il potenziamento tecnologico delle piccole e medie imprese, nonché i trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca alle applicazioni commerciali; predispone, con cadenza annuale, una relazione alle Camere contenente l'illustrazione delle attività e dei risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale.

Gli articoli 3, 4, 5 e 6 recano, rispettivamente, interventi di modifica del decreto legislativo n.128 del 2003 di riordino dell'ASI, modifiche allo Statuto dell'ASI, disposizioni transitorie, nonché abrogazioni di disposizioni incompatibili con il disegno di legge.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con tre osservazioni (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Fanghi depurazione agricola.

S. 2323 Orellana.

(Parere alla 13^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Laura CANTINI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 13^a Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato, sul disegno di legge S. 2323, recante « Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura ».

Il disegno di legge si compone di un unico articolo, suddiviso in sei commi.

Il comma 1 conferisce delega al Governo per adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per la modifica del decreto legislativo n. 99 del 1992, di attuazione della direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. La revisione del decreto legislativo n. 99 del 1992 si rende necessaria al fine di ridurre i rischi di contaminazione dei suoli e delle acque, provocati dai fanghi, definiti, dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 99, come « residui derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue » provenienti da insediamenti civili e produttivi. L'articolo 127 del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) – ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo n. 99 – dispone che i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue siano « sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione », e che siano riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.

Il comma 2 reca i seguenti principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega di cui al comma 1:

a) la revisione delle metodologie e dei valori indicati negli allegati al richiamato decreto legislativo n. 99 del 1992, tale da garantire: la predisposizione di un elenco di fanghi per i quali risultino ammissibili il trattamento e lo spandimento; l'integrazione della lista delle sostanze nocive e inquinanti – con particolare riguardo ai metalli pesanti e farmaci – che devono essere soggette a controllo; la registrazione dell'origine del fango di depurazione tra i parametri delle metodiche di campionamento e di analisi; l'obbligo di rilevare la presenza di farmaci quando i fanghi provengano da impianti di depurazione civile; la modifica delle soglie di ammissibilità della presenza di metalli pesanti;

b) l'introduzione di specifici sistemi di controllo sulle acque superficiali e sotterranee;

c) l'equiparazione dei gessi di defecazione e dei carbonati di calcio di defecazione ai fanghi da depurazione in agricoltura;

d) l'obbligatoria produzione di certificati di analisi riferiti ai fanghi, ai terreni e alle acque, che prevedano il campionamento. A tal fine si specifica che il campionamento debba essere effettuato in contraddittorio con i competenti organi di controllo;

e) l'incremento della tutela concernente i fenomeni di spargimento e di utilizzo dei fanghi, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione del sistema sanzionatorio amministrativo e penale vigente;

f) l'emanazione di linee guida volte ad assicurare una normativa regionale omogenea sul territorio nazionale. Al riguardo ricorda che il Rapporto 2015 dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) sull'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura ha evidenziato come le Regioni abbiano adottato specifiche soluzioni allo scopo di migliorare la protezione del suolo, in attuazione delle competenze anche normative ad esse conferite dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 92 del 1999. In particolare il comma 1, numero 2), del richiamato articolo 6 prevede che le Regioni stabiliscano « ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento ». In attuazione del principio di leale collaborazione parrebbe opportuno prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nell'adozione delle linee guida in argomento;

g) l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare di una banca dati nazionale nella quale sono tenuti ad iscriversi i produttori di fanghi destinati all'agricoltura;

h) l'individuazione di meccanismi e procedure che assicurino un completo ed efficace controllo degli spandimenti di fanghi;

i) l'accessibilità alla documentazione tecnico-amministrativa e ai referti delle analisi di controllo per gli enti locali sul cui territorio si svolgono attività di spandimento dei fanghi e assimilati.

Il comma 3 disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi in questione, disponendo che essi siano adottati su proposta del Ministro per l'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ambientali e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico. Viene, altresì, disposto che gli schemi di decreto legislativo siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati.

Il comma 4 dispone che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati da una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti, nonché dei corrispondenti mezzi di copertura.

Il comma 5 prevede che – entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi – il Governo possa adottare disposizioni integrative o correttive dei medesimi.

Il comma 6 fa salve le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 4).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.

Nuovo testo C. 302 Fiorio e abb..

(Parere alla XIII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Albert LANIÈCE (AUT-PSI-MAIE), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla XIII Commissione Agricoltura della Camera sul testo delle proposte di legge C. 302 Fiorio e abb., recante «Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Il testo unificato, come modificato durante l'esame in sede referente dalla Commissione Agricoltura, si compone di 15 articoli e reca norme relative alla produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico, con esclusione di quella relativa al settore dei controlli.

Ricorda che la produzione agricola biologica è regolata dalla normativa europea e più specificamente dal regolamento (CE) n. 834/07 e dal suo regolamento di applicazione (CE) 889/08. La normativa nazionale, intervenuta con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, definisce gli ambiti operativi nazionali.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità. Quanto al primo viene meglio specificato che il campo di intervento interessa la definizione del sistema delle autorità nazionali e locali, i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, nonché gli strumenti finanziari per la ricerca e per la realizzazione di campagne di informazione.

L'articolo 2 prevede che per autorità nazionale si intende il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, chiamato a svolgere attività di indirizzo e

di coordinamento per l'attuazione della normativa europea in ambito nazionale.

L'articolo 3 individua nelle autorità locali le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali sono chiamate a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative relative alla produzione con metodo biologico.

Quanto alle finalità, il comma 2 dell'articolo 1 definisce la produzione biologica attività di interesse nazionale con funzione sociale, in quanto attività economica basata, tra l'altro, sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali e sulla riduzione delle emissioni inquinanti. Il comma 3 equipara il metodo di agricoltura biodinamica al metodo biologico nei limiti in cui il primo rispetti tutti i requisiti previsti a livello europeo per produrre biologico.

L'articolo 4 istituisce il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica, al quale viene affidato il compito di delineare indirizzi al Ministro e definire le priorità per il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica, nonché di esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo in merito alla produzione biologica. Il Tavolo propone, altresì, interventi per l'attività di promozione dei prodotti biologici e organizza almeno un incontro annuale per confrontare le esperienze dei distretti biologici.

L'articolo 5 prevede che il Ministero adotti il Piano nazionale per l'agricoltura biologica contenente interventi per: *a)* agevolare la conversione al biologico, con particolare riferimento alle piccole imprese agricole; *b)* sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare la filiera del biologico; *c)* incentivare il biologico attraverso iniziative di informazione ed educazione al consumo; *d)* monitorare l'andamento del settore; *e)* migliorare il sistema di controllo e di certificazione; *f)* incentivare enti pubblici ad utilizzare il biologico nella gestione del verde; *g)* incentivare la ricerca.

L'articolo 6 istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica (in realtà già previsto a legislazione vigente ma con diverse finalità) destinato al finanzia-

mento del Piano d'azione, con una riserva del 30 per cento alla ricerca. Il Fondo è alimentato dal contributo annuale dovuto per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari; tale contributo è già previsto a legislazione vigente ed è destinato al finanziamento del Fondo. Innovativa risulta, invece, l'introduzione di sanzione in caso di mancato pagamento del contributo.

L'articolo 6-bis prevede che anche nell'ambito della filiera biologica possano essere costituiti contratti di rete, mentre l'articolo 7 delinea le modalità attraverso le quali opera il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore. A tal fine viene prevista la promozione di specifici percorsi formativi, la destinazione di quota parte delle risorse dell'attività del CNR alla ricerca in campo biologico, la previsione di specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura nonché la destinazione, come già accennato, del 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica alla ricerca nel settore.

L'articolo 8 è volto a promuovere la formazione professionale nel settore, mentre gli articoli 9, 10, 11 e 12 dettano nuove ed innovative disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato, fornendo una definizione di: 1) distretti biologici (articolo 9), intendendosi per tali i sistemi produttivi locali nei quali sia significativa la produzione con metodo biologico o con metodologie culturali locali. Si caratterizzano per un'integrazione tra attività agricole ed altre attività economiche e per la presenza di aree paesaggistiche rilevanti. I partecipanti al distretto possono costituire un Comitato direttivo che avanza la richiesta di riconoscimento alla Regione di appartenenza; 2) intese di filiera (articolo 10) volte a: valorizzare le produzioni ottimizzando i costi di produzione; garantire la tracciabilità; promuovere le attività connesse; e agevolare lo sviluppo dei distretti biologici. Le intese possono prevedere accordi per una programmazione della produzione o per

un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. L'intesa è comunicata al Ministero previa verifica della compatibilità comunitaria; 3) organizzazioni di produttori biologici (articolo 11), che sono riconosciute dalle Regioni secondo criteri che saranno definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Vengono indicati i requisiti richiesti alle organizzazioni perché le stesse possano essere riconosciute; 4) organizzazioni interprofessionali (articolo 12), aventi la finalità di migliorare la trasparenza della produzione, anche mediante la pubblicazione di dati statistici, di meglio coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato e di redigere contratti tipo per la vendita di prodotti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole è riconosciuta una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica. Sono stabiliti i requisiti per il riconoscimento, tra i quali, è previsto quello di rappresentare una quota dell'attività economica pari ad almeno il 30 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nazionale o, nel caso di organizzazione operanti in una sola circoscrizione, il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera nella circoscrizione o il 25 per cento a livello nazionale. Le organizzazioni interprofessionali possono richiedere che alcuni accordi siano resi obbligatori anche nei confronti dei non aderenti la stessa organizzazione. Le regole devono aver avuto almeno l'85 per cento del consenso degli interessati. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole; in caso positivo, le stesse regole si applicano a tutti gli operatori del settore biologico anche se non aderenti all'organizzazione.

L'articolo 13 prevede che gli agricoltori che producono varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione nei luoghi dove tale varietà di sono sviluppate hanno diritto alla vendita diretta ed in ambito locale e possono procedere al libero scam-

bio delle stesse. Per le sementi non iscritte ad alcun registro evolute ed adattate nell'ambiente di coltivazione è riconosciuto il diritto di vendita diretta agli altri agricoltori in ambito locale in una quantità limitata di sementi.

L'articolo 14 reca le abrogazioni.

L'articolo 15 prevede infine la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.20.

Nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.

Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Enrico Costa.

(Svolgimento e conclusione).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Enrico COSTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia il Ministro Costa per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

DL 14/2017: Sicurezza delle città.
(S. 2754 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2754, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città »;

richiamato il proprio parere espresso in data 8 marzo 2017, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

preso atto del fatto che la Camera ha approvato – in prima lettura – il disegno di legge, apportando modificazioni al testo del decreto-legge presentato dal Governo, grazie alle quali è stata, tra l'altro, recepita la seconda delle condizioni posta da questa Commissione in sede di espressione del parere in prima lettura;

rilevato che il decreto-legge in esame interviene principalmente nelle materie « ordine pubblico e sicurezza » e « ordinamento penale », di competenza esclusiva dello Stato, e « polizia amministrativa locale », di competenza regionale (articolo 117, secondo comma, lettere *h*) ed *l*);

considerato che il decreto-legge disciplina forme di coordinamento tra Stato e Regioni delle politiche pubbliche in materia di sicurezza ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione;

rilevato che il provvedimento si basa sulla cooperazione tra i diversi livelli di governo, al fine di garantire maggiori e più adeguati livelli di sicurezza, che si concretano nelle forme dell'accordo e in strumenti di natura pattizia, ai quali deve essere assicurata la necessaria pubblicità;

rilevato, altresì, che:

l'articolo 5 prevede, nelle attività di contrasto della criminalità diffusa e predatoria, la possibilità di ricorrere alla installazione di sistemi di videosorveglianza, a copertura delle cui spese, sostenute dai comuni, è stata autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, demandando ad un decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri di ripartizione di tali risorse;

ritenuto in proposito opportuno riconoscere, ai fini della definizione dei criteri di ripartizione delle risorse medesime, il coinvolgimento della Conferenza Stato-Città, considerato il ruolo alla stessa conferito nell'ambito della definizione delle linee guida sulla base delle quali sono adottati i Patti per la sicurezza urbana (ai sensi dell'articolo 5, comma 1), i quali fra le finalità possono includere quella di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza;

considerato inoltre che l'articolo 6 prevede l'istituzione nelle Città metropolitane del comitato metropolitano, dedicato all'analisi, valutazione e confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana, lasciando ferme le competenze del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, organismo che insiste sullo stesso ambito territoriale, coadiuvando il prefetto in materia di pubblica sicurezza;

ritenuto infine opportuno assicurare il pieno ed efficace utilizzo degli immobili confiscati alla criminalità organizzata conferiti ai Comuni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) siano previste adeguate forme di pubblicità, anche mediante la trasmissione al Parlamento, degli accordi e degli strumenti pattizi previsti dal decreto-legge in esame;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 5, comma 2-quater, si valuti l'opportunità di riconoscere, ai fini della definizione dei criteri di ripartizione delle risorse destinate al finanziamento dell'installazione dei sistemi di videosor-

veglianza, il coinvolgimento della Conferenza Stato-Città, considerato il ruolo alla stessa conferito nell'ambito della definizione delle linee guida sulla base delle quali sono adottati i Patti per la sicurezza urbana, i quali fra le finalità possono includere quella di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità anche attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza;

b) all'articolo 6, al fine di evitare sovrapposizioni di funzioni, si valuti l'opportunità di coordinare l'attività del neo-istituito comitato metropolitano con quella del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;

c) si valuti l'opportunità di prevedere e finanziare un programma nazionale di recupero a fini abitativi e sociali degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.

ALLEGATO 2

**Delega al Governo per il codice dello spettacolo.
S. 2287-bis Governo.****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2287-bis, recante «Delega al Governo per il codice dello spettacolo», collegato alla manovra di finanza pubblica e risultante dallo stralcio del disegno di legge A.S. 2287;

rilevato che:

il provvedimento conferisce delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la riforma della normativa in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, degli enti operanti nel settore musicale trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo n. 367 del 1996, nonché degli enti di cui alla legge n. 310 del 2003, che ha disposto la costituzione della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. Il Governo è, altresì, delegato a provvedere alla revisione e al riordino della disciplina vigente in materia di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e attività circensi, anche mediante la redazione di un codice dello spettacolo, con l'obiettivo di migliorare la qualità artistico-culturale delle predette attività ed incrementarne la fruizione da parte della collettività;

nell'ambito delle politiche culturali, lo Stato e le Regioni operano nel quadro di competenze delineato dall'articolo 117 della Costituzione. In particolare, la «tutela dei beni culturali» è affidata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo

117, secondo comma, lett. s), Cost.), mentre la «valorizzazione dei beni culturali» e la «promozione e organizzazione di attività culturali» è attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

in differenti pronunce (*cfr.*, *ex plurimis*, le sentenze nn. 255 del 2004, 205 e 285 del 2005), la Corte costituzionale ha chiarito come «le attività di sostegno degli spettacoli» sono sicuramente riconducibili alla materia «promozione ed organizzazione di attività culturali» affidata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni» (sentenza n. 285 del 2005). La Corte non ritiene, infatti, l'attività di sostegno agli spettacoli scorporabile dalle «attività culturali» di cui all'articolo 117, terzo comma, Cost., che «riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura, senza che vi possa essere spazio per ritagliarne singole partizioni come lo spettacolo» (sentenza n. 255 del 2004) (sentenza n. 285 del 2005);

la Corte costituzionale, inoltre, con riferimento ad ambiti diversi, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha ribadito un orientamento delineato già precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni»;

rilevato, altresì, che, con particolare riferimento alla delega al Governo conferita per il riordino della disciplina relativa alle fondazioni lirico-sinfoniche che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 153 del 2011, ha riconosciuto, con riferimento agli interventi normativi in tale ambito, che « la dimensione unitaria dell'interesse pubblico perseguito, nonché il riconoscimento della « missione » di tutela dei valori costituzionalmente protetti dello sviluppo della cultura e della salvaguardia del patrimonio storico e artistico italiano, confermano, sul versante operativo, che le attività svolte dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono riferibili allo Stato ed impongono, dunque, che sia il legislatore statale, legittimato dalla lettera g) del secondo comma dell'articolo 117 Cost., a ridisegnarne il quadro ordinamentale e l'impianto organizzativo »;

considerato che, per quanto invece concerne la delega al Governo conferita per il riordino della disciplina relativa a teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e circensi, essa incide su ambiti attribuiti alla competenza legislativa concorrente (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, con riguardo alla « promozione e organizzazione di attività culturali »), in ordine alla quale la Corte costituzionale richiede che siano apprestati « opportuni strumenti di collaborazione con le autonomie territoriali » (sentenza n. 255 del 2004), in ossequio al principio di leale collaborazione;

preso atto che il provvedimento in esame dispone, al comma 5, che, nel procedimento di adozione delle deleghe legislative sia con riferimento al riordino degli enti lirici, sia con riferimento alla disciplina dello spettacolo, il coinvolgimento degli enti territoriali sia assicurato nella forma del parere della Conferenza unificata;

richiamata la sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge n. 124 del 2015 (recante delega al Governo per la riorganizzazione

delle pubbliche amministrazioni) nella parte in cui essa aveva previsto solo il parere della Conferenza unificata, e non invece l'intesa, nell'ambito dell'*iter* di approvazione dei decreti legislativi delegati; detta sentenza per la prima volta ha esteso al procedimento legislativo di delega l'applicabilità del principio di leale collaborazione, che richiede lo svolgimento di procedure collaborative volte alla definizione condivisa degli interventi normativi su ambiti materiali in cui si intrecciano competenze legislative statali e regionali;

considerato che:

anche alla luce della richiamata sentenza n. 251, risulta opportuno assicurare, con riferimento alla delega legislativa in materia di spettacolo, in cui si registra un intreccio fra competenze legislative statali e regionali, il rispetto del principio di leale collaborazione come indicato dalla recente giurisprudenza della Corte costituzionale;

nell'ambito del procedimento di adozione dei decreti legislativi riguardanti le fondazioni lirico-sinfoniche, il coinvolgimento delle Regioni è assicurato dal parere della Conferenza unificata, trattandosi di materia di competenza esclusiva dello Stato, ascrivibile all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, riguardante l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

preso altresì atto che nel testo in esame non si rinviene alcuna disposizione di salvaguardia nei confronti degli Statuti delle Regioni a Statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano (che sono approvati con leggi costituzionali) e delle relative norme di attuazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia previsto che la delega legislativa in materia di codice dello spettacolo sia esercitata previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

2) sia introdotta una disposizione che precisi che le disposizioni del disegno di legge siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

ALLEGATO 3

**Politiche spaziali e aerospaziali.
(Nuovo testo S. 1110 e abb.)****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato N3 dei disegni di legge S. 1110 Pelino, S. 1410 Bocchino e S. 1544 Tomaselli, adottato dalla 10a Commissione Industria, commercio, turismo del Senato quale testo base per il seguito dell'esame dei suddetti disegni di legge nella seduta del 24 gennaio 2017;

richiamato il proprio parere espresso in data 11 marzo 2015 sul testo unificato dei medesimi disegni di legge adottato dalla Commissione di merito nella seduta del 4 marzo 2015;

rilevato che le disposizioni recate nel testo unificato sono prevalentemente riconducibili alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato altresì che talune disposizioni in esso recate sono riconducibili altresì alle materie « ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi » e « industria », la cui disciplina è affidata, dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, rispettivamente, alla competenza legislativa concorrente e alla competenza legislativa delle Regioni;

preso atto che l'articolo 2, comma 3, prevede che del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale faccia altresì parte il

Presidente della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome;

rilevato che anche nel nuovo testo unificato non si rinviene, tra i compiti assegnati al predetto Comitato interministeriale, quello della funzione di coordinamento dei programmi e delle attività dell'A.S.I. con le politiche industriali regionali in ambito spaziale e aerospaziale;

ritenuto infine che – al fine di cogliere le notevoli opportunità di crescita sottese allo sviluppo del settore spaziale e aerospaziale – appare necessario mettere a sistema i canali tradizionali della politica spaziale nazionale e le attività e le risorse delle Regioni interessate alle ricadute sul territorio dei predetti interventi, operando attraverso il finanziamento congiunto delle iniziative ritenute a tale scopo più idonee;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la disposizione contenuta all'articolo 2, capoverso articolo 21, comma 4, lettera a), prevedendo che, nella definizione degli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale tenga altresì conto delle politiche industriali regionali in ambito spaziale e aerospaziale;

b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di integrare il disposto della lettera d) del medesimo comma

4, inserendo, tra i compiti assegnati al summenzionato Comitato interministeriale, anche la funzione di coordinamento dei programmi e delle attività dell'A.S.I. con le attività regionali in ambito spaziale e aerospaziale;

c) valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di integrare il succitato comma 4, inserendo, tra i compiti del Comitato interministeriale, anche l'eserci-

zio di una funzione di raccordo tra politiche spaziali nazionali e le politiche industriali regionali in ambito spaziale e aerospaziale allo scopo di garantire il finanziamento di iniziative capaci di assicurare ricadute sul territorio a breve, a medio e lungo termine, favorendo, conseguentemente, una presenza significativa del sistema industriale e della ricerca in ambito regionale.

ALLEGATO 4

**Fanghi depurazione agricola.
(S. 2323 Orellana)****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2323, recante « Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura »;

rilevato che:

il provvedimento conferisce delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per la modifica del decreto legislativo n. 99 del 1992, di attuazione della direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

la revisione del decreto legislativo n. 99 del 1992 si rende necessaria al fine di ridurre i rischi di contaminazione dei suoli e delle acque provocati dai fanghi, definiti – dall'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 99 – come « residui derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue » provenienti da insediamenti civili e produttivi. L'articolo 127 del cd. codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) – ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo n. 99 – dispone che i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue siano « sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione », e che siano riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato;

la disciplina dei rifiuti è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato

in materia di « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema » (articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione);

considerato che:

la Corte costituzionale ha dato conferma di tale impostazione (tra le altre si vedano le sentenze n. 378 del 2007 e n. 10 del 2009), precisando che « in tale ambito di esclusiva competenza statale rientra la definizione dei livelli uniformi di protezione ambientale » (sent. n. 104 del 2008);

per quanto concerne eventuali interferenze della potestà esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente con la potestà legislativa regionale, la Corte ha, altresì, precisato che:

« la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sentenza n. 151 del 1986) ed assoluto (sentenza n. 210 del 1987), e deve garantire, (come prescrive il diritto comunitario) un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore ». In considerazione della coesistenza, accanto al bene giuridico ambiente, di altri beni giuridici, corrispondenti a interessi diversi, si parla dell'ambiente « come materia trasversale ». In tali casi, la disciplina dell'ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, « viene a prevalere » ed « a funzionare come un limite » rispetto alla disciplina dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materie di competenza propria, ed in riferimento ad altri interessi. Ne deriva che le Regioni e le Province autonome non « possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di

tutela ambientale stabilito dallo Stato » (tra le altre, si vedano le sentenze nn. 378 del 2007, 104 del 2008, 12 del 2009, 58 del 2015);

« la non derogabilità della normativa statale in materia ambientale « non esclude affatto che le leggi regionali emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella 'residuale' di cui all'articolo 117, quarto comma, possano assumere tra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale » (sentenza n. 378 del 2007). Più specificamente ai limiti inderogabili di tutela dell'ambiente posti dalla normativa statale, « le Regioni devono adeguarsi nel dettare le normative d'uso dei beni ambientali, o comunque nell'esercizio di altre proprie competenze, rimanendo libere, però, se lo ritengono opportuno, di determinare, nell'esercizio della loro potestà legislativa, limiti di tutela dell'ambiente anche più elevati di quelli statali » (sentenza n. 30 del 2009). In particolare, nella sentenza n. 62 del 2008 si richiama il rilievo che, nel settore dei rifiuti, può assumere l'esercizio della potestà concorrente regionale in tema di tutela della salute, « ovviamente nel rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato »;

la « particolarità della disciplina del bene giuridico ambiente considerato nella sua completezza ed unitarietà riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali o di Province autonome, con l'ulteriore precisazione, però, che qui occorre tener conto degli statuti speciali di autonomia (sentenza n. 378 del 2007);

quanto, più specificamente, alla disciplina dei rifiuti, la Corte ha asserito che « la disciplina dei rifiuti, peraltro, in quanto rientrante principalmente nella tutela dell'ambiente e, dunque, in una materia che, per la molteplicità dei settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasività rispetto anche alle attribuzioni regionali. Di conseguenza, ogniquale volta sia neces-

sario verificare (...) la legittimità costituzionale di norme statali che abbiano disciplinato il fenomeno della gestione dei rifiuti, è necessario valutare se l'incidenza della normativa sulle materie regionali immediatamente contigue sia tale da compromettere il riparto costituzionale di cui al titolo V della parte II della Costituzione, oltre il limite della adeguatezza, rispetto alla citata finalità di fissazione dei livelli di tutela uniformi » (sentenza n. 249 del 2009). In particolare, nella pronuncia da ultimo richiamata, si asserisce che l'attribuzione alla competenza statale in ordine all'adozione delle linee guida per gli ambiti territoriali « è in linea con l'esigenza di una individuazione dei predetti criteri generali uniforme ed omogenea sul territorio nazionale, incidendo i medesimi sia sulla materia del governo del territorio di competenza regionale concorrente, in ordine alla quale spetta allo Stato dettare i principi fondamentali, sia sulla materia di competenza statale esclusiva della tutela dell'ambiente. A tal proposito occorre », tuttavia, « osservare che, non essendo possibile individuare una materia prevalente alla quale ricondurre la norma impugnata, la previsione del raggiungimento di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in specie ai fini della determinazione delle linee guida per la individuazione degli ambiti territoriali ottimali, costituisce adeguato strumento di attuazione del principio di leale collaborazione »;

considerato, altresì, che, tra i principi e criteri direttivi fissati per l'esercizio della delega, si prevede (articolo 1, comma 2, lett. f)) l'emanazione di linee guida volte a garantire l'omogeneità sul territorio nazionale delle norme regionali approvate nell'ambito di competenze definite dalla legge statale, sulle quali parrebbe opportuno prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione;

osservato altresì che, su un piano più generale, deve essere valutata l'opportunità di un coinvolgimento delle Regioni nell'ambito del procedimento di adozione dei decreti delegati, alla luce della sen-

tenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, che ha riconosciuto per la prima volta l'applicabilità del principio di leale collaborazione nell'ambito dei procedimenti legislativi di delega;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lett. f), si valuti l'opportunità di prevedere che

nel decreto delegato sia introdotta una disciplina che contempli forme di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nell'ambito della procedura di emanazione di linee guida, volte a garantire l'omogeneità sul territorio nazionale delle norme regionali;

b) più in generale, si valuti l'opportunità di prevedere che i decreti legislativi siano adottati previo parere della Conferenza Stato-Regioni.

ALLEGATO 5

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. (Nuovo testo C. 302 Fiorio e abb.).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo delle proposte di legge C. 302 Fiorio e abb., recante « Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

preso atto che l'articolo 1, comma 2, definisce la produzione biologica « attività di interesse nazionale con funzione sociale, quale settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti per la riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra » stabiliti a livello europeo;

rilevato che la disciplina è riconducibile ad una pluralità di materie, incidendo *in primis* sulla materia « agricoltura », ascritta alla competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.), ma interessando al contempo le materie « rapporti dello Stato con l'Unione europea », dal momento che la normativa sulla produzione biologica è regolata a livello europeo, prevalentemente con il Regolamento n. 834 del 2007, « tutela della concorrenza », « ordinamento civile » e « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. a), e), l) ed s), le materie « tutela della salute » e « alimen-

tazione », di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.) nonché la materia « formazione professionale », anch'essa di competenza regionale;

considerato che, in tali casi, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, risulta necessaria « una disciplina che prefiguri un *iter* in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero sia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà » (*ex plurimis*, sentenze n.7/2016, n. 6/2004 e n. 303/2003);

preso atto che il provvedimento individua nelle Regioni e Province autonome le autorità locali competenti (articolo 3), mentre l'Autorità nazionale, indicata nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è chiamata a svolgere attività di indirizzo e coordinamento a livello nazionale dell'attuazione della normativa europea (articolo 2);

evidenziato che l'articolo 4, comma 3, prevede che al Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica partecipino tre rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza Stato-Regioni;

sottolineato che è espressamente previsto il coinvolgimento delle Regioni dagli articoli 6, comma 3, 8, comma 1, 9, comma 1-ter, 11, comma 1, e 12, comma 5, che richiedono l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini emanazione dei decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali chiamati, rispettivamente a: a) determinare la quota

della dotazione del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica da destinare al finanziamento dei programmi indicati nel Piano d'azione; *b)* a definire i principi in base ai quali le Regioni e le Province autonome possono organizzare la formazione teorico-pratica di tecnici ed operatori del biologico; *c)* disciplinare i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici; *d)* stabilire i criteri ed i requisiti in base ai quali le Regioni e le Province autonome riconoscono le organizzazioni dei produttori del biologico e le loro associazioni; *e)* provvedere al riconoscimento dell'organizzazioni interprofessionali del biologico;

rilevato peraltro che un uguale coinvolgimento delle Regioni dovrebbe essere previsto ai fini dell'adozione del Piano nazionale per l'agricoltura biologica e i

prodotti biologici, di cui all'articolo 5, per la sua diretta incidenza nella materia di competenza regionale « agricoltura »;

sottolineato infine che l'articolo 13 prevede una clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 5, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozione del Piano nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, di cui all'articolo 5, che incide direttamente sulla materia di competenza regionale « agricoltura », alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (Atto n. 392).

Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali	136
Audizione del Presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani	136

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 marzo 2017.

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (Atto n. 392).

Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.15 alle 9.05.

Audizione del Presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni <i>standard</i> delle Province e delle Città metropolitane. Atto n. 398 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	137
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	139

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente della sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, Maurizio Graffeo, sulla finanza delle Province nella Regione Siciliana (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	138
---	-----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 8.15.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni *standard* delle Province e delle Città metropolitane. Atto n. 398.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno,

rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 marzo 2017.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che nella seduta di giovedì 23 marzo i relatori, senatrice Guerra e onorevole Paglia, hanno presentato una proposta di parere.

Avverte che non sono state presentate proposte modificative o alternative alla proposta di parere presentata dai relatori.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA sottolinea che la proposta di parere dei relatori presenta un rilievo complessivo e distinto rispetto a profili di carattere congiunturale. Pertanto suggerisce di non fare espresso riferimento alla quantificazione di 650 milioni di euro annui, che corrisponderebbero – secondo quanto indicato nella proposta di parere – alla discrepanza strutturale fra fabbisogni

standard e risorse a disposizione in via ordinaria delle province e delle città metropolitane. Ritiene inoltre che debba essere chiarita la terza osservazione contenuta nella proposta di parere, in quanto i fabbisogni standard continuano a essere utilizzati tanto con finalità perequative quanto per la ripartizione della riduzione delle risorse. Occorre a suo avviso, inoltre, chiarire la nona osservazione, in cui viene richiamata la percentuale di occupati quale variabile relativa all'usura delle strade provinciali.

La senatrice Maria Cecilia GUERRA (MDP) *relatrice*, ritiene di potere accogliere il primo suggerimento del sottosegretario Baretta e di potere quindi espungere il riferimento a 650 milioni di euro, mentre potrà essere mantenuto il richiamo alla ingente discrepanza strutturale fra fabbisogni standard e risorse a disposizione illustrata da SOSE nel corso dell'audizione.

Ribadisce inoltre che i fabbisogni standard nascono con il fine di ripartire le risorse in una ottica perequativa; la loro utilizzazione per distribuire la riduzione delle risorse potrebbe mantenere un effetto distorsivo.

Quanto al criterio degli occupati per la determinazione del fabbisogno standard della funzione « territorio » relativa alle strade provinciali, si tratta di una componente di *cost shifting* mentre esistono anche altre variabili importanti di cui occorre tenere conto. È per questo motivo che la nona osservazione fornisce indicazioni al riguardo.

Riformula pertanto la proposta di parere (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la riformulazione della relatrice Guerra.

La Commissione approva quindi la proposta di parere come da ultimo riformulata.

La seduta termina alle 8.25.

AUDIZIONI

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.30.

Audizione del Presidente della sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, Maurizio Graffeo, sulla finanza delle Province nella Regione Siciliana.

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Maurizio GRAFFEO, *Presidente della sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana*, e Francesco ALBO, *Consigliere della sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI e il senatore Antonio D'ALÌ (FI-PdL).

Maurizio GRAFFEO, *Presidente della sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana*, e Francesco ALBO, *Consigliere della sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana*, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni *standard* delle Province e delle Città metropolitane. Atto n. 398.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni *standard* delle Province e delle Città metropolitane (atto n. 398);

considerati gli esiti delle audizioni dei rappresentanti della società SO.S.E. – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A., svolta il 16 marzo 2017, e del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, Luigi Marattin, svolta il 22 marzo 2017;

premesso che:

è necessario considerare con cura i mutamenti legislativi intervenuti dal 2010 a oggi, i relativi effetti finanziari e la loro incidenza sui contenuti dello schema in esame;

in particolare è necessario valutare se la finalità perequativa dei fabbisogni *standard*, presupposto per la distribuzione delle relative risorse tra le province, abbia ancora autonomo rilievo nel momento in cui il relativo Fondo di solidarietà risulta ormai azzerato (e anzi dà un saldo negativo) a seguito delle manovre finanziarie succedutesi nel corso del tempo; è pertanto necessario considerare con cautela l'utilizzazione dei fabbisogni *standard* per finalità diverse dalla perequazione, quale ad esempio la ripartizione tra le singole province e città metropolitane della riduzione delle risorse finanziarie;

non può essere inoltre dimenticato che i fabbisogni *standard* sono utilizzati, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2014, anche con la finalità di individuare criteri per ripartire fra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario le riduzioni di spesa corrente introdotte con la stessa legge, riduzioni che hanno però determinato, secondo quanto illustrato da SOSE, l'ingente discrepanza strutturale fra fabbisogni *standard* e risorse a disposizione in via ordinaria delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario;

la legge n. 56 del 2014, nel rivedere in profondità l'assetto e l'organizzazione delle province e delle città metropolitane, ha modificato l'elenco delle funzioni fondamentali, incidendo così sul contenuto stesso del decreto legislativo n. 216 del 2010, in attuazione del quale è stato adottato lo stesso schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 398;

è necessario assicurare un costante aggiornamento dei dati di riferimento relativi alle funzioni fondamentali di province a città metropolitane, in modo da evitare che il decreto relativo alla nota metodologica sia definitivamente approvato con riguardo a una base dati ormai obsoleta; è in particolare necessario che i dati strutturali relativi a ciascuna funzione fondamentale (ad esempio, il numero degli

occupati oltre che delle scuole o delle strade), ormai risalenti al 2014, siano aggiornati;

desta preoccupazione la quantità relativamente elevata dei questionari restituiti dalle province, in vista della predisposizione della nota metodologica, che non è stato poi possibile prendere in considerazione in quanto non adeguata; emerge che i questionari non considerati sono riferiti per lo più alle province meridionali; in tal modo sussiste il rischio che i fabbisogni standard siano determinati tenendo conto in misura preponderante dei dati relativi alle province di una sola area del Paese; su tali presupposti risulta ancor più complesso effettuare una realistica analisi di efficienza dell'azione amministrativa;

è necessario considerare se il diverso assetto istituzionale e la diversa allocazione delle funzioni amministrative in seno alle singole Regioni possa determinare per ciascuna funzione fondamentale – in particolare per quella in materia ambientale – una alterazione della distribuzione delle risorse, che avviene nel presupposto di un peso omogeneo fra province delle diverse funzioni di cui è necessario tenere conto;

la nota metodologica contiene un'appendice che descrive il possibile ricorso al metodo della regressione quantilica in luogo del criterio della media della spesa nel calcolo dei fabbisogni standard come elemento di promozione dell'efficienza dell'azione amministrativa;

lo schema in esame non precisa in quale modo abbia tenuto conto della esternalizzazione delle funzioni e se vi siano effetti distorsivi sui dati concernenti la spesa per il personale;

risulta discutibile la scelta di considerare il fabbisogno standard della funzione « territorio », relativa alle strade provinciali, tenendo conto, come elemento di *cost shifting*, della percentuale di occupati; infatti, in tal modo non vengono considerati – nel calcolo dell'utilizzazione e del-

l'usura delle strade – altri fattori altrettanto significativi, quali l'incidenza del turismo, i diversi modelli di mobilità con particolare riferimento alla presenza, molto sperequata sul territorio nazionale, del trasporto su ferro, la consistenza di mezzi pesanti o agricoli presenti sulle strade provinciali. Il dato sull'occupazione trascura inoltre l'impatto dell'economia sommersa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) individui il Governo gli strumenti più idonei per rendere evidente nella nota metodologica il legame tra la determinazione dei fabbisogni standard e la loro originaria finalità di carattere perequativo, prescritta dal decreto n. 216 del 2010, che a parere della Commissione è venuto invece complessivamente meno;

2) si dia inizio ad una seria discussione sulla necessità di rivedere il sistema di finanziamento degli enti provinciali e delle città metropolitane in modo da renderlo più coerente con le funzioni ad esse assegnate, superando il gap strutturale che si è venuto a creare fra fabbisogni standard e risorse ordinarie disponibili;

3) valuti il Governo l'opportunità di continuare a mantenere come criterio a guida del calcolo dei « fabbisogni standard » il vincolo della spesa storica, quando tali fabbisogni siano utilizzati non per ripartire risorse in un'ottica perequativa, ma per distribuire riduzioni di risorse;

4) sia chiarito in quale modo e in base a quali criteri la determinazione dei fabbisogni standard possa perseguire in futuro l'obiettivo di promuovere una maggiore efficienza dell'azione amministrativa, ad esempio attraverso l'utilizzazione del metodo della regressione quantilica anziché di quello della media di spesa, senza avere prioritariamente risolto il problema dell'insufficiente rappresentatività del

campione di dati utilizzati e, conseguentemente, della distribuzione che ne risulta;

5) la nota metodologica dovrebbe essere rivista in modo da tenere conto della diversa allocazione, in ciascuna Regione, fra Regione ed enti locali, delle funzioni relative agli ambiti propri delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane – ad esempio per quanto riguarda l'ambiente – e conseguentemente della diversa incidenza di tali funzioni fondamentali per province e città metropolitane in relazione alla Regione di appartenenza;

6) individui il Governo gli strumenti più idonei per garantire che i dati di riferimento utilizzati per l'adozione della nota metodologica, e in particolare per il calcolo del fabbisogno relativo a ciascun ente, diversi da quelli derivati dal conto consuntivo, siano aggiornati e non più riferiti ad annualità risalenti nel tempo;

7) individui il Governo strumenti efficaci per ridurre drasticamente la quantità dei questionari restituiti dalle province, in vista della predisposizione della

nota metodologica, e non utilizzabili ai fini della nota metodologica in quanto non adeguati;

8) sia precisato nel decreto se e in quale modo sia stata considerata la esternalizzazione delle funzioni, ovvero, in caso contrario, come si pensi di evitare che vi siano effetti distorsivi sui dati concernenti la spesa per il personale e conseguentemente sul calcolo dei costi delle funzioni fondamentali;

9) sia riconsiderata la scelta di elaborare il fabbisogno standard della funzione « territorio », relativa alle strade provinciali, tenendo presente che la percentuale di occupati è una variabile di usura delle strade non solo viziata dal fatto di non tenere conto della diversa incidenza territoriale dell'economia sommersa ma anche penalizzante nei confronti delle province ad alta vocazione turistica e di quelle in cui siano meno sviluppati servizi di trasporto pubblico con particolare riferimento a quelli su ferro. Andrebbe inoltre considerata la consistenza di mezzi pesanti o agricoli presenti sulle strade provinciali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	142
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 29 marzo 2017. – Presidenza
del presidente Roberto FICO.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 15.40 alle 16.05.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007	143
---	-----

*Mercoledì 29 marzo 2017. – Presidenza
del presidente Giacomo STUCCHI.*

La seduta comincia alle 16.30.

**Audizione ai sensi dell'articolo 31,
comma 3, della legge n. 124 del 2007.**

Il Comitato procede all'audizione del dottor Alessandro GOBBIS, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il quale svolge una relazione su cui intervengono, ponendo domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (Art.1-MDP), CRIMI (M5S) e MARTON (M5S) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 18.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	144
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del presidente della Commissione per la redazione della « Relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva » (articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196), prof. Enrico Giovannini (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	144

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 29 marzo 2017. – Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS. – Interviene, per la Commissione per la redazione della « Relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva » (articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196), Enrico Giovannini, presidente.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del presidente della Commissione per la redazione della « Relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva » (articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196), prof. Enrico Giovannini.

(Svolgimento e conclusione).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Enrico GIOVANNINI, *presidente della Commissione per la redazione della « Relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva »*, svolge una relazione.

Prendono la parola, per formulare domande e richieste di chiarimento, la senatrice Raffaella BELLOT (Misto-Fare!) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Enrico GIOVANNINI, *presidente della Commissione per la redazione della « Relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva »*, risponde ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione di rappresentanti del consorzio Polieco (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	146
Audizione di rappresentanti di Ecopneus (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	146
Comunicazioni del presidente	147
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147

Mercoledì 29 marzo 2017. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione di rappresentanti del consorzio Polieco.
(*Svolgimento e conclusione*).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresentanti del consorzio Polieco, che ringrazia della presenza.

Enrico BOBBIO, *presidente del consorzio Polieco*, e Claudia SALVESTRINI, *direttore del consorzio Polieco*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Laura PUPPATO (PD), i deputati Alberto ZOLEZZI (M5S), Chiara BRAGA (PD), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Enrico BOBBIO, *presidente del consorzio Polieco*, Claudia SALVESTRINI, *direttore del consorzio Polieco*, e Ferdinando D'ALESSANDRO, *membro dell'organo di controllo del consorzio Polieco*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.35, è ripresa alle 14.10.

Audizione di rappresentanti di Ecopneus.
(*Svolgimento e conclusione*).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresentanti della società Ecopneus, che ringrazia della presenza.

Giovanni CORBETTA, *direttore generale di Ecopneus*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Bartolomeo PEPE (GAL), i deputati Stefano VIGNAROLI (M5S), Piergiorgio CARRESCIA (PD), Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Giovanni CORBETTA, *direttore generale di Ecopneus*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 15.25, è ripresa alle 15.35.

Comunicazioni del presidente.

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato

dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi ha stabilito che la missione in Campania, già prevista per il 30 marzo 2017, si svolga martedì 4 aprile 2017. È stato inoltre stabilito che abbiano luogo una missione nelle Marche dal 19 al 21 aprile 2017, una missione in Liguria e in Piemonte dal 27 al 28 aprile 2017 e una missione in Sicilia dal 3 al 5 maggio 2017.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	148

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 marzo 2017. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14 alle 14.15.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 29 marzo 2017. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 14.15.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso della riunione del 29 marzo 2017, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

incaricare il generale Scriccia di svolgere un approfondimento sulle tematiche oggetto della proposta operativa presentata dal deputato Bolognesi;

incaricare il colonnello Occhipinti di acquisire, per il tramite delle competenti strutture della Guardia di finanza, informazioni su una società attiva nel periodo del sequestro Moro;

incaricare la dottoressa Tintisona di acquisire documentazione presente in atti di indagine su una persona al corrente dei fatti;

richiedere al Comando generale dell'Arma dei carabinieri di mettere a disposizione della Commissione documentazione appartenente all'archivio del disciolto Ufficio per il coordinamento e la cooperazione nella lotta al terrorismo, operante dal 1° settembre 1978 al 31 dicembre 1979;

richiedere al RIS di Roma di avviare una ricognizione delle attività tecniche che è possibile svolgere a integrazione della perizia già depositata sulle modalità di uccisione di Moro;

incaricare il dottor Donadio e il dottor Siddi di svolgere un approfondimento su materiali documentari della RAI;

incaricare la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e la dottoressa Tintisona

di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona informata dei fatti;

incaricare il colonnello Pinnelli e la dottoressa Tintisona di acquisire le generalità di alcune persone al corrente dei fatti.

Comunica poi che:

il 24 marzo 2017 il Ministero della giustizia ha trasmesso copia, riservata, della relazione ispettiva relativa alla scomparsa di alcune bobine di intercettazioni telefoniche eseguite durante il sequestro Moro, redatta nel 1986 per rispondere ad alcuni atti di sindacato ispettivo;

nella stessa data il colonnello Pinnelli ha depositato una nota, segreta, su una persona al corrente dei fatti;

il 28 marzo 2017 il dottor Salvini ha depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da Paola Besuschio;

nella stessa data l'onorevole Bolognesi ha depositato una proposta, riservata, relativa all'acquisizione di informazioni su una società attiva nel periodo del sequestro Moro;

il 29 marzo 2017 il sostituto commissario Ferrante e il sovrintendente Marrazzu hanno depositato una nota, di libera consultazione, relativa a ricerche esperite negli atti del Processo Moro e Moro-bis;

nella stessa data il dottor Donadio ha depositato una nota istruttoria, riservata, relativa al furto avvenuto in casa Moro nell'autunno 1978 e l'estratto, di libera

consultazione, dei verbali delle dichiarazioni testimoniali rese da Maria Setti Carraro nell'udienza presso la Corte di assise di Palermo del 16 gennaio 1997;

come già deliberato nella riunione dell'ufficio di presidenza del 16 marzo 2017, la perizia completa sull'uccisione di Moro consegnata dal RIS e acquisita come documento riservato (888/3) è stata duplicata e resa disponibile come documento libero (888/4), previa oblitterazione di parte della documentazione fotografica relativa all'autopsia del corpo di Aldo Moro.

Comunica infine che in data 28 marzo 2017 Paolo Cucchiarelli ha richiesto di disporre della copia integrale della relazione del RIS di Roma sull'uccisione di Moro e relativo allegato fotografico, nonché di un elaborato del generale Scriccia relativo alle modalità di uccisione di Moro. Poiché si tratta di documenti riservati, tale richiesta non può essere esaudita, a norma dell'articolo 2, comma 1, della delibera sul regime di divulgazione degli atti e documenti adottata nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 14 ottobre 2014. Potrà invece essere fornita la copia della Relazione del RIS omissa e declassificata a documento libero.

Illustra infine il programma delle prossime sedute della Commissione.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame testimoniale del Capo del IV Reparto S.M.D. G.D.A Roberto Comelli (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	150
Comunicazioni del presidente	151

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame testimoniale del Comandante del Poligono Interforze Salto di Quirra Gen. Giorgio Russo (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	151
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152
---	-----

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 8.35.

Esame testimoniale del Capo del IV Reparto S.M.D. G.D.A Roberto Comelli.

(Svolgimento e rinvio).

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la Commissione, in adempimento dei propri compiti, come fissati dall'articolo 1 della delibera della Camera dei deputati istitutiva della Commissione, del 30 giu-

gno 2015, ha deliberato di procedere, ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del proprio regolamento interno, all'esame testimoniale del Generale di divisione aerea Roberto Comelli, in qualità di persona informata dei fatti ai fini dello svolgimento dell'inchiesta, nell'ambito degli approfondimenti sul possibile rischio lavorativo a carico del personale civile e militare del Ministero della Difesa.

Per consentire alla Commissione di valutare l'applicabilità delle garanzie che per disposizioni regolamentari e per prassi costante vengono riconosciute ai soggetti indagati che compaiono in audizione, prega il testimone di voler preliminarmente confermare che non gli risulti di

essere sottoposto ad indagini in procedimenti connessi all'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Avuta conferma di ciò, rivolge al Generale Comelli una serie di quesiti, avvertendo che, ove necessario, la seduta potrà proseguire in forma segreta.

Roberto COMELLI, *Capo del IV Reparto Logistica e Infrastrutture dello Stato Maggiore della Difesa*, risponde ai quesiti posti.

Intervengono per porre ulteriori quesiti i deputati Giulia GRILLO (M5S), Mauro PILI (Misto), Donatella DURANTI (MDP), Maria Chiara CARROZZA (PD) e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Generale di divisione aerea Roberto Comelli per il contributo fornito ai lavori della Commissione e rinvia il seguito dell'esame testimoniale ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

Comunicazioni del presidente.

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 9.30.

Gian Piero SCANU, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione nella riunione del 23 marzo scorso ha deliberato all'unanimità dei presenti di trasmettere al Dott. Marco De Paolis, Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma, le risultanze relative ai fatti esposti dal Caporal maggiore scelto Antonio Attianese, nel corso dell'audizione svolta lo scorso 15

marzo davanti alla Commissione, come emergenti dal resoconto stenografico dell'audizione stessa e dai restanti documenti depositati dall'audito.

La seduta termina alle 9.35.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 14.35.

Esame testimoniale del Comandante del Poligono Interforze Salto di Quirra Gen. Giorgio Russo.

(Svolgimento e rinvio).

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la Commissione, in adempimento dei propri compiti, come fissati dall'articolo 1 della delibera della Camera dei deputati istitutiva della Commissione, del 30 giugno 2015, ha deliberato di procedere, ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del proprio regolamento interno, all'esame testimoniale del Generale Giorgio Russo, in qualità di persona informata dei fatti ai fini dello svolgimento dell'inchiesta, nell'ambito degli approfondimenti sul possibile rischio lavorativo a carico del personale civile e militare del Ministero della Difesa.

Per consentire alla Commissione di valutare l'applicabilità delle garanzie che per disposizioni regolamentari e per prassi costante vengono riconosciute ai soggetti indagati che compaiono in audizione, prega il testimone di voler preliminarmente confermare che non gli risulti di essere sottoposto ad indagini in procedimenti connessi all'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Avuta conferma di ciò, rivolge al Generale Russo una serie di quesiti, avver-

tendo che, ove necessario, la seduta potrà proseguire in forma segreta.

Giorgio RUSSO, *Comandante del Poligono Interforze Salto di Quirra*, risponde ai quesiti posti.

Intervengono per porre ulteriori quesiti i deputati Mauro PILI (Misto), Edmondo CIRIELLI (FDI-AN), e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Generale Giorgio Russo per il contributo fornito ai lavori della Commissione

e rinvia il seguito dell'esame testimoniale ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di un cittadino di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri (*Svolgimento e conclusione*) . . . 153

AUDIZIONI

Mercoledì 29 marzo 2017. – Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.

La seduta comincia alle 8.45.

Audizione di un cittadino di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri.

(Svolgimento e conclusione).

Sofia AMODDIO, *presidente*, apprezza le circostanze, propone di procedere all'audizione odierna in seduta segreta.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (*i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica*).

Sofia AMODDIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	154
Audizione del Direttore generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Gianna Barbieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	154

AUDIZIONI

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Direttore generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Gianna Barbieri.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'au-

dizione del Direttore generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Gianna Barbieri, accompagnata da Daniele Livon, *Direttore generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore*, Paolo De Santis, *Dirigente ufficio per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica*, e Rosario Riccio, *Dirigente ufficio servizi infrastrutturali di rete*, che ringrazia della presenza.

Gianna BARBIERI, *Direttore generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*, e Daniele LIVON, *Direttore generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore*, svolgono una relazione.

Intervengono a più riprese per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati

Gian Mario FRAGOMELI (PD) e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Gianna BARBIERI, *Direttore generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*, Paolo DE SANTIS, *Dirigente ufficio per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica*, e Rosario RICCIO, *Dirigente ufficio servizi infrastrutturali di rete*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad un'altra seduta.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti (C. 4373 Governo) (Parere alla Commissione XI) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione</i>)	3
---	---

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della Semplificazione e Pubblica amministrazione, avv. Angelo Vitale, sul sistema delle fonti nel suo concreto dispiegarsi nel contesto delle dinamiche politico-istituzionali attuali	5
--	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma – Sezione GIP – Ufficio XXII nell'ambito del procedimento penale nei confronti del deputato Orfini (procedimento n. 4576/17 RGNR – 6176/17 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 18) (<i>Esame e rinvio</i>)	6
--	---

AVVERTENZA	9
------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII Camera e 8^a Senato)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici.	
Audizione del Presidente dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), Raffaele Cantone (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	10

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Emendamenti C. 2188-1442-2770-A	11
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Atto n. 389).

Audizione del professor Valerio Vallefucio, docente del corso di alta formazione di diritto penale e tributario e della gestione illecita dei flussi finanziari presso l'Università Roma Tre e docente presso gli istituti di istruzione della Guardia di finanza (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	12
Audizione del dottor Alessandro Cerboni, componente di <i>Assocompliance</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	13
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Atto n. 389).	
Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	13
Audizione del Direttore della Direzione investigativa antimafia, generale Nunzio Antonio Ferla (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	14
COMMISSIONI RIUNITE (V e VII)	
RISOLUZIONI:	
7-01200 Palese: Sulla destinazione anche al sistema universitario pugliese delle somme derivanti dalla riprogrammazione del FSC 2007-2013, con riferimento alle somme non spese al 31 dicembre 2016 (<i>Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00228</i>)	15
<i>ALLEGATO (Risoluzione approvata)</i>	18
COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)	
RISOLUZIONI:	
7-01024 Ciprini: Iniziative volte a favorire l'acquisizione del capitale sociale delle imprese da parte dei loro dipendenti.	
7-01106 Incerti: Iniziative volte a favorire l'acquisizione del capitale sociale delle imprese da parte dei loro dipendenti (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione, in un testo unificato, delle risoluzioni n. 7-01024 e n. 7-01106</i>)	20
<i>ALLEGATO (Testo unificato approvato dalle Commissioni)</i>	23
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	29
5-10966 Plangger, Cera ed altri: Sulle iniziative per il contrasto della criminalità organizzata nella provincia di Foggia	29
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	38
5-10967 Fiano e Marantelli: Sulle minacce ricevute da un giornalista da parte di gruppi neo-nazisti presenti in Lombardia	29
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	40
5-10968 Dieni ed altri: Sull'attivazione del distaccamento dei vigili del fuoco nel comune di Monasterace (RC)	29
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	42
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	30
Variazioni nella composizione della Commissione	30

Modifiche alla legge elettorale C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli.	
Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767 (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	30
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 4096, approvata dalla 6 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	44
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Testo unificato C. 302 Fiorio e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	34
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	45
II Giustizia	
AVVERTENZA	48
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. C. 1202-A. (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144-A, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	50
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo testo C. 3558 (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	50
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013. C. 4225 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	50
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	59
Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. Nuovo testo C. 1041 (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	51
Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricasazione dei giudici. C. 2188-A, approvato in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	51
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente. Atto n. 381 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	55

RISOLUZIONI:

7-01212 Alberto Giorgetti ed altri: Sui bilanci di previsione degli enti territoriali interessati dai recenti eventi sismici e dai recenti eccezionali fenomeni meteorologici (<i>Discussione e rinvio</i>) .	58
AVVERTENZA	58
ERRATA CORRIGE	58

VI Finanze**SEDE REFERENTE:**

Introduzione dell'articolo 28- <i>sexies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 Cancellieri (<i>Esame e rinvio</i>)	60
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Testo unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	69
Sull'ordine dei lavori	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67

RISOLUZIONI:

7-01209 Alberti: Problematiche relative all'applicazione dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale (TIA 1) e alla tariffa integrata ambientale (TIA 2) (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	67
ALLEGATO 2 (<i>Testo riformulato della risoluzione</i>)	70

VII Cultura, scienza e istruzione**ATTI DEL GOVERNO:**

Variatione della composizione	73
Schema di decreto legislativo recante revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Atto n. 400 (<i>Esame e rinvio</i>)	73

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. C. 4314 Governo e C. 4252 Gianluca Pini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	76
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati</i>)	78
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	80
Proposta di nomina del sig. Giancarlo Giannini a componente del consiglio di amministrazione della fondazione centro sperimentale di cinematografia. Nomina n. 101 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	77

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla bigliettazione dello spettacolo dal vivo.	
Audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e del Consorzio <i>Netcomm</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	77

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81
ATTI DEL GOVERNO:	
Variatione nella composizione della Commissione	81

Proposta di nomina del dottor Stefano Laporta a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Nomina n. 103 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	81
--	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Andrea Annunziata a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale. Nomina n. 102 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	84
---	----

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	86
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. Nuovo testo C. 3837 Minnucci e C. 3990 Biasotti (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i>)	86

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	88
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	90
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Testo unificato C. 302 Fiorio e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	90
Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. Nuovo testo C. 3831 La Marca e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	93
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 4096, approvata dalla 6 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	94

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. Nuovo testo C. 3671-ter Governo e C. 865 Abrignani (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	96
--	----

RISOLUZIONI:

7-01195 Bargerò: Realizzazione della infrastruttura di ricerca per l'avvio e l'implementazione del progetto Divertor Tokamak Test (DTT).	
7-01227 Crippa: Finanziamento del progetto Divertor Tokamak Test (DTT) (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	96

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96
---	----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	97
---	----

RISOLUZIONI:

7-00847 Rizzetto: Istituzione di una retribuzione minima oraria su base nazionale.	
7-00886 Cominardi: Iniziative per l'introduzione di un salario minimo garantito e di un ammortizzatore sociale universale e per l'adeguamento all'inflazione delle retribuzioni e dei trattamenti pensionistici (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	98

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Nuovo testo unificato C. 302 e C. 3674 (Parere alla XIII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	100
ALLEGATO (Parere approvato)	101

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), Raffaele Cantone, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3868 Governo, approvato dal Senato recante « Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute » e delle abbinate proposte di legge C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino	103
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL-Sindacato pensionati italiani, CISL-Federazione nazionale pensionati e UIL pensionati, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto e C. 4098 Nicchi, recanti « Impiego delle persone anziane per lo svolgimento di lavori di utilità sociale »	103
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-09818 Grillo: Verifica dell'efficacia curativa dei fissatori interspinosi prodotti dalla Nitillium Research srl	103
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	105
5-02312 Valiante: Controlli sull'operato dell'azienda sanitaria locale di Salerno	103
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	107

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino (Seguito dell'esame e rinvio)	103
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 3918 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	104
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	109
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Testo unificato C. 302 Fiorio e abb. (Parere alla XIII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	104
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	110

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare), Coldiretti, UeCoop e Unci e delle associazioni Assoenologi, Asso-Odc, Federdoc, Federazione italiana vignaioli indipendenti (FIVI), Federvini, Unione italiana vini (UIV) e sullo stato di attuazione del cosiddetto Testo unico sul vino di cui alla legge n. 238 del 12 dicembre 2016	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 14/2017: Sicurezza delle città. S. 2754 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	112
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	124
Delega al Governo per il codice dello spettacolo. S. 2287-bis Governo (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	115
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	126
Politiche spaziali e aerospaziali. Nuovo testo S. 1110 e abb. (Parere alla 10 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	117
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	129
Fanghi depurazione agricola. S. 2323 Orellana (Parere alla 13 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	118
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	131
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Nuovo testo C. 302 Fiorio e abb. (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	120
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	134

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.	
Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Enrico Costa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	122
AVVERTENZA	123

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (Atto n. 392).	
Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali	136
Audizione del Presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani	136

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni <i>standard</i> delle Province e delle Città metropolitane. Atto n. 398 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	137
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	139

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente della sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, Maurizio Graffeo, sulla finanza delle Province nella Regione Siciliana (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	138
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	142
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 143

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 144

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del presidente della Commissione per la redazione della «Relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva» (articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196), prof. Enrico Giovannini (*Svolgimento e conclusione*) .. 144

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Audizione di rappresentanti del consorzio Polieco (*Svolgimento e conclusione*) 146

Audizione di rappresentanti di Ecopneus (*Svolgimento e conclusione*) 146

Comunicazioni del presidente 147

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 147

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 148

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente 148

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame testimoniale del Capo del IV Reparto S.M.D. G.D.A Roberto Comelli (*Svolgimento e rinvio*) 150

Comunicazioni del presidente 151

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame testimoniale del Comandante del Poligono Interforze Salto di Quirra Gen. Giorgio Russo (*Svolgimento e rinvio*) 151

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 152

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI

AUDIZIONI:

Audizione di un cittadino di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri (*Svolgimento e conclusione*) 153

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	154
Audizione del Direttore generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Gianna Barbieri (Svolgimento e conclusione)	154

PAGINA BIANCA



17SMC0008130